

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Le invalidità negli statuti di Torino

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/97655> since

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

MICHELE ROSBOCH

LE INVALIDITÀ NEGLI STATUTI DI TORINO

ESTRATTO DA:

RIVISTA DI STORIA DEL DIRITTO ITALIANO

ANNO LXIX - 1996 - VOL. LXIX

FONDAZIONE SERGIO MOCCHI ONORA
PER LA STORIA DEL DIRITTO ITALIANO
ROMA

MICHELE ROSBOGH

LE INVALIDITÀ NEGLI STATUTI DI TORINO*

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. Nullità delle disposizioni emanate contro la «libertà» della Chiesa. - 3. Invalidità di ulteriori disposizioni statutarie: a difesa dello statuto. - 4. Invalidità di provvedimenti pubblici. - 5. Nullità ed annullabilità processuali. - 6. Invalidità in ambito privatistico. - 7. Invalidità degli atti notarili. - 8. Conclusione: casi e specie di invalidità negli statuti di Torino.

1. Premessa

La raccolta non solo più importante degli statuti di Torino¹, ma anche rimasta in vigore fino al 1837, è quella realizzata nel 1360 durante la dominazione del conte Amedeo VI di Savoia². Tuttavia ricerche

* Edito con un contributo nell'ambito della ricerca CNR «Censimento e studi riguardo alla legislazione statutaria subalpina» e con un contributo MURST per la ricerca scientifica.

¹ Sulla storia di Torino e del Piemonte cfr. per tutte le classiche opere generali: AA. VV., *Storia del Piemonte*, con presentazione di L. ENAUDI, Torino 1961; AA. VV., *Torino e i suoi statuti nella seconda metà del Trecento*, Torino 1981; AA. VV., *Torino tra Medioevo e Rinascimento*, a c. R. COMBA e R. ROCCIA, Torino 1991; AA. VV., *Storia illustrata di Torino*, a c. V. CASTRONOVO, Torino 1995, con contributi di diverso livello; L. CIRIARRO, *Storia di Torino*, Torino 1846, rist. an. Torino 1964; F. COGNASSO, *Storia di Torino*, Milano 1961; Id., *Il Piemonte nell'età sveva*, Torino 1968; Id., *I Savoia*, Milano 1971; A.M. NADA PATRONE, *Il medioevo in Piemonte. Potere, società e cultura materiale*, Torino 1986; T. ROSSI-F. GABOTTO, *Storia di Torino*, Torino 1914; M. RUGGERO, *Storia del Piemonte*, Torino 1979.

² Il testo degli statuti del 1360 è stato pubblicato per la prima volta da F. SCLOPIS, *Statuta et privilegia civitatis Taurinensis*, in *Historiae Patriae Monumenta. Leges Municipales*, I, Augustae Taurinorum 1838, coll. 441-750; poi da F.A. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materie delle leggi, cioè editi, patenti, manifesti ecc. pubblicati sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia, in continuazione ed a compimento di quella del senatore Borelli*, tomo XXVIII, vol. XXX, Torino 1868, pp. 925-1023. Nel 1933 un'edizione critica, con ampia introduzione ed illustrazione dei manoscritti e delle precedenti edizioni, è stata compiuta da D. BIZZARRI, *Gli Statuti del Comune di Torino del 1360*, Torino 1933.

I testi dello Sclopis e del Duboin presentano differenze notevoli dal manoscritto del

compiute particolarmente all'inizio di questo secolo hanno dato notizia di altre redazioni statutarie risalenti agli inizi ed alla seconda metà del XIII secolo³.

XIV secolo conservato presso l'Archivio storico della Città di Torino e riprodotto il Libro della Carena, su cui si basa l'edizione della Bizzarri. Di tale codice membranaceo è stata fatta dalla città amministratore di Torino una pregevole ristampa fotografica nel 1981, riproducendo anche la trascrizione della Bizzarri (Aa. Vv., *Torino e i suoi statuti...*, cit., II). Degli statuti di Torino (redazioni del 1258, 1280, 1360 e successive modifiche) è data notizia anche da L. FONTANA, *Bibliografia degli statuti dei comuni dell'Italia superiore*, III, Torino 1903, pp. 168-73 ed I. MANZONI, *Bibliografia degli statuti, ordini e leggi dei municipii italiani*, I, Bologna 1879, p. 484.

Il presente lavoro fa riferimento, in linea generale, alle edizioni della Bizzarri per gli Statuti del 1360 e di Gino Borghetto e Carlo Fasola per le riforme del 1258. Tuttavia, in alcuni casi, l'analisi del manoscritto trecentesco ha suggerito di evidenziare qualche divergenza di interpretazione.

Tali notizie risulmano agli editori da due documenti. Il primo, del 1258, era conservato all'epoca dell'edizione presso l'Archivio del Duomo di Torino e riportava integralmente le riforme approvate dal Consiglio di Credenza nello stesso anno di alcune rubriche di un precedente testo che disponevano contro la «libertà» della Chiesa. Esso è stato pubblicato nel 1931 nel volume contenente l'edizione dei documenti medievali dell'Archivio del Duomo di Torino: G. BORGHETTO-C. FASOLA, *Le carte dell'Archivio del Duomo di Torino*, Torino 1931, pp. 111-17. L'edizione degli statuti curata dalla Bizzarri lo riporta in modo incompleto; cfr. D. BIZZARRI, *Gli Statuti*, cit., pp. LXXXV-LXXXVIII. Le ricerche compiute presso l'Archivio della Curia arcivescovile di Torino (che ha acquisito negli anni Sessanta il patrimonio dell'Archivio capitolare del Duomo di Torino), non hanno permesso purtroppo di ritrovare il manoscritto pergamenaceo contenente le riforme statutarie del 1258. La pergamena, al pari di parecchie altre dello stesso periodo, risulta purtroppo perduta.

Il secondo documento risale al 5 dicembre 1359. È un breve documento, rinvenuto e pubblicato dalla Bizzarri, in cui sono riprodotti fedelmente alcuni brani di un testo statutario fatto redigere da Tommaso III di Savoia e risalente al 1280. Sull'importanza di tali testi per la storia del Comune di Torino, cfr. D. BIZZARRI, *op. cit.*, pp. IX-XV ed anche, ID., *Ancora sugli statuti di Torino*, in «Torino. Rassegna Mensile», 1934, pp. 73-82; ID., *Manoscritti degli statuti di Torino*, in «Torino. Rassegna mensile», 1934, pp. 3-25, entrambi anche in D. BIZZARRI, *Studi di storia del diritto*, Torino 1937, rispettivamente pp. 575-57 e 559-74; M. BORI, *Il «Libro della Carena» del Comune di Torino*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XX (1916), pp. 54-62; G. BOCCINO, *Le vicende archivistiche del codice della carena del XIV al XX secolo*, in *Torino e i suoi statuti*, cit., pp. 59-64.

Mario Chiaudano ha, poi, curato per la Biblioteca della Società Storica Subalpina l'edizione e la pubblicazione degli statuti della «Società di San Giovanni Battista», risalenti al 1389, che però non interessano in questa sede. Essi, infatti, sono espressione dell'autonomia dell'istituzione più importante all'interno della città, ma non sono atti legislativi del Comune nel suo complesso: cfr. M. CHIAUDANO, *Statuti della Società di san Giovanni Battista di Torino del 1389*, Torino 1933. Negli statuti di Torino, in generale, occorre notare che Torino non fu mai un Comune del tutto autonomo, sottomesso, in un primo tempo, all'autorità del Vescovo ed in seguito al potere dei Savoia. Come ha scritto Giuseppe Sergi: «Torino fu sempre un comune ad autonomia parziale» (G. SERGI, *Interventi politici verso un equilibrio istituzionale. Torino nel Trecento*, in *Torino e i suoi statuti*, cit., p. 13); cfr. anche M. CHIAUDANO, *Per la storia degli ordinamenti della «civitas Taurin» nel sec. XIV*, in «Rassegna municipale di Torino», 1930, pp. 3 ss. Per una presentazione aggiornata e

Come noto, la legislazione statutaria si inserisce in un «sistema» più ampio caratterizzato dalla compresenza di una molteplicità di fonti giuridiche e normative legate tra loro⁴. Mentre la dottrina stava elaborando a partire dai testi della compilazione giustiniana concetti e figure giuridiche, il diritto proprio torinese ha inteso precisare la disciplina di taluni istituti, la cui applicazione risultava di importanza particolare per il Comune⁵. Le disposizioni che hanno riguardo al tema dell'inva-

generale della legislazione statutaria torinese si veda, da ultimo, la sintesi di G. S. PENE VIDAR, *L'autonomia legislativa: gli statuti*, in via di pubblicazione nella *Storia di Torino* curata dall'Accademia delle Scienze di Torino.

⁴ L'espressione «sistema del diritto comune» risale a Francesco Calasso. Si veda, ad esempio, F. CALASSO, *Medio Evo del diritto. Le fonti*, Milano 1954, I, pp. 342-502. Non è questa la sede per affrontare il tema vastissimo dei rapporti tra diritto comune e diritto proprio. Mi permetto rimandare alle seguenti opere generali, fra le molte in cui è possibile trovare le notizie essenziali sul tema: M. ASCHELI, *Introduzione*, in *Catologo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali italiani*, Biblioteca del Senato della Repubblica, Roma 1990, VII, pp. XXXI-XLIX; ID., *Istituzioni medievali. Una introduzione*, Bologna 1994, pp. 203-83; M. BELLOMO, *Società ed istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Roma 1993, pp. 213-70; M. A. BENEDETTO, *Statuti (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1978, pp. 385-99; F. CALASSO, *Comune (premesa storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, VII, Milano 1961, pp. 169-78; ID., *Gli ordinamenti giuridici del rinascimento medievale*, II ed. Milano 1965, pp. 93-131 e 215-35; A. CANTARELLI, *Europænes*, Bari 1990, pp. 65-116; M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994, pp. 473-508; G. CASSANDRO, *Comune (cerni storici)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Torino 1959, pp. 810-23; ID., *Lezioni di diritto comune*, Napoli 1980, I, pp. 143-207; A. CAVANNA, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti ed il pensiero giuridico*, Milano 1982, pp. 33-145 e 611-37; H. CONIG, *Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europaischen Privatrechtsgeschichte*, I, München 1973, pp. 573-86; E. CORTSE, *Il Rinascimento giuridico*, Roma 1991, pp. 61-66 e 99-121; ID., *Il diritto nella storia medievale*, Roma 1996, II, pp. 173-95; P. GROSSI, *L'ordine giuridico medievale*, Bari-Roma 1995, pp. 223-35; A. PADOA SCHIOPPA, *Il diritto nella storia d'Europa*, Padova 1995, I, pp. 195-219. Offrono spunti sugli aspetti dogmatici e metateorici legati al problema del rapporto diritto generale/diritto particolare: R. AMBROSINO, *Ius singulare*, Milano 1947 ed A. GUARINO, *Il problema storico e dogmatico dello ius singulare*, in «Annuario di diritto comparato e di studi legislativi», s. III, XVIII (1946), pp. 1-54, con particolare riferimento alla Pandettistica ed al Diritto romano; V. PIANO MORTARI, *Dogmatica ed interpretazione. I giuristi medievali*, Napoli, 1976, pp. 265-372, con riferimento al diritto intermedio.

⁵ Il diritto proprio dell'area piemontese offre caratteristiche peculiari ed interessanti. Le osservazioni già fatte per il Comune di Torino possono estendersi solo parzialmente agli altri Comuni piemontesi, ognuno di essi avendo caratteristiche proprie. Occorre dunque fare riferimento a trattazioni più generali. Si vedano al proposito fra i molti: G. ASTUTI, *Gli ordinamenti giuridici degli stati sabaudi*, in *Storia del Piemonte con pref.* di L. EINAUDI, cit., I, pp. 485-501; E. BERTIA, *Fonti: legislazione e scienza giuridica dalla caduta dell'Impero romano al secolo decimosesto*, in *Storia del diritto italiano* pubblicata sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, Milano 1925, I, pp. 557-68; E. L. COX, *The eagles of Savoy. The house of Savoy*

lità, delle quali si tratterà nel presente lavoro, si inseriscono pertanto in tale quadro. In questo scenario si collocano ed operano i diversi soggetti attori della complessa e dinamica società comunale (Comuni,

in thirteenth century, Europe, New Jersey, 1974; G. LOMBARDI, *I Comuni della provincia di Cuneo nello Stato sabauda*, in *I Savoia nella storia dei nostri Comuni: potere centrale e autonomie locali, Atti del Convegno - Cuneo 12 dicembre 1982* - in « Bollettino della Società per gli studi storici, archeologici ed artistici della Provincia di Cuneo », 89 (1983-III), pp. 73-97; C. MONTANARI, *Gli statuti piemontesi: problemi e prospettive*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale*, *Atti del Convegno per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288) - Albenga, 18-21 ottobre 1988* - Bordighera 1990, pp. 103-207; A.M. NADA PATRONE, *La crisi del sistema comunale e le origini dello stato regionale: la costituzione della signoria sabauda*, in *I Savoia nella storia dei nostri Comuni*, cit., pp. 7-26; G.S. PENE VIDARI, *Le libertà comunali in Piemonte - Aosta 20-21 settembre 1991* - Aosta 1993, pp. 151-71; Id., *Osservazioni su diritto sabardo e diritto comune*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LI (1979), pp. 113-25; Id., *Note su statuti di Nizza e tradizione romanistica*, in *Hommage à Gérard Boulbert*, Nice 1987, pp. 393-406; F. SCAIONI, *Storia della antica legislazione del Piemonte*, Torino 1833, pp. 129-227; I. SOFFETTI, *Note sui rapporti tra diritto sabauda, diritto comune e diritto locale consuetudinario*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LVII (1984), pp. 265-70; Id., *Note su deleghe apportate al Codice gustiniano da parte di legislatori sabaudi*, in *Studi in onore di Giuseppe Grosso*, III, Torino 1969, pp. 633-38; I. SOFFETTI-C. MONTANARI, *Problemi relativi alle fonti del diritto negli stati sabaudi*, Torino 1993, pp. 5-24. Si veda anche il discutibile lavoro di A. ALBERTI, *Appunti per una storia del diritto privato statutario piemontese*, Torino 1994. Per l'opera di classificazione e schedatura degli statuti piemontesi si veda il programma di M.E. VIOVA, *Per una bibliografia statutaria piemontese*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LI (1978), pp. 93-121. Il censimento degli statuti del Piemonte è in via di completamento, grazie ad un finanziamento del C.N.R., da parte della Deputazione Subalpina di Storia Patria, in collaborazione con la Sezione di Storia del diritto medievale e moderno del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Torino.

Offre una lettura originale dello status giuridico e delle prerogative dei Comuni soggetti L. MANNORI, *Il sovrano tutore. Pluralismo istituzionale e accentramento amministrativo nel principato del Mezzogiorno (secc. XVI-XVIII)*, Milano 1993, pp. 97-143, che contiene alcune interessanti osservazioni generali intorno alla situazione dei Comuni italiani del XIV secolo.

Per una panoramica sulla situazione attuale della ricerca e sui metodi per un corretto studio degli statuti comunali, si possono vedere: M. ASCHELI, *Problemi di edizione delle fonti statutarie*, in *Diritto medievale e moderno. Problemi del processo, della cultura e delle fonti giuridiche*, Rimini 1991, pp. 257-85; H. KELLER, *Oberitalienische Statuten als Zeugen und als Quellen für den Verschickungsprozess im 12. und 13. Jahrhundert*, in « *Festschrift für die Studien* », 22 (1988), pp. 286-314; V. PIERGIANNI, *Statuti e riformatori*, in *Città e comunità. Libro, scrittura, documento, Atti del convegno - Genova 8-11 novembre 1988* - Genova 1989, pp. 79-98; Id., *Lo statuto: lo specchio normativo delle identità cittadine*, in *Gli statuti dei comuni e delle corporazioni in Italia nei secoli XII-XVI - mostra della raccolta della Biblioteca del Senato* - Roma 1995, pp. 13-19. Offrono un puntuale quadro dei risultati ottenuti dalla storiografia (giuridica e non) con riferimento agli statuti ed interessanti valutazioni: G.S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione degli statuti, con particolare riferimento al Piemonte*, in « Archivio Storico Ticinese », XXXIII (1995), pp. 261-88; U. SANTARELLI, *Lo statuto redattivo*, in « Archivio Storico Italiano », CLI (1993), pp. 519-27; Id., *Riflessioni sulla legislazione statutaria d'Italia*, in « Miscellanea storica della Valdessa », LXXXVII (1981), pp. 143-47.

feudali, principati, Chiesa, corporazioni, giuristi)⁶. I casi di invalidità che emergono dai testi degli statuti di Torino presi in esame offrono, al proposito, uno « spaccato » di un certo interesse del diritto vigente ed applicato nella *civitas*⁷, in rapporto con altri ordinamenti operanti nel ricco universo giuridico medievale.

Nell'analisi delle disposizioni statutarie si procederà per affinità di materia: si cercherà, poi, di far emergere i tratti comuni tra le diverse invalidità analizzate, e - se possibile - si metteranno in evidenza differenze e tratti comuni tra le diverse fattispecie ed i differenti casi di invalidità⁸ individuati negli statuti torinesi.

⁶ P. GROSSI, *Alla ricerca dell'ordine giuridico medievale*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXVII (1994), pp. 5-26; Id., *L'ordine giuridico...* cit., pp. 223-29; M. CARAVALE, *Gli ordinamenti...* cit., pp. 308-19 e 438-39.

⁷ L'organizzazione del Comune di Torino a cavallo tra il XIII ed il XIV secolo vedeva a capo della città un vicario scelto dal conte insieme ad un giudice per la funzione giurisdizionale. Vi era poi l'assemblea generale composta da tutti i capi famiglia, un consiglio maggiore (Credenza) formato di 60 membri vitalizi. Vi era infine un consiglio minore formato da 20 (poi 24) membri, ed a capo dell'amministrazione finanziaria un massaro. Cfr. D. BRIZZARI, *Gli Statuti...* cit., pp. XVI-XXII e G. SERGI, *Intenzioni...* cit., pp. 15-20. Sull'argomento si veda infine il recente volume di A. BARBERO, *Un'oligarchia urbana. Politica ed economia a Torino fra Tre e Quattrocento*, Roma 1995, pp. 17-41.

⁸ La terminologia a cui solitamente ci si riferisce in tema di nullità ed invalidità (*inesistenza, invalidità, inefficacia, nullità, annullabilità, sanatoria, ecc.*) risale all'elaborazione della Pandettistica tedesca. L'invalidità e l'inefficacia costituiscono categorie distinte. Costituiscono, invece, tipi diversi nell'ambito della stessa categoria di invalidità la nullità e l'annullabilità. L'annullabilità è invalidità sanabile per prescrizione dell'azione. L'azione di nullità è, al contrario, imprescrittibile. Cfr. il classico volume di B. WINDSCHEID, *Diritto delle Pandette*, trad. it. a c. C. FADDA - P.E. Bensa, Torino 1904, I, pp. 264-71.

Per quanto riguarda il periodo del tardo diritto comune si vedano soprattutto i trattati seguenti: S. VANZIO, *Tractatus de nullitatibus*, Venetis 1581; B. ALTAMANO, *Tractatus de nullitatibus*, Venetis 1720; F. DE FRANCINIS, *Praxis criminalis nullitatum ad defensam reorum*, Neapoli 1711. Il diritto comune dell'epoca medievale non offre alcuna opera specifica in materia di invalidità.

Sul tema dell'invalidità nel diritto intermedio si può fare riferimento ai non recenti lavori di: E. FINZI, *Studi sulle nullità del negozio giuridico*, Bologna 1920, pp. 53-65; L. RAGGI, *La restitutio in integrum nella cognito extra ordinem. Contributo allo studio dei rapporti tra diritto pretorio e diritto imperiale in età classica*, Milano 1965, pp. 242-80; G. RENARD, *L'idée d'annulabilité chez l'interprète des droits romain au moyen âge*, in « Nouvelle Revue historique de droit français et étranger », XXVII (1903), pp. 214-49, 327-64; G. ZANI, *L'evoluzione storica dogmatica dell'odierno sistema dei vizi del volere e delle relative azioni di annullamento*, in « Rivista italiana per le scienze giuridiche » (1927), pp. 359-407. Spunti interessanti si trovano anche nelle seguenti trattazioni generali: A. BETTINI, *La restitutio in integrum processuale nel diritto canonico. Profili storico-dogmatici*, Padova 1994; M. BRUTTI, *Innullabilità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano 1972, pp. 560-73; S. CARROLI, *Iniquitas rei. Studi preparatori sui contratti rescindibili nell'età del diritto comune. I i casi di rescissione*, in « Annali della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli Studi di Perugia », 2 (1974), pp. 95-204; Id., *Rescissione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, pp. 143-47.

Nel complesso gli statuti del Comune di Torino si presentano come una raccolta alluvionale di norme, caratterizzata da una certa organizzazione, ma senza una precisa organicità. Lo statuto non è un codice e non è nemmeno un'opera dottrinale. L'intervento del compilatore statutario non è un intervento particolarmente raffinato; egli non si preoccupa molto di sistematizzare le norme o di armonizzare i concetti, anche in materie complesse quali quelle aventi attinenza con l'invadibilità giuridica⁹. Il tentativo di ricostruire con un certo ordine le disposizioni in materia di invadibilità presenti negli statuti di Torino è il frutto del presente lavoro. Tale intento non era, evidentemente, quello che mosse il legislatore statutario, ma ha comunque — mi pare — una sua ragionevolezza.

Le norme statutarie, infatti — in primo luogo —, comunque fossero nate, sono state applicate ed utilizzate per secoli nella loro integralità e considerate per secoli in modo abbastanza omogeneo¹⁰.

Milano 1988, pp. 933-66; A. MASI, *Nullità (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Torino 1978, pp. 859-66; S. TONDO, *Invalidità ed inefficacia nel negozio giuridico*, in *Novissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1962, pp. 994-1003. Per il diritto romano, con qualche riferimento anche al diritto medievale: L.M.A. DI CESSARÉ, *Luca ed ombre dell'invadibilità negoziale (Considerazioni storiche)*, in «Vita notarile», 1986, pp. 1443-47; G. DI PAOLA, *Contributo ad una teoria della invadibilità e della inefficacia in diritto romano*, Milano 1966; A. MASI, *Il negozio "utile" o "inutile" in diritto romano*, Milano 1966; O. ROBERTA, *La nullitas del acto jurídico*, Roma 1964, in specie pp. 123-358, che offre, oltre all'analisi delle fonti romanistiche, un ampio quadro di quelle canonistiche dei primi decenni del XX secolo. Inoltre, per una precisazione sull'attuale significato dei concetti di invadibilità, nullità, inefficacia, ecc., cfr. fra i molti: R. CAVANNA, *L'inesistenza dell'atto amministrativo*, Torino 1990, pp. 1-85 (contenente anche alcune considerazioni di carattere storico); G. CONSO, *Il concetto e le specie di invalidità*, Torino 1955; P. GALLO, *Nullità e annullabilità in diritto comparato*, in *Digesto per le discipline privatistiche-Settore civile*, XII, Torino 1995, pp. 310-317; R. GUASTINI, *Validità*, in *Glossario a.c.* A. BELVEDERE, R. GUASTINI-P. ZATTI-V. ZENO ZANCOVICH, Milano 1994, pp. 47-60; F. MODUGNO, *Validità (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLVI, Milano 1993, pp. 1-44; O. ROBERTA, *op. cit.*, pp. 1-122; G. PASSAGNOLI, *Le nullità speciali*, Milano 1995; R. SACCO, *Nullità e annullabilità*, in *Digesto per le discipline privatistiche-Settore civile*, XII, Torino 1995, pp. 293-310; R. TOMMASINI, *Invalidità (diritto privato)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIII, Milano 1972, pp. 574-98.

Nel corso del presente lavoro si utilizzerà, di preferenza, il termine di invadibilità (come termine generico), utilizzando i termini di nullità e di annullabilità come contrapposti indicati gli specifici e differenti modi d'essere dell'invalidità.

⁹ Caso emblematico è la normativa sul trattamento degli stranieri. Ad una prima disposizione viene fatta una aggiunta successiva con contenuto ben diverso dalla prima; le due norme comparate entrambe negli statuti del 1360: D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., pp. 42 e 98, cfr. *infra*, par. 6.

¹⁰ C. MONTANARI, *Gli statuti...*, cit., pp. 103-34.

In secondo luogo, d'altra parte, nell'ambito specifico dell'invalidità non si registrano grandi antinomie né contraddizioni; certi concetti erano radicati nella cultura giuridica dell'epoca ed i compilatori dello statuto non hanno fatto altro che rifarsi ad essi: lo statuto, per quanto forzoso e disorganico fosse, si è portato dietro per secoli tracce del patrimonio della cultura giuridica medievale¹¹. L'analisi delle disposizioni statutarie in tema di invalidità rappresenta in tal senso il tentativo di cogliere il riflesso nello specchio dello statuto di quanto il mondo giuridico aveva elaborato (e stava elaborando) in materia di invalidità.

Se anche nel corso del tempo gli estensori delle singole norme poi confluite nello statuto erano mutati, essi ragionavano pressoché allo stesso modo, attingendo tutti dalla medesima cultura giuridica. Lo statuto si pone, dunque, come testo disorganico e non omogeneo, in cui, però, affiora continuamente l'unitarietà profonda della cultura giuridica medievale, che permea dal profondo le più diverse espressioni normative del diritto proprio.

2. Nullità delle disposizioni emanate contro la «libertà» della Chiesa¹²

Il frammento contenente le riforme statutarie torinesi del 1258 presenta già alcune disposizioni significative: si tratta di una serie di delibere assunte dagli organi comunali (in accordo con le autorità ecclesiastiche, come si vedrà) allo scopo di cassare dagli statuti talune disposizioni precedenti — e modificarne altre — ritenute invalide perché in contrasto con i diritti della Chiesa e la condizione degli ecclesiastici. L'analisi della cassazione e della cancellazione delle norme statutarie in questione offre un interessante squarcio dei rapporti tra Comune e Chiesa in pieno Duecento e permette di svolgere talune riflessioni in materia di invalidità ed inefficacia delle disposizioni statutarie.

¹¹ Per una sintesi precisa cfr. fra i moltissimi A. CAVANNA, *Il ruolo del giurista nell'età del diritto comune. Un'occasione di riflessione sull'identità del giurista di oggi*, in «Studia et Documenta Historiae et Iuris», XLIV (1978), pp. 95-138.

¹² Sul significato del concetto di «libertas Ecclesiae» nel diritto medievale si può far riferimento allo specifico lavoro di M. GOMINO CAUSA, *Aspetti giuridici della libertà della Chiesa*, Torino 1957, in particolare, dedicate all'analisi storica sono le pp. 7-41. L' A. sottolinea che la «libertà» ecclesiastica «si concreta in un sistema di libertates Ecclesiae, o più jura libertatis Ecclesiae ben distinti e distinguibili fra loro», *op. cit.*, p. 28. Sulla stessa linea anche S. MOCH ONORRY, *Ecclesiastica libertas nei concordati medievali (da Worms a Costanza 112-1418)*, in *Chiesa e Stato. Studi storici e giuridici per il decennale della conciliazione tra la Santa Sede e l'Italia*, Milano 1939, pp. 95-113.

Il frammento in questione — come già accennato — è un rogito notarile, redatto su richiesta delle autorità ecclesiastiche torinesi, allo scopo di autenticare la riforma, approvata nel 1258, di una serie di rubriche statutarie precedenti già redatte, in contrasto con la *libertas Ecclesiae*. Il testo inizia — dopo le formule di approvazione di rito — con l'ordine del giorno della seduta consiliare torinese:

In plena maiori credencia civitatis Taurinensis petierunt consilium dominus Homobonus iudex et dominus Amaldus miles vicarii domini Iacobi de Gorgano potestatis Taurini super capitulis et statutis civitatis Taurini factis contra clericos et libertatem Ecclesie a predicta credencia scilicet¹³ quod non liceat alicui consulare contra capitulum seu reformationem alias factam seu etiam contra voluntatem potestatis et qui contra consuleret vel faceret vel si parita forent inde facta non valeant¹⁴.

A difesa dell'integrità delle prerogative ecclesiastiche vengono poste due barriere. Prima di tutto una preclusione assoluta di proporre modifiche al deliberato statutario in questa materia. In secondo luogo si stabilisce che siano nulle le eventuali deliberazioni assunte in violazione del divieto statutario. La norma in questione è una disposizione

¹³ La pergamena presentava, in tale rigo, una lacerazione ed era pertanto illeggibile. Gli autori dell'edizione del testo — Borghezzo e Fasola — hanno colmato il vuoto con « salvo antiche edizioni ottocentesche, il Chiuso ed il Peyron — hanno colmato il vuoto con « salvo quod ». Mi pare di dovere, più in aderenza al contesto, indicare « scilicet ». In effetti, l'integrazione del testo con « salvo quod » sembra arbitraria e non rispondente al contesto in cui si inserisce, oltre che diversa dal formulario usuale della redazione delle delibere comunali (contenente l'ordine del giorno e le delibere delle sedute del Consiglio del Comune): pare molto più rispondente, sotto ogni aspetto, una integrazione testuale con « scilicet » anziché con « salvo quod ». Se si segue tale interpretazione, il significato del capitolo è facilmente determinabile secondo quanto si è detto. Se invece si volesse seguire la precedente integrazione si avrebbe un inciso nel testo (« salvo quod ... potestatis ») indicante la presenza di qualche soggetto in grado di proporre validamente modifiche dei deliberati in senso contrario alla *libertas Ecclesiae*, il che è più difficilmente accreditabile, oltre che con il senso complessivo della delibera, anche con l'accordo generale intervenuto su tali questioni (cfr. *infra*). Per quanto riguarda, però, l'ultima parte del deliberato, che qui preme analizzare, il suo significato comunque non muta, contenendo sempre la previsione generale dell'invalidità delle proposte di delibera e delle delibere eventualmente assunte dal consiglio in contrasto con la *libertas Ecclesiae*.

L'edizione del Chiuso sta in T. CHIUSSO, *La Chiesa in Piemonte*, Torino 1887, I, pp. 314-17; quella del Peyron è contenuta nella raccolta di manoscritti autografi dell'abate piemontese, B. PEYRON, *Canonici*, I, pp. 331-38, conservata presso l'Archivio arcivescovile di Torino (G. 4/1).

¹⁴ G. BORGHETTO-C. FASOLA, *Le carte...* cit., p. 112.

generale, per così dire programmatica, volta a salvaguardare non solo per il presente, ma anche nel futuro, le prerogative ecclesiastiche a Torino. Gli statuti emanati in contrasto con il principio della *libertas Ecclesiae* saranno considerati nulli di pieno diritto ed inapplicabili¹⁵; essi sono da considerare invalidi anzitutto perché emanati dall'autorità comunale in modo assolutamente illegittimo. Si ragiona nell'ottica che al Comune manchi del tutto, in materia di stretta competenza dell'autorità ecclesiastica, il potere di legiferare. Il limite posto dal diritto generale allo *ius statutandi* in tali materie è un limite invalicabile¹⁶, che configura un difetto assoluto di competenza del Comune in materia di « libertà » ecclesiastiche. La violazione di tali regole rappresenta violazione al diritto divino essendo, per diritto divino, stabilito il principio dell'intangibilità della *libertas Ecclesiae*¹⁷. In via generale le delibere

¹⁵ Quando ci si riferisce a norme e disposizioni statutarie, e non ad atti di disposizione privati, per indicare il concetto della non efficacia giuridica, mi sembra di potere utilmente utilizzare, per meglio specificare la valenza collettiva (pubblicistica) dell'inefficacia, anche il termine « inapplicabilità ».

¹⁶ Sul tema vastissimo del significato del diritto naturale nel Medio Evo e dei suoi rapporti con il diritto positivo, oltre all'opera classica di R. W. CARLYLE-A. J. CARLYLE, *Il pensiero politico medievale*, Bari 1956, ed. it. a c. L. FARO, I, pp. 313-565, cfr. P. BELLINI, *L'obbligo da promessa con oggetto temporale nel sistema canonistico classico. Con particolare riferimento ai secoli XII e XIII*, Milano 1964, pp. 100-104; P. G. CARON, « *Aequitas* » romana, « *Misericordia* » patristica ed « *Epicheia* » aristotelica nella dottrina decretalistica del ducento e del trecento », in « *Studia Gratiana* », XIV, pp. 307-47; E. CORTESI, *Legge di Dio e legge umana. Problemi di diritto medievale*, in *L'elaborazione del sapere tra IX e XIV secolo: esperienze nel mondo arabo e nell'area italiana*, Atti del Convegno — Palermo 2-4 dicembre 1992 —, Roma 1994, pp. 53-63; G. FASSÒ, *Storia della filosofia del diritto*, I, *Antichità e Medioevo*, Bologna 1966, pp. 225-308; U. GUALAZZINI, « *Natura iustitiae Deus* », in *Studia Gratiana*, III, pp. 412-24; S. PIVANO, *Stato e Chiesa negli statuti comunali italiani*, in *Scritti minori di storia e storia del diritto*, Torino 1965, pp. 293-332; A. SOLMI, *Alberto da Gandino e il diritto statutario nella giurisprudenza del XIII secolo*, in *Contributi alla storia del diritto comune*, Roma 1937, nello specifico pp. 385-401, già in « *Rivista italiana per le scienze giuridiche* », XXXII (1901), pp. 128-202; P. VACCARI, *Teologia e diritto canonico nel XIII secolo*, in *Scritti di storia delle fonti del diritto*, Milano 1960, pp. 45-57, già in *Scritti in onore di Costantino Ferrini*, I, Milano 1947.

¹⁷ Occorre, alla luce delle fonti dottrinali, osservare il regime degli atti compiuti in violazione del diritto divino. Si veda, tra tutti, ALBERTO DA GANDINO, *Questiones statutorum*, a c. E. SOLMI, in *Biblioteca iuridica Medii Aevi*, III, Bononiae 1901, p. 159; « *De statuto factio contra ius*. Sed pone quod civitas fecit statutum contra ius: numquid valeat tale statutum? Dic quod si est contra ius naturale non valeat, quia iura naturalia sunt immutabilia. Si autem est contra ius civile, videtur quod teneat: ff. *De iustitia et iure* l. *Omnes* (D. 1.1.9). E contra videtur quod non, quia soli imperator licet ut C. *De legibus* l. *fin* (C. 1.14.11). Sed dic quod preferatur prima solutio, et dic ut notatur ff. *De legibus et sententiarum consultis*, l. *De quibus* (D. 1.3.32) in fine », citato, tra gli altri, da U. SANTARELLI, *Ius commune e iura pro-*

statutarie assunte in contrasto con la *libertas Ecclesiae*, secondo la mentalità dell'epoca, sono invalide perché emanate in violazione dei cardini giuridici inderogabili dell'ordinamento medievale. In tali materie, però, lo *ius statuenti* difetta in modo assoluto di competenza. In ambito ecclesiastico appare, al più, legittima la legislazione statutaria che si conformi ai principi generali o che riproduca tratti della legislazione generale in materia¹⁸. Le prime righe del testo delle riforme statutarie del 1258 espongono quindi in via generale i criteri obbliganti per la futura legislazione statutaria; il prosieguo espunge poi puntualmente dagli statuti tutte le norme precedentemente emanate in contrasto con i principi della «libertà» ecclesiastica. Si tratta di una riforma di carattere generale deliberata dal Consiglio del Comune torinese, sulla base – si può ipotizzare – di un accordo di massima raggiunto con le autorità della Chiesa di Torino in un periodo storico nel quale le prerogative ecclesiastiche, dopo la morte di Federico II, venivano ribadite con forza nei confronti delle autorità civili. Le disposizioni che vengono cancellate – come si vedrà nello specifico – avevano avuto una certa applicazione a Torino anche se, secondo gli schemi generali, rientravano fra le disposizioni *contra ius divinum* (come tali nulle *ipso iure*). Tale principio generale della nullità degli atti giuridici contrari al diritto divino non viene mai negato dalle autorità comunali; ciò su cui si discute è se

prima: strumenti teorici per l'analisi di un sistema, in *Studi in memoria di M.E. Viora*, Roma 1989, pp. 642-44, pubblicato anche in «Rivista di storia del diritto italiano» LXII (1989), pp. 417-28 (l'intero articolo), che interpreta il passo in questione come indicante l'insistenza delle norme statutarie in contrasto con il diritto divino-naturale.

In secondo luogo si deve rilevare che le disposizioni in materia di *libertas Ecclesiae* rientrano nei precetti di *ius divinum*. Le fonti, al proposito, sono concordi: si veda, ad esempio, C. XXXIII, qu. 8, c. 22 per quanto riguarda le immunità; X, II, 2, 9 per la giurisdizione; X, III, 30, 17 sulle decime a favore della Chiesa. Si veda, al proposito, S. PIVANO, *Stato e Chiesa... cit., passim*.

La nullità degli atti giuridici contrastanti con il diritto divino (indicato frequentemente nelle fonti con l'espressione generica *ius naturale*) è accolta in linea generale dalla dottrina civilistica e canonistica: si vedano, al proposito, F. CALASSO, *Medio evo del diritto...* cit., pp. 487 ss, per quanto riguarda i civilisti; P. BELLINI, *op. cit.*, pp. 90-100 con particolare riguardo alle fonti canonistiche; ha invece affrontato il tema degli atti imperiali *contra ius divinum*, U. NICOLINI, *La proprietà, il Principe e l'espropriazione per pubblica utilità. Studi sulla dottrina giuridica intermedia*, Milano 1940, pp. 179-216. Sul tema cfr. anche M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici...* cit., pp. 513-18 e P. GROSSI, *L'ordine...* cit., pp. 120-25.

¹⁸ Per un inquadramento generale dei problemi legati alla ricezione delle norme giuridiche cfr. U. SANTARELLI, *Ricezione (premessi storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXIX, Milano 1988, pp. 58-68.

nei singoli casi determinate disposizioni rientrino o meno nei canoni inderogabili del diritto divino stesso, la cui violazione comporta naturalmente la nullità *ipso iure* delle disposizioni contrastanti¹⁹.

Le disposizioni in questione verranno di seguito esaminate nel dettaglio cercando di cogliere le peculiarità ed i caratteri dei vizi che le contraddistinguono. L'aggiunta statutaria del 1258 stabilisce per ognuna delle norme da cancellare l'esplicita menzione dell'abrogazione attraverso l'imposizione dei termini «cassetur, cancellentur...» e, in più, a volere evitare equivoci interpretativi, la riproduzione integrale della disposizione abrogata. In alcuni casi la riforma non abroga semplicemente il capitolo precedente, ma ne opera una sostituzione con una nuova disposizione conforme ai canoni generali ed accettata dall'autorità ecclesiastica.

Il primo capitolo statutario che risulta cassato è quello che rimuove i cittadini torinesi dall'obbligo del pagamento delle decime ecclesiastiche²⁰. La cancellazione avviene «in concordia», cioè a seguito di un accordo. Si noti, al proposito, che tale espressione assume qui due significati differenti: in questa prima rubrica indica l'unanimità dell'ordine tra i membri del Consiglio del Comune; in seguito, invece, fa riferimento all'accordo intervenuto tra le autorità comunali e l'autorità ecclesiastica²¹. Ne consegue che tali accordi intercorsi tra il Comune ed una entità esterna non possono essere mutati unilateralmente. Il le-

¹⁹ M.A. БЕНДЕТТО, *Статии...* cit., p. 390.

²⁰ «In reformatione cuius consilii facta partia fuerunt in concordia et placuit maioribus partibus capitulum factum super decimis cancellatur, quod capitulum scriptum est in prima carta secundum quod inferius continetur», G. ВОЖЕНЕЦКО-С. ФАСОЛА, *op. cit.*, p. 112.

A proposito del diritto di decima occorre notare che «non bisogna confondere le norme di diritto divino con quelle di diritto positivo; non bisogna confondere insomma la decima con l'esercizio della decima. Ogni difficoltà si elimina però quando si tenga per certo che la decima, come diritto, è regolata dal *ius divinum*, mentre l'esercizio del diritto di decima è sottoposto alle norme del *ius humanum*» (M. ФЕРАВОСКИ, *Il diritto di decima*, Padova 1943, pp. 18-19).

²¹ I chierici non facevano, di regola, parte della cittadinanza. Essi rappresentavano un corpo estraneo all'ordinamento comunale con cui l'*universitas* cittadina poteva, del caso, accordarsi. Cfr. al proposito il caso di Ivrea (in G.S. ПЕНЕ УДАРИ, *Статии...* cit., p. 230): «... ut scilicet et notum sit omnibus ipsam personam non esse subditam comuni Ypotregie») in cui i chierici dichiaravano di fronte a magistrato comunale la loro appartenenza all'ordine sacro, venendo così ad essere esenti dalla soggezione a determinati obblighi imposti ai cittadini. Si vedano, inoltre, le puntuali riflessioni sul tema di R.W. CARLUPE-J. CARLUPE, *Il pensiero...* cit., pp. 388-403 e S. PIVANO, *Stato e Chiesa...* cit., *passim*.

gislatore statutario si trova, dunque, sottoposto a due vincoli: da un lato il diritto divino (esterno al legislatore stesso e per esso sempre vincolante) e dall'altro (limite interno autonomamente fissatosi dal Comune) la decisione assunta dal Consiglio stesso per il futuro di rendere impossibile la proposta di modifica della disposizione approvata in seguito all'accordo raggiunto con la Chiesa torinese: ne consegue che « non licet alicui consulere contra capitulum... ». Legiferare — o anche solo proporre di legiferare — in contrasto con tali limiti implica necessariamente l'invalidità delle decisioni assunte.

La seconda norma da cancellare riguardava gli obblighi rispetto al Comune a cui erano assoggettati i beni ecclesiastici²². Si stabilisce che i chierici non debbano pagare annualmente fitti e censi. L'accordo con l'autorità ecclesiastica non è volto solo alla cancellazione della vecchia norma, ma anche all'inserimento di una nuova disciplina della materia (conforme, si rileva nel testo, ad un accordo già intercorso in precedenza). Inoltre, a difesa del nuovo accordo, viene espressamente stabilita l'invalidità di proporre modifiche ai capitoli testè approvati. Si stabilisce, ancora, l'invalidità delle eccezioni concesse, sia con riguardo alle situazioni future che alle fattispecie passate:

parabola inde data si data fuerit pro non data habeatur et habeat locum tam de preterito tempore quam de futuro omni tempore.

Terzo capitolo che viene in parte cancellato è quello contenente la disposizione che permetteva alle autorità comunali di non rendere giustizia agli ecclesiastici²³. Il testo viene parzialmente cassato, in accordo con gli ecclesiastici, ed integrato da una nuova disciplina. Va notato che la riforma prevede espressamente la garanzia per la giurisdizione ecclesiastica della quale si troverà previsione detagliata negli statuti del 1360²⁴.

La quarta norma viene ad essere cassata ed emendata nella sua totalità²⁵. Si tratta della disciplina che imponeva ai beni immobili dei

²² G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *Le carte...*, cit., p. 113.

²³ G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, p. 114.

²⁴ Cfr. D. BIZZARRI, *Gli statuti...*, cit., p. 118, rubrica CCLXXVI «*De questionibus movendis inter laycum ex una parte et clericum ex alia, qualiter dominus episcopus requiratur*».

²⁵ G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, pp. 114-15.

chierici di essere assoggettati all'estimo comunale, allo stesso modo dei beni dei laici. Viene però stabilito che tutti i chierici debbano giurare di non accettare donazioni di beni laici in frode al fisco. Nonostante il divieto di deliberare in materia ecclesiastica, viene quindi stabilito ugualmente un limite alle prerogative dei chierici. Sembra potersi stabilire che tali atti in frode alla legge siano nulli (o almeno inefficaci rispetto alle ragioni del fisco). Si precisa, inoltre, che i chierici possono anche essere assoggettati a scomunica *ex sententia* dal vescovo nel caso accostano all'atto simulato²⁶, ciò fa presumere l'accordo delle autorità ecclesiastiche su tale disposizione.

In materia possessoria, quinto capitolo, non è stabilita la cancellazione del testo precedente, ma si provvede alla nomina di una commissione di quattro chierici per formulare un testo da sottoporre all'approvazione delle autorità comunali²⁷. Non c'è formale abrogazione, ma si pongono le basi per una concorde riforma della materia. La disciplina precedente non sembra essere invalida, in contrasto con il diritto divino, ma semplicemente inidonea o inopportuna, tale da doversi provvedere ad una semplice riforma, per lo più differita nel tempo.

Un sesto capitolo²⁸ accoglie negli statuti persino una richiesta fatta dai chierici affinché la perdita di determinati *instrumenta* probatori non venisse considerata rilevante ai fini della validità delle pretese ecclesiastiche²⁹.

La delibera successiva³⁰ contiene, invece, un'altra affermazione generale, che stabilisce la nullità *ipso iure* e la cassazione di tutti gli ulte-

²⁶ Sulla simulazione nel diritto medievale interessanti osservazioni sono contenute nella tesi di laurea di Giovanni Pugliese, *Studio sui negozi simulati nel diritto romano e nel diritto italiano*, discussa nell'Università di Torino nel 1935.

Il testo dell'emendamento in questione è il seguente: «*Emendatum est hoc modo quod dominus clericus seu episcopus faciat iurare super evangelis omnes clericos quod non recipient vel defferent aliqua de bonis lycorum propter quod talles vel collecta communis diminuantur et quod ex nunc ferat in quolibet clericum sententiam excommunicationis (sic) qui contra facerent*» (G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, p. 115).

²⁷ G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, p. 115.

²⁸ G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, p. 115.

²⁹ Il caso non doveva essere infrequente nella società dell'epoca se si pensa che nel suo non ampio commento all'Autentica *Cassa et irrita*, Bartolo vi si sofferma: «*Debitor ex instrumentum, licet habet instrumentum quietationis, potest tamen petere illud instrumentum cassari de originali*», BARTOLO, *Commentaria in Primam Codicis Partem*, ad C. 1.2.12.7 Auth. *Cassa et irrita*, Venetiis 1602.

³⁰ G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, pp. 115-16.

rioni capitoli statutari (elencati o non elencati nel seguito del testo) contrari alla «libertà» degli ecclesiastici ed ai beni dei chierici:

*Item fuerunt in concordia quod alla capitula facta contra libertatem ecclesie et clericorum omnia sint cassa et vana*³¹.

Anche qui la delibera è frutto di un accordo. Nel seguito della delibera³² si cassa, ritenendolo nullo, il capitolo che aveva dichiarato prescritti i crediti sorti *ex causa mutui* nei 18 anni precedenti (dal 1240 dunque), ove non fosse stata intentata l'azione da parte del creditore, laico o ecclesiastico, purchè il debitore fosse un cittadino torinese. Si stabilisce, in secondo luogo, che la prescrizione non corra per i periodi in cui i pubblici documenti redatti a favore degli ecclesiastici siano stati smarriti. Tali documenti prima smarriti, ma ora ritrovati, avevano perduto il loro valore e le sentenze dichiarative della loro invalidità erano considerate non più appellabili; riacquistano ora validità *ex lege*. Ancora, risulta cassata la rubrica statutaria che obbligava i monaci e gli stranieri fattisi attori in una causa intentata contro cittadini torinesi a dare pegno o idonea fideiussione per il pagamento delle eventuali spese processuali. L'efficacia della riforma viene fatta retroagire anche per le liti ancora pendenti.

Il frammento statutario presenta poi l'indicazione di una serie ulteriore di norme cassate dall'accordo degli statutari torinesi con l'autorità ecclesiastica³³. Il loro testo non è però dato conoscere; infatti il manoscritto era a questo punto quasi completamente lacero da non permettere una trascrizione completa, tranne per la parte in cui è riprodotta (ed è stata integralmente trascritta) la norma che aveva previsto la soggezione a bando³⁴ perpetuo per gli ecclesiastici che non avessero consentito l'assoggettamento dei propri beni ai tributi cittadini. Tale norma viene totalmente cassata dalla riforma statutaria.

Nel complesso la riforma degli statuti torinesi risalente al 1258 opera

³¹ G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, p. 115.

³² G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, p. 115.

³³ G. BORGHEZIO-C. FASOLA, *op. cit.*, pp. 116-17.

³⁴ Sui differenti significati del termine «bando» nell'ambito della civiltà comunale cfr. (con talune divergenze interpretative) C. GHISALBERTI, *La condanna al bando nel diritto comune*, in «Archivio giuridico Filippo Serafini», CLVIII (1960), pp. 3-75 e D. CAVALLA, *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*, Milano 1978, *passim*.

una generale cancellazione di tutti i capitoli precedentemente emanati dal Comune in contrasto con le prerogative ecclesiastiche. L'abrogazione deriva dall'accordo intervenuto tra il Comune e le autorità ecclesiastiche, ma configura una abrogazione di norme considerate nulle per contrasto con il diritto divino. Non si tratta di una eliminazione di disposizioni meramente inopportune, superate o inadatte, ma della cancellazione di disposizioni intrinsecamente invalide perché viziate nel contenuto. L'abrogazione dei capitoli statutari operata dalla riforma del 1258 pone fine (in tutto o in parte) all'operatività di una norma, alla sua efficacia ed alla sua applicabilità, accettandone la nullità. Le norme in questione si presentano radicalmente invalide, nulle di pieno diritto perché viziate da un punto di vista del contenuto (sono in contrasto con il diritto divino) e perché poste in essere da un soggetto giuridico incompetente nella materia in questione. L'abrogazione in tali casi deve operare *ex tunc* (non *ex nunc*). Configurandosi l'invalidità per contrasto con il diritto divino insanabile ed assoluta la dichiarazione di invalidità ha efficacia dichiarativa e non costitutiva della invalidità stessa³⁵. Allo stesso regime di invalidità sono sottoposte le norme che in futuro potranno essere approvate in contrasto con i principi del diritto divino³⁶.

I capitoli abrogati avevano rappresentato un tentativo di limitare le

³⁵ Si può rilevare una consonanza significativa con il regime della nullità dell'istituto del matrimonio canonico. Essendo anch'esso un istituto regolato da principi appartenenti al diritto divino la dichiarazione atta a rilevarne la nullità opera *ex tunc* ed ha valore meramente dichiarativo. Per una panoramica puntuale del tema, anche in prospettiva storica, si vedano, tra i moltissimi: P. CROTTI, *Invalidità (diritto canonico)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXII, Milano 1972, pp. 622-25; P. FEDALE, *L'essenza del matrimonio canonico*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza. Università degli studi di Perugia», 2 (1974), pp. 427-50; P. MONETA, *Nullità del matrimonio canonico*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano 1978, pp. 940-50; R. NAZ, *Matriage en droit occidental*, in *Dictionnaire de droit canonique*, VI, Paris 1957, pp. 740-88; G. OLIVERO, *Appunti sulla invalidità in diritto canonico*, Torino 1946, O. ROBLEDA, *La nulidad...* *cit.*, pp. 117-86.

³⁶ Sull'argomento va, ancora, riportata l'osservazione di Carlo Ghisalberti, secondo cui la dottrina «aveva previsto un caso solo in cui non vi era bisogno di ricorrere alla citazione: quando il notorio è diretto a fare cessare l'efficacia di un atto considerato ingiusto, come quello che risulta da uno statuto dichiarante alcunchè contro la *libertas Ecclesiae* o lo *ius divinum*. In questo caso la citazione non è necessaria, in quanto la sentenza avrà una efficacia meramente dichiarativa, tendendo a fare risaltare la notoria illiceità di tale statuto o di tale atto», C. GHISALBERTI, *La teoria del notorio nel diritto comune*, in «Annali di storia del diritto», I (1957), p. 448. Sul notorio nel diritto medievale cfr. anche R. BERTOLINO, *Il notorio nell'ordinamento giuridico della Chiesa*, Torino 1965.

prerogative ed i privilegi della Chiesa nell'ambito del Comune, senza peraltro riuscire a conservare per molto tempo i successi raggiunti. Dopo un periodo (a cavallo del passaggio fra XII e XIII secolo) in cui vescovo e Comune avevano retto insieme la città di Torino, nel 1226 il Comune di Torino aveva aderito alla lega lombarda mentre il vescovo si era posto per un certo tempo dalla parte dell'Imperatore Federico II; è questo il periodo di maggiori contrasti fra Comune e Chiesa, periodo a cui risalgono, probabilmente, le leggi limitatrici della *libertas Ecclesiae*. Ora, dopo la morte di Federico II si torna ad un accordo fra Comune e vescovo, anche se la dominazione di Torino ha ormai perso « il suo carattere misto, comunale ed ecclesiastico, che aveva consentito una forte egemonia territoriale »³⁷. Il testo statutario del 1258 — emanato nel nuovo clima di relativa concordia fra Comune e vescovo seguito al declino ed alla morte di Federico II — conferma le esenzioni dalle imposte e gli altri privilegi, che si era tentato di escludere nei confronti dei beni ecclesiastici. Si è ipotizzato, da parte della Bizzarri³⁸, che le norme abrogative citate siano state il frutto della mediazione operata dal nuovo signore della città, Tommaso II di Savoia, intesa ad ingraziarsi il favore della gerarchia ecclesiastica. Certo è, in ogni caso, che il potere del vescovo a Torino, nonostante i tentavi di limitazione operati ed anche grazie agli accordi con il Comune, non era mai venuto meno a partire dal X secolo fino all'inizio del XIII³⁹. Tommaso II si era venuto a trovare in un Comune caratterizzato da una radicata tradizione favorevole alla Chiesa, limitata solo per breve tempo durante il XIII secolo anche in corrispondenza con il periodo di maggior influenza nell'Italia settentrionale della politica di Federico II che, come si vedrà, nei primi anni del suo Impero aveva fortemente appoggiato le prerogative ecclesiastiche — poi sconsigliandole — nei Comuni italiani, e con cui per un certo tempo si era alleato il vescovo di Torino⁴⁰. La posizione del ve-

³⁷ G. SERGI, *Vescovi e Marchesi*, in *Storia illustrata*... cit., I, p. 99.

³⁸ Cfr. D. BIZZARRI, *Gli Statuti*... cit., pp. X-XII.

³⁹ « Il potere vescovile era caratterizzato da un vigore egemonico con notevoli carenze di formalizzazione: pur con tali carenze quel potere esprimeva consapevolezze di un'evoluzione istituzionale che gli consentiva, a differenza del secolo precedente, di esplicitare la propria candidatura ad un complesso controllo politico ecclesiastico dell'area settentrionale della diocesi ». G. SERGI, *Lungo la via francigena da Chambéry a Torino*, in « Bollettino storico bibliografico subalpino », LXXXVI (1979), p. 172.

⁴⁰ F. COGNASSO, *Storia di Torino*... cit., pp. 123-30.

scovo, peraltro, si era indebolita, poi, soprattutto a cavallo degli anni Quaranta del secolo ed è perciò probabile che le disposizioni ora formalmente abrogate risalgano a questo periodo, sempre che nel 1258 talune di esse non fossero già sistematicamente disapplicate. Una certa applicazione per un periodo di tempo l'avevano comunque avuta: il frammento riporta infatti il testo di una delibera che impone la *restitutio*⁴¹ di determinate prestazioni dovute illegittimamente sulla scorta dei capitoli abrogati:

*Teneatur potestas seu consules vel alii rectores qui pro temporibus fuerint in Taurino dare et restituere omnia dampna et expensas de rebus mobilibus vel immobilibus illius domini seu loci religiosi seu prelati qui contra fecerit illi civi vel civibus Taurini...*⁴²

I testi riportati offrono lo spaccato della riconferma dei privilegi e dei benefici a favore della Chiesa a Torino nel XIII secolo.

È una situazione che presenta, tra l'altro, analogie significative con le realtà di Vercelli⁴³ ed Ivrea⁴⁴ nel secolo XIII, dove i contrasti tra Chiesa e Comune si risolsero, pur dopo lunghe lotte, sostanzialmente a favore delle prerogative vescovili.

Inoltre, le disposizioni citate, a Torino, come a Vercelli ed Ivrea, possono mettersi in relazione per vicinanza di contenuti con alcune disposizioni imperiali di Federico II favorevoli alla « libertà », cioè ai

⁴¹ Si tratta dell'obbligo di restituire materialmente beni e denaro. Per analogia terminologica si può, inoltre, rilevare che la dottrina medievale prevedeva accanto ai rimedi dell'*actio* (o *querela nullitatis*) e della *exceptio nullitatis* il rimedio della *restitutio in integrum* allo scopo di rimediare alle situazioni giuridicamente e moralmente ingiuste. La *restitutio* si pone quale rimedio straordinario per quanto riguarda gli atti processuali, ma come rimedio esperibile in certi casi anche in via ordinaria per i vizi degli atti giuridici privati attribuiti all'errore, alla violenza ed al dolo. Secondo la linea interpretativa maggioritaria (soprattutto canonistica), però, la *restitutio* si riferisce ad atti giuridici validi, ma ingiusti, contrari ai canonici, però, la *restitutio* (o *actio nullitatis*) che è rimedio specifico contro gli atti invalidi. Si vedano: A. BERTINUCCI, *La restitutio*... cit., *passim*; P. CALAMANDREI, *La Casazione civile. Storia e legislazione*, Torino 1920, I, pp. 131-202, anche in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, VI, Napoli 1976; G. ZANI, *L'evoluzione*... cit., pp. 360-405.

⁴² G. BORCHEZZO-C. FASOLA, *op. cit.*, p. 113.

⁴³ P. G. CARON, *I limiti alla giurisdizione ecclesiastica negli Statuti medioevali di Vercelli*, in « Annali della Facoltà giuridica di Camerino », XXI (1954), pp. 223-61, ripreso in *La giurisdizione ecclesiastica negli statuti medioevali di Vercelli*, in *Atti del congresso storico vercellese - Vercelli 2-3 ottobre 1982*, Vercelli 1983, pp. 3-24.

⁴⁴ G. S. PENE VIDARI, *Statuti del comune*... cit., I, pp. XLVIII-L.

⁴⁵ G. DE VERCOTTINI, *Studi sulla legislazione imperiale di Federico II in Italia. Le leggi*

privilegi, della Chiesa. Come noto, infatti, proprio Federico II, su sollecitazione della curia romana, emanò, in occasione della sua incoronazione imperiale del 22 novembre 1220, una serie di provvedimenti destinati a limitare in tutto l'Impero (ma particolarmente in Italia) *lo ius statuendi* dei Comuni in materia di privilegi ecclesiastici. Le prime leggi della *Constitutio in Basilica Beati Petri* stabiliscono infatti la nullità di tutte le disposizioni statutarie che limitino in qualunque modo le prerogative della Chiesa. Le leggi federiciane, inoltre, sanzionano con pene pecuniarie e spirituali molto gravi quei magistrati comunali che non ottemperino all'obbligo di cancellare entro due mesi dagli statuti le disposizioni ritenute nulle. Analogamente nulli saranno gli statuti emanati in futuro contro la «libertà» della Chiesa.⁴⁵

del 1220, Milano 1952, *passim*. Cfr. pure G. MORELLI, *Giovanni De Vergottini e gli studi sulla legislazione imperiale: le leggi del 1220, in Bologna e la sua Università nel contributo di Giovanni De Vergottini. Atti del seminario di studi nel ventennale della scomparsa*, a c. R. BONINI con la collaborazione di M. CAVINA-A. ROSSI, Milano 1995, pp. 115-34. Dal testo della disposizioni federiciane i giuristi bolognesi hanno tratto le seguenti Autentiche: Legge I (obbligo di cassare gli statuti contrari alla *libertas Ecclesiae*), Autentica *Cassa et irrita* a C. 1.2.12; Legge II (divieto di sottoporre i beni ecclesiastici alle imposte comunali), Autentica *Item nulla* a C. 1.3.2; Legge III (condanna dei magistrati comunali inadempienti al foro ecclesiastico), Autentica *Statutus* a C. 1.3.32 (in calce a Nov. 79 e Nov. 83); Legge IV (diffesa del V (condanna della denegata giustizia), Autentica *Statutus* a C. 1.3.32; Legge VI (rappresaglia), Autentica *Gazaretos* a C. 1.5.19; Legge VII (ancora in materia di eresia), Autentica *Statutus* a C. 1.4.19 (prima parte), Autentica *Si vero* a C. 1.5.4 (seconda parte) ed Autentica *Credentes* pure a C. 1.5.4 (terza parte); Legge VIII (protezione dei naufraghi), Autentica *Navigia* a C. 6.2.18; Legge IX (protezione degli stranieri), Autentica *Omnes peregrini* a C. 6.59.10; Legge X (tutela degli agricoltori), Autentica *Agricultores* a C. 8.16. Su tale tema specifico cfr. il recente lavoro di F. LIOTTA, *Vicende bolognesi della «constitutio in Basilica Beati Petri» in vitam impendere magistero. Profilo intellettuale e scritti in onore dei professori Reginaldo M. Pizzoni O.P. e Giuseppe di Maria O.F.M.*, a c. D.J.A. GUTIERREZ, Città del Vaticano 1993, pp. 79-92. In generale sull'importanza delle leggi federiciane cfr. oltre all'opera di De Vergottini: M.A. BENEDETTO, *Statuti...* cit., p. 374; F. CALASSO, *Medio Evo...* cit., p. 476; G. FASOLI, *Aspetti della politica italiana di Federico II*, Bologna 1964, pp. 70-82; H. DULCHER, *Diritto imperiale e diritto regio nella Sicilia sveva*, in *Il "Iber Augustalis" di Federico II di Svevia nella storiografia*, a c. A.L. TROMBETTI BURDESI, Bologna 1987, pp. 305-24; F. GIUNTA, *La politica antiereticale di Federico II*, in *GUALAZZINI, Considerazioni in tema di legislazione statutaria comunale*, Milano 1958, pp. 43-44; A. PADOVANI, *L'Inquisizione del podestà. Disposizioni antieretiche negli statuti cittadini dell'Italia centro-setentrionale nel secolo XIII*, in «Clio», XXI (3-1985), pp. 352-56. Infine va ricordato che le norme imperiali di Federico II sono state recepite in modo pressoché integrale nelle Decretali di Gregorio IX: cfr. G. DE VERGOTTINI, *op. cit.*, pp. 168-69 e da ultimo F. LIOTTA, *op. cit.*, pp. 81-86.

Come ha dimostrato Giovanni De Vergottini⁴⁶, i provvedimenti imperiali in materia di *libertas Ecclesiae*, così come quelli in materia di repressione delle eresie sempre appartenenti alla medesima costituzione imperiale, riproducono fedelmente le decisioni dei concilii Laterano III (1179) e Laterano IV (1215). Le norme di Federico II, dunque, non sono originali, ma operano una recezione di normativa ecclesiastica in ambito temporale da parte della normativa imperiale, dichiarando su tale base la nullità assoluta (inesistenza) degli statuti in contrasto con i precetti imperiali⁴⁷ (che non sono disposizioni di diritto divino, naturalmente).

Le norme imperiali, oltre a dettare la disciplina specifica di alcune situazioni giuridiche particolari, stabiliscono un limite assoluto allo *ius statuendi* comunale in ambito ecclesiastico. Tutti gli atti contrari alla *libertas Ecclesiae* sono radicalmente nulli per difetto assoluto di competenza.

Le disposizioni federiciane non hanno avuto probabilmente una recezione ed una applicazione dirette nel Comune torinese. Risalgono infatti al 1220, quando non si hanno ancora tracce certe di una legislazione statutaria torinese. Per vedere quale sia stato, invece, l'influsso indiretto di tale normativa sugli statuti torinesi occorre procedere al confronto delle aggiunte statutarie presenti negli statuti e riformate in accordo tra Chiesa e Comune (disponendone la cassazione e dichiarandone la nullità) nel 1258 con il disposto della *Constitutio* imperiale. Emergono, al proposito, i seguenti risultati:

— Il principio generale della nullità delle norme statutarie in contrasto con la *libertas Ecclesiae*, e la conseguente necessaria cancellazione delle stesse dai testi statutari, è recepito pienamente dalla riforma torinese del 1258 (e — come si vedrà — anche negli statuti del 1360). Le espressioni utilizzate dai *reformatores* piemontesi, «cassetur», «cancelletur», «nullus valoris et momenti» (attinte dall'usuale bagaglio terminologico dei giuristi dell'epoca) sono le stesse presenti nelle leggi federiciane. Si ragiona nell'ottica dell'assoluto difetto di giurisdizione del Comune nelle materie ecclesiastiche.

— Contrariamente ad altri statuti italiani, in cui passi delle leggi

⁴⁶ G. DE VERGOTTINI, *op. cit.*, pp. 61-96.

⁴⁷ La dottrina statutaria ritiene validi in linea generale gli statuti *contra legem*, ma non quelli *contra ius divinum*. Cfr. *infra*, nota 76.

federiciane venivano integralmente riportati, negli statuti di Torino non è fatta espressa menzione delle leggi di Federico II. Nelle riforme del 1258, inoltre, non è dato trovare notizia delle pesanti sanzioni, temporali e spirituali, previste dall'imperatore per chi avesse contravenuto alle disposizioni imperiali. Chiesa e Comune, infatti, si erano accordati nel ritenere nulle le norme contrarie ai privilegi della Chiesa e degli ecclesiastici, chiudendo di comune accordo un periodo di contrasti e transigendo in tal modo le reciproche responsabilità. Gli statuti del 1360, nell'ultima rubrica, prevedono invece — come si vedrà — addirittura l'esistenza della scomunica per le autorità che abbiano agito in contrasto con la *libertas Ecclesiae*. Non va, poi, dimenticato l'accordo intercorso tra il Comune e le autorità ecclesiastiche torinesi, per cui è possibile che il motivo contingente delle riforme sia stato proprio tale convenzione, la cui redazione materiale ha tratto ispirazione dai principi giuridici delle leggi federiciane.

— Sono riformate in senso conforme ai disposti imperiali le rubriche riguardanti la denegata giustizia (legge V), l'estimo obbligatorio per i beni dei chierici (legge II) ed incidentalmente la norma sul foro ecclesiastico (legge IV). Non si tratta, evidentemente, di una recezione letterale delle disposizioni federiciane, ma sembra evidente che il Comune di Torino, sottoposto anche a forti pressioni dagli ecclesiastici torinesi, si sia adeguato alla legislazione imperiale.

— Si trovano, poi, nella riforma del 1258, e negli statuti del 1360, frequenti norme che avvicinano la condizione degli stranieri a quella degli appartenenti all'ordine ecclesiastico. La legge IX di Federico II appronta a favore degli stranieri una serie di tutele a difesa dell'integrità personale e patrimoniale. Il De Vergottini ravvisa nella carità cristiana la *ratio* della norma imperiale (suggerita, come le altre, dalla cancelleria papale). Non è però da escludersi che la norma potesse essere volta anche a beneficio degli ecclesiastici come ulteriore difesa dei patrimoni dei religiosi nei confronti delle prevaricazioni degli organi comunali. Si può dunque pensare che la legislazione imperiale suggerita dalla Santa Sede intendesse qui offrire agli ecclesiastici una ulteriore e sussidiaria garanzia nei confronti delle ingerenze comunali.

— Non c'è traccia, invece, nella legislazione statutaria torinese delle disposizioni imperiali in materia di eresia (leggi VI e VII). Come nota il Padovani, alcuni statuti piemontesi (Ivrea, Biella, Asti, Alba...) contengono tali disposizioni, ma si tratta comunque di un fenomeno mol-

to più circoscritto, e più tardo, che in altre zone dell'Italia⁴⁸. Ciò può essere stato determinato, almeno per quel che riguarda Torino, dall'influsso della politica dei conti di Savoia sui Comuni soggetti⁴⁹, politica volta fors'anche a limitare i contrasti interni fra gruppi contrapposti e ad avocare direttamente a sé, se del caso, i provvedimenti repressivi richiesti dalla Santa Sede⁵⁰. La recezione di normativa antiereticale ebbe comunque fine in tutta Italia con il volgere del XIII secolo, quando la Sede apostolica decise di destinare direttamente ai tribunali ecclesiastici la competenza sulle cause in questione⁵¹.

Anche negli statuti del 1360 sono presenti alcune disposizioni che delineano casi d'invalidità di norme statutarie per contrasto con la «libertà» della Chiesa. Si trova prima di tutto una norma di apertura che presenta il generico impegno del vicario e dei giudici del Comune a rendere giustizia ai monaci ed agli ecclesiastici, eco della riforma dei capitoli sulla denegata giustizia dichiarati nulli nel 1258, nella rubrica *De iusticia tam maioribus quam minoribus facienda*:

Item res et bona omnium ecclesiarum et monasteriorum civitatis et districtus Taurini, iusticia mediante, defendemus⁵².

L'espressione «iusticia mediante», esprime, fra l'altro, l'obbligo di esercitare in modo conforme al diritto ogni tipo di attività giurisdizionale.

⁴⁸ Fa eccezione il Comune di Vercelli che ebbe tra i suoi cittadini parecchi eretici: cfr. R. ORLANDO, *Storia di Vercelli*, Vercelli 1982, pp. 187-92.

⁴⁹ G. BORGHEZZO-C. FASOLA, *Le carte...* cit., p. 113.

⁵⁰ G. G. MEXIO, *Contro gli eretici. La coercizione all'ortodossia prima dell'inquisizione*, Bologna 1996; Id., *Soppravvenienze eretiche e nuovi fermenti eterodossi del Trecento. Dispositività di ambienti sociali e repressione ecclesiastica nella diocesi di Torino*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXXIV (1976), pp. 145-238; A. PADOVANI, *Disposizioni antieretiche negli statuti cittadini dell'Italia superiore nel sec. XIII*, Milano 1979; Id., *L'inquisizione del podestà...* cit., pp. 345-94.

Per quanto riguarda Torino non bisogna, al proposito, dimenticare la Bolla con cui il Papa Onorio III, nel 1270, concesse al Vescovo di Torino speciali poteri contro gli eretici stabilitisi nella diocesi di Torino, ordinandone altresì l'espulsione dai territori piemontesi. Cfr. G. DE VERGOTTINI, *op. cit.*, pp. 58-59.

⁵¹ A. PADOVANI, *Disposizioni...* cit., pp. 8 e 71. Si fa riferimento nello specifico soprattutto ai provvedimenti di papa Innocenzo IV, a partire dalla bolla *Ad extirpanda* del 15 maggio 1252.

⁵² D. BIZZARRI, *Gli Statuti...* cit., p. 18.

nale⁵³, senza ammettere il ricorso, in linea generale, a forme di giustizia privata⁵⁴.

Il secondo testo è invece una norma di chiusura — è significativo che le disposizioni in questione siano poste una come apertura e l'altra come chiusura dello statuto, certamente per evidenziarne l'importanza — contenuta nell'ultima rubrica dello statuto (Rub. CCCXXXI):

De capitulis que sunt contra libertatem ecclesie per dominum comitem cassatis et annullatis. Item statutum et ordinatum est quod si predicta capitula contra libertates ecclesiasticas facta essent, quibus idem dominus noster comes excommunicationis sententias possit incurere, quomodo et in quantum de iure non procederent nec procedere deberent ipsa capitula nulla et cassa sint et nullus sint efficacie vel valoris⁵⁵.

La disposizione reca l'affermazione del noto principio generale dell'invalidità di pieno diritto di qualunque atto (presente o futuro) contrario alla *libertas Ecclesie*. La norma in questione è significativamente collocata alla fine della raccolta del 1360, evidenziata — unica tra

⁵³ Il Nicolini, come già anche Francesco Calasso, ha voluto veder presente negli statuti comunali e nella civiltà medievale nel suo complesso, un generale principio di legalità. Tale impostazione non è condivisa da chi, come lo Striccoli, evidenzia l'attività interpretativa e la funzione « politica » dei giuristi nell'ambito dei Comuni. U. NICOLINI, *Il principio di legalità nelle democrazie italiane. Legislazione e dottrina politico-giuridica dell'età comunale*, Milano 1975, particolarmente pp. 23-35; M. SARACCOI, *L'interpretazione dello statuto. Contributo allo studio della funzione dei giuristi nell'età comunale*, Milano 1969, pp. 17-47. In proposito cfr. anche P. COLUVA, *Ricerche sul principio di legalità nell'amministrazione del Regno di Sicilia al tempo di Federico II*, Milano 1964, pp. 1-26; E. CORRESE, *La norma giuridica. Spunti teorici nel diritto comune classico*, Milano 1962-1964, II, pp. 363-93, (rist. an. Milano 1995). I tratti essenziali del dibattito in questione si possono leggere in G. CHITTOLOTTI, *Statuti e autonomie urbane, in Statuti città territori in Italia e Germania tra Medioevo ed Età moderna*, a c. G. CHITTOLOTTI e D. WILLOWITZ, Bologna 1991, pp. 61-63 ed in G.-S. PENE VIDARI, *Censimento ed edizione...*, cit., pp. 268-77.

Non va, da ultimo, dimenticato il deciso giudizio sull'argomento espresso da Paolo Grossi: « Calasso ha parlato di epoca della legalità. Potremmo esser d'accordo, se non avessimo timore di quel termine « legalità » troppo compromesso dalla cultura moderna e carico di intransportabili connotati rigidamente positivisticci... È un rischio cui non si sottrae U. Nicolini, *Il principio di legalità...*, cit.; un'opera — questa — gravata dall'ipoteca di una nozione tutta moderna di legalità, che l'autore non fa nulla per cacciare dalla sua mente », P. GROSSI, *L'ordine giuridico...*, cit., p. 144.

⁵⁴ Sulla giustizia privata nell'epoca comunale, L. MARTONE, *Arbiter-Arbitrator. Forme di giustizia privata nell'età del diritto comune*, Napoli 1984.

⁵⁵ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., p. 148. Le due virgole non compaiono nell'edizione della Bizzarri, ma pare opportuno aggiungerle.

Le ultime rubriche del manoscritto del codice della catena — con la rubrica di diverso colore (rosso) rispetto al corpo del testo (in nero). Si noti, tra l'altro, la previsione della sanzione spirituale — particolarmente grave — della scomunica, irrogabile perfino nei confronti del conte, qualora il Comune legiferi in modo contrario alla *libertas Ecclesie*. Il conte intende mettersi al riparo dalla grave sanzione della scomunica con l'avvertimento che la normativa emanata dal Comune contro la « libertà » della Chiesa è invalida e proprio per evitare la responsabilità connessa a tale comportamento comunale ha acconsentito all'inserimento nel testo della norma statutaria di una previsione generale di invalidità automatica delle disposizioni contrarie ai diritti della Chiesa. Si accetta quindi il principio che l'autonomia legislativa del Comune è limitata dal diritto comune-divino a legiferare in materia ecclesiastica: è radicalmente nulla ed assolutamente inefficace qualsiasi disposizione contraria alle prerogative della Chiesa. Essendo nulle ed inefficaci, tali disposizioni sono evidentemente inapplicabili. Sono valide le norme statutarie in ambito ecclesiastico solo se conformi al diritto divino⁵⁶. Come già notato per le riforme del 1258, si ragiona nell'ottica per cui le disposizioni contrarie al diritto divino sono intrinsecamente viziate e perciò nulle di pieno diritto; mentre, però, nel 1258 l'abrogazione era derivata da un accordo tra Chiesa e Comune, in questo caso di accordo non c'è traccia: si tratta di un riconoscimento unilaterale delle autorità civili del Comune.

È comunque probabile che anche il conte (e non solamente la parte ecclesiastica) abbia visto di buon grado l'inserimento negli statuti delle disposizioni in materia di « libertà » ecclesiastiche. Il riconoscimento del potere vescovile⁵⁷ e la recezione della normativa comune in materia collimavano, infatti, perfettamente con le intenzioni del nuovo signore

⁵⁶ « La Chiesa si mantiene intransigente nella sua effettiva unità di diretto governo spirituale, e non tollerò deroghe al suo diritto da parte dei diritti locali, se non per espressa decisione dello stesso pontefice ». G. ERMANI, *Corso di diritto comune*, Milano 1952, I, p. 31. Dello stesso tenore è il giudizio di A. CAVANNA, *Soria del diritto...*, cit., pp. 55-56 nota 5.

⁵⁷ Il Cognasso offre un'efficace ricostruzione della ascesa del potere vescovile a Torino. Si tratta di un itinerario complesso a partire dal X secolo: F. COGNASSO, *Storia di Torino*, cit., pp. 81-109. Ancora, sulla diocesi e la storia della Chiesa in Piemonte si vedano le opere di: G. CASIRAGHI, *La Diocesi di Torino nel medioevo*, Torino 1979, e B. FISSORE, *I protocolli di Tedisio Vescovo di Torino*, Torino 1969. Da ultimo cfr. A. BARBERO, *Un'obliqua...*, cit., pp. 253-79.

di Torino, Amedeo VI di Savoia⁵⁸. Se è probabile che le disposizioni citate, presenti negli statuti del 1360, non siano state imposte direttamente dall'autorità comitale, è possibile, però, che il conte ne abbia suggerito l'inserimento al termine del testo, anche a volerne sottolineare l'importanza⁵⁹.

Va ancora posta l'attenzione sulla rubrica CCXXXVI, in materia di sottoposizione di alcuni beni a rendita a favore del Comune; viene confermata l'esenzione dei beni ecclesiastici dal pagamento dei tributi, ma al contempo non viene accordata a favore dei beni posseduti dagli ecclesiastici la stessa garanzia prevista dal Comune per il risarcimento dei danni eventualmente subiti dai beni dei cittadini laici⁶⁰. Le disposizioni di carattere generale aventi come scopo la tassazione dei beni a favore del Comune non devono essere applicate ai beni ecclesiastici, così come non è da applicarsi ai beni ecclesiastici la disciplina di garanzia prevista per l'integrità dei beni comunali. Questa esenzione dei beni ecclesiastici risulta essere, tra l'altro, una aggiunta successiva al testo originario che ribadisce l'incompetenza statutaria in materia ecclesiastica e l'inapplicabilità, in via generale, delle disposizioni statutarie ai beni ecclesiastici ed alle persone ecclesiastiche. La Chiesa gode nel Comune torinese di ampi privilegi ed immunità, che gli statuti non possono modificare nella sostanza, a pena della nullità delle modifiche⁶¹. Vi è,

⁵⁸ Su Amedeo VI si vedano F. COGNASSO, *Il Conte Verde*, Torino 1930 ed E.L. COX, *The green count of Savoy, Amadeus VI an transalpin Savoy in the fourteenth century*, New Jersey 1967.

⁵⁹ Nota infatti il De Vergottini che già Federico II utilizzò, anche nel periodo del suo più aspro contrasto con la Santa Sede, le disposizioni emanate nel 1220 allo scopo di pigliare l'autonomia dei Comuni siciliani. Non è da escludere che anche Amedeo VI abbia tratto vantaggio dalle disposizioni federiciane in tal senso. Cfr. G. DE VERGOTTINI, *Studi...*, pp. 64-66 e 250-54.

⁶⁰ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., pp. 105-106.

⁶¹ *De emendando de avere communis Taurini dampna data furtive in vino inzeollato, vineis et blana varisati cum igne positos. Additum et declaratum est quod non habeat locum hoc statutum in bonis vel rebus ecclesiarum que vel qui non solvunt taleam communi Taurini ad modum aliorum civium de Taurino nec eiam in dampnis dais extra territorium et districtum Taurini in illis rebus de quibus non solvitur talea in Taurino». Anche la rubrica CCXXXVI non concede ai beni ecclesiastici le garanzie offerte dal Comune.*

Sul tema della garanzia collettiva del Comune a favore dei cittadini contribuenti cfr. P. S. LEICHT, *Storia del diritto italiano. Il diritto privato*, III, p. 259.

⁶¹ Sul concetto di «Immunità» cfr. P. GROSSI, *Le situazioni reali nell'esperienza giuridica medievale. Corso di storia del diritto*, Padova 1968, pp. 75-82; C. PECORELLA, *Immunità (diritto intermedio)*, in *Nouissimo Digesto Italiano*, VIII, Torino 1962, pp. 195-98. Si veda pure

poi, la rubrica LXIII che riconosce in via generale l'esenzione dei tributi per i beni delle chiese, ma non per i beni personali dei chierici, che pure avevano ottenuto l'esenzione dall'estimo con le riforme del 1258; il mancato pagamento, però, non implica l'esecuzione forzata dell'obbligo, ma la sospensione delle garanzie comunali sui beni personali degli ecclesiastici in questione («et commune Taurini teneatur tenere extra banna bona ipsorum») ⁶². E questa una delle rubriche che, se non era in aperto contrasto con i principi del diritto divino ed era da leggersi poi sempre alla luce del generale principio di difesa della *libertas Ecclesiae* espresso nell'ultima rubrica dello statuto, non era certo favorevole alle pretese ecclesiastiche; le altre sono la rubrica L sulle prestazioni di garanzia di monaci e stranieri ⁶³ per il pagamento di spese giudiziarie, già in parte cassata nel 1258 - ed ora nuovamente inserita -, e le rubriche CCXC, CXLII, CCXXXVI e XLII ⁶⁴. Esisteva ancora, nello statuto, la rubrica che assoggettava chiunque non pagasse le tasse al Comune a gravi pene personali, «nisi essent persone religiose vel clericorum» ⁶⁵. La rubrica va accostata ad altre dello stesso statuto che, dove prevedono l'esenzione da tributi e prestazioni per gli ecclesiastici ed i loro beni, stabiliscono del pari una serie di incapacità derivanti dal loro status. La rubrica CCLXXVIII, ad esempio, impone che chi non paga i tributi non possa in alcun modo esprimere validamente il proprio voto nelle assemblee cittadine ⁶⁶.

G. SALVORI, *Storia delle immunità e delle giurisdizioni delle chiese in Italia*, Napoli 1917, su Torino pp. 94-96 e p. 307.

Sui privilegi accordati alla giurisdizione ecclesiastica nella legislazione e nella dottrina medievale cfr. L. SICILIANO VILANUEVA, *Studi sulle vicende della giurisdizione ecclesiastica nelle cause dei laici*, in *Studi in onore di Francesco Schupfer*, Torino 1898, pp. 443-84; Id., *Studi sulle vicende del loro ecclesiastico nelle cause dei chierici*, in «Rivista di storia e filosofia del diritto», II (1904-1905), I, pp. 101-15; Id., *Il valore derogatorio del diritto canonico nella dottrina intermedia*, Napoli 1905.

⁶² D. BIZZARRI, *op. cit.*, rubrica XLIII, p. 36.

⁶³ Nello statuto è frequente - come già rilevato - l'accostamento della condizione di monaci e stranieri: cfr. anche le rubriche XLVIII (*De non emendo aliquod debitum ab aliquo homine extraneo contra civem vel habitatorem Taurini*) e XLIX (*De non compellendo fidelissorem vel mantelatorem pro re credita extraneo ab aliquo de Taurino*).

⁶⁴ La rubrica CCXC tratta dei mancati pagamenti di alcuni canoni di affitto dei cittadini a favore degli ecclesiastici; le rubriche CCXXXVI e XLII sono relative al pagamento della *talca* da parte dei cittadini laici a favore delle attività degli ecclesiastici. Già le riforme del 1258 avevano stabilito che le donazioni di beni agli ecclesiastici non potessero avvenire in frode del fisco.

⁶⁵ D. BIZZARRI, *op. cit.*, rubrica CCLXXVIII, p. 89.

⁶⁶ D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 119.

Infine si riporta la rubrica VII, in materia di usura⁶⁷. Il disposto richiama all'interno della legislazione comunale i divieti imposti dal diritto canonico alle usure ed agli interessi usurari, precisandone le modalità di applicazione all'interno del Comune:

De iure usurarium non redendo. Item statutum est quod index curie Taurini non possit vel debeat alicui persone ius reddere de usuris, nec ipsam personam usuras petentem vel retinere volentem audiat, eciam si usure iurate fuissent, quamvis debitor condemnatus fuisset ymo amittatur debitor volens probare contra confessionem vel condemnationem pro facto usurarium factam⁶⁸.

La rubrica citata stabilisce l'inefficacia delle convenzioni contrattuali aventi interessi usurari, (anche se confermate o provate mediante giuramento), prevedendo a favore del debitore contraente una eccezione specifica (*exceptio usuraria*)⁶⁹. La disposizione offre una preziosa testimonianza dei rapporti tra diritto statutario e diritto canonico negli statuti di Torino⁷⁰.

In linea generale, dunque, gli statuti del 1360 ribadiscono la nullità delle disposizioni statutarie in contrasto con i precetti dello *ius divinum* a tutela della *libertas Ecclesiae*, in armonia con quanto riconosciuto nel 1258. Offrono, inoltre, garanzie di repressione dei contratti usurari, ma presentano anche alcune norme nel concreto non particolarmente fa-

⁶⁷ Sul tema dell'usura, tra i molti, cfr. M. BOARI, *Usura (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLV, Milano 1992, pp. 1135-42; G. RAGAZZINI-M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, Roma 1995, pp. 33-125; U. SANTARELLI, *Il divieto delle usure da canone normale a regola giuridica*, in « Rivista di storia del diritto italiano », LXVI (1993), pp. 51-73; Id., *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di storia del diritto*, Torino 1984, pp. 80-98. Infine P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano 1960, pp. 123-34 ed Id., *Somme penitenziali, diritto canonico, diritto comune*, in « Annali della Facoltà Giuridica di Macerata », 7 (1957), pp. 123-34.

⁶⁸ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...* cit., p. 19.

⁶⁹ Sul tema dell'eccezione nel diritto medievale, con qualche specifico riferimento agli statuti, E. CORTISE, *Eccezione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIV, Milano 1965, pp. 139-50.

⁷⁰ Negli statuti era frequente, oltre all'inserimento di norme che stabilivano la nullità dei contratti stipulati con interessi usurari, l'assoggettamento a gravi pene per quei notai che avessero redatto gli atti in questione. Si veda in proposito il caso interessante del Comune marchigiano di Osimo: P. CARTECHINI, *Diritto civile, in Il codice degli statuti osimani del secolo XIV. Atti del convegno - Osimo, 28-29 settembre 1991* - a c. D. CECCHI, Osimo 1993, pp. 109-11.

vorevoli agli ecclesiastici. Gli statuti si conformano ai principi generali in materia di tutela della «libertà» ecclesiastica (quali risultano, ad esempio, dalla legislazione imperiale di Federico II, non recepita peraltro direttamente a Torino), ma ne fanno una applicazione originale, aderente alla realtà locale ed alla tradizione statutaria torinese, le cui riforme duecentesche - come si è visto - si riferivano specificamente ai rapporti con la Chiesa. In gran parte le disposizioni in materia ecclesiastica presenti nella legislazione statutaria torinese dipendono dagli accordi intervenuti fra Chiesa e Comune a partire dalla metà del XIII secolo, in una situazione in cui la prevalenza del partito favorevole alla Chiesa era tornata ad essere abbastanza netta nella seconda metà del Duecento⁷¹. Anche il sempre crescente influsso dei Savoia non modificherà in sostanza tali equilibri che garantivano alla Chiesa ed agli ecclesiastici torinesi estesi diritti ed ampi privilegi, come gli statuti del 1360 dimostrano ampiamente⁷².

3. Invalidità di pubblici provvedimenti e di ulteriori disposizioni statutarie: la difesa dello Statuto⁷³

Anche negli statuti di Torino è netta la prevalenza di disposizioni che regolano rapporti d'interesse pubblico rispetto al regolamento dei rapporti privati⁷⁴.

Nell'ambito dei capitoli regolanti materie di pubblico interesse si possono riscontrare talune fattispecie di invalidità. Ci si riferisce a due tipi diversi di disposizioni: il primo stabilisce i casi di invalidità di norme statutarie aggiunte; il secondo tipo di norme, invece, riguarda l'invalidità per gli atti giuridici pubblici di natura diversa rispetto alle norme statutarie (provvedimenti esecutivi, atti dei pubblici notai, sentenze ed altri atti processuali). Sembra opportuno prendere in esame il pri-

⁷¹ L. SICILIANO VILLANUEVA, *Studi sulle vicende...* cit., pp. 104-106, con esplicito riferimento alla situazione piemontese.

⁷² Cfr. D. BIZZARRI, *Gli statuti...* cit., pp. IX-XIV.

⁷³ «Nam ista statuta communiter fiunt ad tuitionem et defensionem reipublicae et civitatum», ALBERTO DA GANDINO, *Quaestiones...* cit., q. I, p. 157.

⁷⁴ L'indifferenza dell'istituzione pubblica rispetto ai rapporti privati lasciati al regolamento delle consuetudini della vita quotidiana e dei privati e della dottrina è, secondo Paolo Grossi, uno dei tratti caratteristici del Medio Evo: P. GROSSI, *L'ordine giuridico...* cit., pp. 7-8 e 230-32.

mo tipo di disposizioni, rinviando alle pagine successive l'analisi delle altre fattispecie⁷⁵.

In linea generale si può affermare che, escludendo le già esaminate rubriche in materia di invalidità di norme contrarie alla *libertas Ecclesiae*, gli statuti comminano l'invalidità di successive norme statutarie dove ci sia violazione delle norme procedurali stabilite dagli statuti o dove le nuove norme contrastino con disposizioni ritenute espressamente intangibili da ulteriori modifiche. Per quando riguarda i contrasti delle norme statutarie con il diritto comune, nulla si dice, per lo più, negli statuti, ed occorre perciò fare riferimento alle opere dottrinali⁷⁶.

⁷⁵ Il problema dei rapporti tra le norme ed i provvedimenti all'interno degli statuti è molto discusso.

Alcuni autori hanno operato di recente, però, alcune interessanti riflessioni che desidero, in sintesi, richiamare:

a. Le disposizioni statutarie nascono in genere come disposizioni temporanee.

b. Alcune disposizioni hanno una particolare durata ed una maggiore efficacia rispetto alle altre e nascono come norme « precise » e « trunche », — cioè immutabili — espressamente previste come non temporanee; cfr. A. DA GRANDINO, *Questiones...*, cit., p. 158: « *Quantum tempore durent statuta municipalia*. Sed quantum tempore durant statuta municipalia? Et dic quod per annum, quia annalia sunt, nisi dictum sit quod pro statuto perpetuo habeatur et teneatur et in libro statutorum communis ponatur ».

c. Secondo alcuni è possibile, dunque, con riferimento in specie agli statuti dei grandi Comuni indipendenti dell'Italia centro-settentrionale, stabilire una prevalenza di alcune norme statutarie nei confronti delle altre. Le norme del primo tipo (dette anche « provvedimento ») non possono, di regola, derogare né modificare le norme dette « costituzionali », espressive di interessi permanenti della collettività. Cfr. S. CARROLI, *Una società nello specchio delle sue norme. Perugia milledecentocostantianove*, in *Società ed istituzioni dell'Italia comunale: l'esempio di Perugia (secoli XII-XIV)*, Perugia 1988, pp. 367-445.

Inoltre, come già ricordato, la *potestas statuentis* è limitata nel caso di Torino dai patto di soggezione e dalla presenza dei vicari e dei podestà nominati dai Savoia. Questi patto naturalmente non possono essere modificati senza il consenso del conte. Al contempo i provvedimenti comunali aventi natura particolare sono generalmente invalidi se contrari agli statuti ed ai patto di soggezione. Gli statuti comunali non possono, infine, mai andare contro il *metum et metum imperium* comitale; cfr. G.S. PENE VIDARI, *Statuti...*, cit., pp. LVIII-LXXXVII, che in altra sede specifica pure che i patto stipulati dai Comuni con i Savoia hanno natura contrattuale e valore sinallagmatico e che i Comuni tenteranno di utilizzarli nei secoli successivi per difendere i propri privilegi e le proprie prerogative particolari (Id., *Le libertà...*, cit., p. 163). A proposito dei patto di soggezione all'autorità dei Savoia dei Comuni piemontesi cfr. P. CASANA TESTO, *Conti, Mondovì, Nive: trois déditions du XIV siècle à la maison de Savoie*, in 1388. *La Dédition de Nice à la Savoie*, Paris 1990, pp. 241-48.

Per un chiarimento generale sui rapporti tra norme giuridiche di diverso valore si possono leggere con profitto le pagine di G. GAVAZZI, *Norme primarie e norme secondarie*, Torino 1967, che contiene anche qualche preciso riferimento storico e le puntuali osservazioni di U. GUALAZZINI, *Considerazioni...*, cit., pp. 99-100.

⁷⁶ La dottrina e la prassi medievali hanno operato una puntuale riflessione intorno ai limiti di validità degli statuti comunali. In rapidissima sintesi può affermarsi che:

Si può partire dalla rubrica XXX. Essa stabilisce come si debba procedere in occasione delle adunanze del Consiglio maggiore⁷⁷ e dispone che tutte le delibere aventi rilevanza generale e valore di norma statutaria devono essere votate con votazione segreta, alla presenza del rappresentante del conte, tranne per le materie riguardanti direttamente gli interessi del conte, in cui è stabilito il voto palese⁷⁸. Si tratta di

a. Le disposizioni in contrasto con il diritto divino (naturale e positivo) sono nulle di pieno diritto e devono essere cassate dall'ordinamento, fatta salva la presenza di cause eccezionali e di generale rilevanza che giustificano la deroga; F. CALASSO, *Medio Evo...*, cit., pp. 472-73, oltre ai riferimenti già indicati alle note 16 e 17. Trova applicazione, in tale ambito il noto principio tomista « omnis lex humanitus posita in tantum habet de ratione legis, in quantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo a lege naturali discordet, iam non erit lex sed legis corruptio » (S. TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, I-II, 2, q. 95), su cui cfr. *ex multis*: R. BAGNULO, *Il concetto di diritto naturale in San Tommaso D'Aquino*, Milano 1983, pp. 99-126; F. D'AGOSTINO, *La tradizione dell'epicheia nel medioevo latino. Un contributo alla storia dell'idea di equità*, Milano 1976, pp. 83-111; S. COTTA, *Il concetto di legge nella Summa Theologiae di S. Tommaso d'Aquino*, Torino 1995, specialmente pp. 115-54; M. VALLEY, *La formazione del pensiero giuridico moderno*, Milano 1986, trad. it. a c. R. D'ERTORRE - F. D'AGOSTINO, pp. 105-206. Per il problema delle deroghe al diritto divino cfr. E. CORRESE, *La norma giuridica...*, cit., I, pp. 97-141.

b. Le violazioni del diritto canonico nella sua componente umana non sono, di regola, ammesse, salvo autorizzazione del Pontefice o accordo con l'autorità ecclesiastica. Cfr. esemplificativamente F. CALASSO, *op. cit.*, pp. 178-79; C. STORZI STORCHI, *Prassi, dottrina ed esperienza legislativa nell'«opus statutorum» di Alberto da Rosciate*, in *Confluence des droits savants et des pratiques juridiques. Actes du colloque de Montpellier (12-14 décembre 1977)*, Milano 1979, pp. 456-58.

c. Le norme in contrasto con il diritto comune civile sono legittime, secondo il principio « lex specialis derogat lege generali », ma dovendosi in questi casi interpretare le norme statutarie in via restrittiva (con il divieto di interpretazione analogica). Si veda il classico M. SERICCOLI, *L'interpretazione...*, cit., pp. 403-26. Tale punto era già stato colto, pur in una prospettiva diversa, dall'Orlando in uno dei primi studi compiuti sulla dottrina statutaria, in cui scrive che la dottrina « distingue fra statuto generale e particolare, dice valere il diritto statutario e doversi ricorrere al comune, nel silenzio di quello, quando fossero in contraddizione, il primo doverci strettamente interpretare »; V.E. ORLANDO, *La legislazione statutaria e i giuriconsulti italiani del secolo XIV*, Palermo 1884, p. 31. Da ultimo si può vedere il recentissimo lavoro di W.P. MÜLLER, *Signoratus de Homodes and the medieval interpretation of statutory law*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 6 (1995), pp. 217-29.

⁷⁷ Il Consiglio maggiore (di credenza) era il vero motore dell'attività del Comune. Si veda al proposito G. SERGI, *Interventi...*, cit., pp. 18-19.

⁷⁸ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., p. 32.

« *De partibus faciendis in credentia et aliis consiliis ad tabulas albas et nigras, et non aliter, exceptis negotiis proprie dominum tangentibus*. Item statutum et ordinatum est pro evidentibus iudicatis communis civitatis Taurini quod de omnibus, que proponuntur et tractabuntur de cetero in maiori credentia, seu in aliquibus aliis consiliis dicte civitatis, fiant et fieri debeant parita ad fabas albas et nigras, seu tabulas albas et nigras, et non aliter, et si aliter facta fuerint non valeant suo iure, non obstante aliquo capitulo, et quod nullus civis Taurini vel

una norma ritenuta molto importante, stabilita *pro evidenti utilitate*, e, come tale, assolutamente inderogabile da qualunque altra rubrica statutaria⁷⁹. Anzitutto è comminata la nullità delle delibere assunte senza il rispetto del procedimento previsto da questa rubrica. Si noti, tra l'altro l'espressione, poco frequente, *suo iure*, ad indicare l'insanabilità dell'invalidità in questione, che può ben definirsi completa o « di pieno diritto ». Inoltre, a difesa dell'integrità di questa rubrica statutaria, è stabilito il divieto di proporre la modifica e la nullità di ogni modifica eventualmente approvata. Lo statuto ritiene insanabile ogni contraddizione a se stesso sorta nell'ordinamento, comminando la nullità in tutti questi casi⁸⁰. La nullità riguarda il procedimento con cui si deve adottare un provvedimento: se il procedimento non è rispettato, non si ottiene il risultato voluto. Inoltre, a difesa dell'integrità dello statuto, la norma vieta anche il semplice tentativo di proporre modifiche (*arengare*) della rubrica statutaria. Solo tre casi (le materie di interesse comunale, l'elezione degli ambasciatori e l'elezione dei magistrati preposti al sindaco) fanno eccezione a tale divieto ed hanno un procedimento a sé.

Anche la rubrica CCLI offre spunti di un certo rilievo. È volta a salvaguardare gli interessi economici della città, e non può essere in alcun modo validamente modificata. Essa ha in primo luogo come destinatari

aliunde arengare possit contra mentem vel verba presentis capituli, et nichilominus si quis arengare presumpserit, de ipsis arengo seu dicto non possit nec debeat fieri partium, et si factum fuerit non valeat. In his (sic) autem, que tangerent factum proprium domini comitis, presens capitulum non vindicet sibi locum, nec in constitutionibus, vel creationibus sindicorum et electionibus ambaxiatorum, sed in ipsis casibus fiat partium ad levandum et sedandum »

Al regolamento delle sedute degli organi comunali sono dedicate anche le rubriche XXXI e XXXII.

Per una panoramica sul tema della formazione delle delibere nella dottrina e negli statuti medievali, E. RUFINI, *La ragione dei pizi*, Bologna 1977, pp. 211-321; A. SOLMI, *Alberto da Gandino...* cit., pp. 394-95. Per il contributo del diritto della Chiesa, P. GROSSI, *Unanimitas. Alle origini del concetto di persona giuridica nel diritto canonico*, in « Annali di storia del diritto », II (1957), pp. 228-331.

⁷⁹ C'è un'eco di D. 1.4.2: « In rebus novis constituendis evidens esse utilitas debet, ut recedatur ab eo iure, quod diu acquum visum est ».

⁸⁰ Cfr. le riflessioni di Nicolini in tema di legalità all'interno degli statuti. U. NICOLINI, *Il principio...* cit., in specie pp. 99-109. Sul punto in questione si veda pure U. SANTARELLI, *La gerarchia delle fonti secondo gli statuti emiliani e romagnoli*, in « Rivista di storia del diritto italiano », XXXIII (1960), pp. 49-68 e, in modo parzialmente difforme, Id., *fas commune e iura propria...* cit., pp. 634-40; Id., *Lo statuto...* cit., pp. 519-27. Sull'argomento, da ultimo, si veda G.S. PAVE VIDARI, *Conservimento...* cit., nota 89.

i cittadini, che assoggetta a gravi sanzioni nei casi di violazione delle disposizioni statutarie in materia, ed in secondo luogo gli organi del Comune preposti alla autorizzazione ed al controllo delle attività commerciali ed agricole. La rubrica dispone il divieto di commerciare nel territorio del Comune il vino che non sia stato ivi prodotto. È fatto divieto assoluto di importare vino dalle regioni vicine. È consentito, invece, il commercio con l'esterno dalle uve, ma non del vino⁸¹. Si legge, infatti:

De vino non apportando seu ducendo in Taurino... Nullum vinum purum vel mistum apporetur seu ducatur in Taurino vel per fines seu territorium Taurini vel districtum eiusdem quod natum non fuerit in finibus vel territorio vel districtu civitatis eiusdem. Et istud capitulum sit tronchum et precissum sine aliquo alio tenore vel intellectu et non possit mutari, tolli, corrigi vel infringi nec inde dari parabola sive licentia per credentiam vel aliud consilium seu rectorem aliquem, et si petita et data fuerit pro non data habeatur. Qui vero contra consuleret vel arengaret pro quolibet et quolibet vice solvat pro banno solidos centum⁸².

Lo statuto dispone in questo caso una doppia barriera alla sua modificabilità. Con una pena pecuniaria – non prevista, ad esempio, nella disposizione sopra esaminata – anzitutto sancisce l'illegittimità del tentativo di modifica di colui che « contra consuleret vel arengaret », e stabilisce comunque la nullità assoluta della modifica eventualmente assunta⁸³. Invalida è, inoltre, ogni deroga al dettato statutario approvata dagli organi comunali. Dall'invalidità del tentativo di modifica della norma statutaria si evince l'invalidità assoluta di ogni deroga, secondo l'espressione « pro non data habeatur ». Lo statuto mira comunque a non arrivare mai all'emanazione di una normativa invalida in questa materia. Il divieto del tentativo di modifica, con sanzione pecuniaria

⁸¹ Cfr. A.A. SETTA, *Ruralità arbana. Torino e la campagna negli statuti del Trecento*, in *Torino e i suoi statuti...* cit., pp. 23-29.

⁸² D. BIZZARRI, *Gli Statuti...* cit., pp. 110-11. La virgola è aggiunta.

⁸³ In questo caso specifico la difesa dell'integrità della norma statutaria è stabilita in un modo particolarmente rigido e dettagliato, mentre in altri casi (come ad esempio nella rubrica XXX esaminata in precedenza) il disposto è più semplice. Anche questo è un segno dell'asistemarietà del testo statutario. Ritengo, inoltre, che le norme sul funzionamento degli organi comunali siano più risalenti nel tempo – e meno complicate – mentre le altre norme, come quella qui esaminata, siano molto più recenti e generalmente più articolate.

in caso d'innosservanza, rappresenta una prima barriera efficace a difesa del testo statutario. Le ulteriori sanzioni di invalidità degli atti sono previste successivamente alla sanzione principale. Le sanzioni si pongono su due piani distinti: la prima, pecuniaria, colpisce l'autore del tentativo di modifica vietato dallo statuto; la seconda sanzione — la nullità —, invece, colpisce in via subordinata la delibera eventualmente assunta in violazione del divieto statutario. È concessa, per la precisione, una sola eccezione alla norma, in caso di penuria di vino, ma la decisione deve essere assunta da una maggioranza qualificata del Consiglio di Credenza in casi di necessità particolare, altrimenti la modifica è invalida⁸⁴. La validità dell'eccezione ammessa è ulteriormente limitata ad un periodo determinato di tempo stabilito dalla Credenza del Comune.

Una ulteriore rubrica ritenuta immodificabile è quella che contiene la regolamentazione della materia della polizia mortuaria. La rubrica CCCXXI, *De corporibus defunctorum non lugendis et de aliis observantibus circa obsequias mortuorum faciendis*, è una delle più ampie dello statuto⁸⁵. Le disposizioni in essa contenute sono intangibili, ed assolutamente inderogabili anche dagli organi comunali⁸⁶. Anche in questo caso lo statuto prevede due livelli di difesa dalle possibili modifiche. In primo luogo sanzionando in via pecuniaria il tentativo di proporre una modifica e di votarla, ed in secondo luogo stabilendo la nullità assoluta delle modifiche in qualunque modo approvate. Anche il semplice tentativo è punito gravemente. Inoltre la rubrica dispone che nemmeno il conte

⁸⁴ D. BIZZARRI, *op. cit.*, *ibidem*.

⁸⁵ «*Et salvo tempore stercilitatis et tempestatis seu falle vini, per credentiam Taurini, existentibus tribus partibus credentiariorum ipsius civitatis in concordia, possit dare licentia ad certum tempus forense vinum forense apportandi et alargandi tempore predicto, prout videbitur credentibus*» (p. 111).

⁸⁶ Si noti come lo statuto dedichi amplissimo spazio a materie come questa che non era certo fra le più importanti.

⁸⁷ D. BIZZARRI, *op. cit.*, pp. 134-35.

⁸⁸ «*Et hoc capitulum sit perpetuum et perpetuo duraturum et truncum et precisum, nec de ipso vel ipsis que in ipsis continentur, aut aliquo ipsorum possit dari licentia vel parabola et si data fuerit non valeat nec teneat ipso iure et facto super ipso statuto revocando in toto vel in parte vel cassando possit peti vel fieri credentia nec inde fieri proposita vel partium et si factum fuerit non valeat nec teneat. Et si quis de credentia arengat contra hoc capitulum vel aliquam partem ipsius vel quod de ipso daretur licentia, solvat pro quolibet et quolibet solidos sexaginta. Et quicumque de credentia esset de illo partito solvat pro quolibet et quolibet vice solidos viginti, et nichilominus hoc presens capitulum ipso iure sit perpetuo duraturum et in sua permanent firmitate*».

può concedere in via straordinaria una deroga a quanto stabilito nella rubrica stessa, pena la nullità assoluta della licenza concessa, invalidità che viene ribadita al termine della rubrica dopo essere stata già solennemente affermata nelle prime righe⁸⁷.

Nec aliquis possit petere licentiam a domino super ipso capitulo nec de his que in ipso continentur et si data fuerit non valeat, et solvat qui ipsam licentiam pecierit solidos centum pro quolibet vice⁸⁸.

A dire il vero è un limite solo apparentemente grave per la stessa autorità sabauda: tali materie, infatti, poco interessavano al conte. Per le materie più importanti, invece, nulla si dice.

Le disposizioni riportate — e soprattutto la prima presa in esame (rubrica XXX, *De partibus faciendis in credentia et aliis consuetis ad tabulas albas et nigras, et non aliter, exceptis negotiis proprie dominum tangentis*) — mostrano come la nullità rappresenti un argine utilizzato a difesa dell'integrità degli statuti in determinati ambiti considerati importanti per la vita cittadina.

Si riscontrano, poi, negli statuti casi particolari in cui norme pienamente valide non debbono venire applicate in determinate situazioni stabilite dagli statuti. Si tratta di alcuni capitoli per i quali è disposta la disapplicazione in casi speciali e tipici determinati all'interno degli statuti stessi. Non si tratta di casi di invalidità di norme, ma di mera deroga. La norma nella sua validità non è sottoposta a cassazione o ad annullamento, ma se ne sospende l'applicazione in casi determinati e particolari, per ragioni di equità e di giustizia sostanziali⁸⁹. Può configurarsi un'inapplicabilità delle regole statutarie in alcuni casi specifici previsti espressamente dagli statuti. Causa della disapplicazione possono essere fattispecie reali o situazioni personali che giustificano la deroga alla disciplina statutaria. Non si tratta comunque di invalidità. Casi

⁸⁷ Cfr. *supra*, testo riportato nella nota precedente.

⁸⁸ D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 135.

⁸⁹ È proprio della riflessione canonistica medievale l'istituto della «*dissimulatio*», che permette all'autorità ecclesiastica di sospendere l'applicazione di un precetto normativo di diritto positivo, in via equitativa, per motivi di ordine superiore, quali la *salus animarum* e la *ratio peccati vitandi*. Sul tema si vedano le pagine illuminanti di P. GROSSI, *L'ordine...* cit., pp. 210-16.

di tal genere sono frequenti negli statuti torinesi, come anche in altri coevi. Il primo dei casi in questione è la rubrica CXXIII sul regolamento dei confini cittadini⁹⁰, che non va applicata in tempo di guerra, il secondo riguarda la rubrica CLXI, da non applicarsi a determinate categorie di bestiame⁹¹, ed infine il terzo concerne la rubrica CCXLVI, che non è da applicarsi ai minori⁹².

Infine è opportuno esaminare la rubrica CCCXXVIII, che contiene il meccanismo istituzionale atto a tutelare l'operatività dello statuto cittadino nei confronti degli statuti e delle giurisdizioni esterne. Si tratta, a rigore, di norma che stabilisce la nullità di sentenze e non di disposizioni statutarie; tuttavia pare utile affrontarne l'esame in questa sede, poiché anche questa norma è posta a tutela dell'integrità delle prerogative del Comune ed in particolare della sua giurisdizione⁹³. Lo statuto sancisce la nullità « di pieno diritto » delle sentenze di primo grado, civili e penali – se di competenza comunale –, pronunziate al di fuori del Comune di Torino. La nullità è la conseguenza della violazione delle disposizioni statutarie aventi ad oggetto i criteri di riparto della giurisdizione. Le sentenze in questione sono, con riferimento all'ambito da cui provengono (altro Comune, feudo, ecclesiastici) presumibilmente

⁹⁰ D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 64.

⁹¹ « *De pena illius qui traheret spinas in fossatis civitatis...* Si quis vero bestias grossas vel minutas poneret in eisdem nisi adbrevand[is] [abrevand] causa in locis consuevis solvat idem bannum quod solvendum esset si invenerentur in pratis alienis. Et hec cauda capituli non habeat locum tempore guerre ».

⁹² D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 78.

⁹³ « *De bannis extraneum personarum, quantum bestie essent invente in finibus Taurini...* Hoc salvo quod presens capitulum non habeat locum in bestis mercatorum transsemitibus per fines civitatis Taurini, moram non trahentibus per ipsos fines ultra tres dies ».

⁹⁴ D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 109.

⁹⁵ « *De pena illius qui minores sine mentia civitatis, trascenderent...* Et non habeat locum istud capitulum in pueis capicibus aves ».

⁹⁶ Le ulteriori rubriche che prevedono deroghe alla loro applicazione sono le seguenti: XLIV, XLVIII, CLXII, CLXXXVII, CCXI, VI.

⁹⁷ D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 147.

⁹⁸ Item statutum est et ordinatum est quod nullus civis seu habitator Taurini, pro aliqua causa civili vel criminali principali vel appellacionis possit vel debeat modo aliquo trahi extra civitatem Taurini, sed omnes cause cognitiones, definitiones et sententie tam criminales quam civiles et tam principales quam appellacionum cognosci et definiti debeant in ipsa civitate inter ipsos cives et contra ipsos. Et quicquid fierent contra predicta sit ipso iure nullum irritum et inane eo salvo et excepto quod cognitiones et definitiones super secundis appellacionibus possint fieri extra Taurinum, citra tamen montes et in terra ipsius domini comitis ».

valide, ma non sono efficaci rispetto a Torino ed agli statuti torinesi. Sono valide ed efficaci, invece, le sentenze di appello pronunziate in tutti i territori piemontesi sottoposti al governo del conte, che era dotato del *merum et mixtum imperium* e poteva quindi conoscere di tutte le cause – ad eccezione di quelle ecclesiastiche – in via di appello⁹⁴. La riserva di giurisdizione stabilita dagli statuti a beneficio della giurisdizione comunale è una riserva di giurisdizione relativa: oltre alle sentenze d'appello pronunziate nei territori comitali, infatti, come già visto⁹⁵, sono ritenute valide anche le sentenze canoniche, in conformità con i privilegi riconosciuti all'autorità ecclesiastica⁹⁶. Le altre sentenze esterne, invece, non sono valide a Torino (anche qui è usata l'espressione *ipso iure*). Le sentenze illegittime nell'ambito del territorio torinese (ma valide al di fuori) si presentano come sentenze radicalmente inefficaci, ad eccezione delle sentenze d'appello pronunziate nei territori sabaudi. Tale deroga contenuta nell'ultima parte della rubrica è probabile che sia stata inserita nel testo statutario per volere dell'autorità comitale. Lo statuto tace, invece, a proposito dell'eventualità che le sentenze inefficaci di cui si è detto venissero ugualmente portate ad esecuzione a Torino; occorre, dunque, anche in questo caso fare riferimento al diritto comune.

4. *Invalidità di provvedimenti pubblici*⁹⁷

L'invalidità di provvedimenti esecutivi posti in essere dalla pubblica autorità, ma realizzati in violazione di quanto stabilito dagli statuti,

⁹⁴ Già prima dell'emancipazione dei Decreti sen statuta di Amedeo VIII si era registrata in varie materie una produzione normativa del Savoia, che andava in qualche modo a limitare la *potestas statuentis* dei Comuni piemontesi soggetti ai conti di Savoia: E. BOLLATI DI SAINT PIERRE, *Di uno statuto dato nel 1325 dal Conte Edoardo di Savoia*, in « *Atti della R. Accademia delle Scienze di Torino* », XXXIII (1897-98), pp. 3-6; C. BURAGGI, *Gli statuti di Amedeo VIII duca di Savoia del 20 luglio 1423*, in « *Memorie della Reale Accademia delle Scienze di Torino* », II-LVII (1906-1907), pp. 41-73; Id., *Una nuova fonte legislativa sabauda*, in « *Atti della Reale Accademia delle Scienze di Torino* », 75 (1939-40), pp. 3-41; I. SORRETTI-C. MONTANARI, *Problemi...* cit., pp. 5-10.

⁹⁵ Cfr. *supra*, par. 2.

⁹⁶ Il pluralismo giuridico è, ancora secondo Grossi, proprio dell'esperienza giuridica del Medio Evo; P. GROSSI, *L'ordine...* cit., in particolare pp. 195-201 e 225-27.

⁹⁷ I rapporti tra le diverse norme all'interno degli statuti ed i rapporti tra le norme statutarie ed il diritto comune, sono stati, in passato, da taluno interpretati come rapporti di tipo gerarchico. Il concetto di gerarchia delle fonti è un concetto moderno, proprio di

comporta la nullità di uno o più atti compiuti da magistrati o funzionari comunali perché effettuati in modo difforme dal dettato statutario. Sono tutti casi di nullità derivante da un'attività esecutiva compiuta in modo illegittimo.

È opportuno fermare l'attenzione sulla rubrica CCCXXXVI, nella quale è contenuta, in via generale, la previsione dell'invalidità degli atti compiuti dai magistrati comunali prima di avere prestato il giuramento previsto dagli statuti⁹⁸. Essi sono nulli, insanabilmente viziosi per il difetto di legittimazione dei funzionari comunali che ne sono autori. Il formale potere di agire viene attribuito dagli statuti ai funzionari solo dopo il giuramento. La semplice nomina al pubblico incarico non è sufficiente al conferimento del potere necessario per compiere atti giuridicamente validi: è necessario aver prestato il giuramento secondo la formula indicata dallo statuto. È questo un caso molto frequente negli statuti medievali⁹⁹. La formula *ipso iure nullus*, « nullità di pieno diritto », esclude la possibilità che il compiuto giuramento possa sanare l'atto invalidamente venuto ad esistenza¹⁰⁰. In questo caso la norma statutaria dispone in ordine al regime di atti aventi pubblica rilevanza, posti in essere in contrasto con le formalità previste dallo statuto. La fati specie qui considerata configura un caso di assoluta carenza di potere e legittimazione ad emanare un atto di amministrazione valido.

una concezione del diritto fondata sulla presenza dell'autorità statale; cfr. P. GROSSI, *L'ordine... cit.*, pp. 233-34. È più corretto parlare di pluralità degli ordinamenti e di rapporti fra ordinamenti diversi. Per quanto riguarda il Comune, poi, è innegabile che, al suo interno, se non è corretto parlare di formale gerarchia delle norme, tuttavia è doveroso affermare come gli statuti medievali ben cogliessero presenti nello statuto talune norme più importanti atte a stabilire i pilastri della legislazione comunale e, per la loro funzione, inderogabili e tendenzialmente immutabili. (Cfr. *supra*, nota 76).

⁹⁸ D. BIZZARRI, *op. cit.*, pp. 145-146.

« *Quod vicarius et iudex antequam exercent eorum officia teneantur et debeant iurare in plena credentia presentia capituli integraliter observare... Et quicquid per ipsos vicarium, iudicem et clavarium vel aliquem ipsorum fierent ante prestationem ipsius iuramenti sit ipso iure nullum nec per vicarium, iudicem vel rectorem habeantur quousque dictum presterint iuramentum ».*

⁹⁹ U. NICCOLINI, *Il principio... cit.*, pp. 43-48.

¹⁰⁰ Il tema del giuramento come atto successivo che può sanare il vizio di un negozio giuridico invalido è stato a lungo dibattuto nella dottrina medievale, soprattutto dopo l'emanazione dell'Autentica imperiale *Sacramenta puberum*; si vedano al proposito, fra i molti, E. CORRESE, *La norma... cit.*, I, pp. 27-30 e L. SORRENTI, *L'Autentica Sacramenta puberum, nell'esegesi dei dottori bolognesi del Duecento: Guizzarino e Jacopo Baldochini*, in « Rivista internazionale di diritto comune », 2 (1991), pp. 69-121.

La rubrica CCCIV dispone, invece, in materia di pubbliche manifestazioni e divertimenti ed in specie per il gioco con i dadi. Il gioco¹⁰¹ è vietato sotto gravi pene per i contraventori del divieto imposto dallo statuto. Il giudice cittadino dispone di poteri inquisitori speciali per l'accertamento del reato. Soprattutto, per quel che più qui interessa, ogni licenza o eccezione concessa dai magistrati comunali è nulla. Neminimo il conte può concedere una deroga alla norma; può soltanto diminuire le pene irrogate dall'autorità giudiziaria comunale¹⁰². A garanzia dell'ordine pubblico e della pubblica moralità, alla cui tutela la norma statutaria è destinata, viene sancita la nullità degli atti compiuti dagli organi comunali che potevano concedere la disapplicazione, in via eccezionale, della norma in questione. In linea generale, come si è visto in precedenza, le eccezioni ammesse nello statuto dovevano essere già previste dallo statuto stesso¹⁰³. Non sono valide se stabilite successivamente. In tema di invalidità è rilevante constatare come in questo caso gli atti miranti a limitare l'applicazione della norma statutaria siano invalidi perfino se posti in essere dagli organi supremi del Comune.

Non si trovano, invece, negli statuti di Torino nullità riguardanti le procedure dell'elezione delle pubbliche magistrature, né invalidità derivanti da omissione di formalità nelle convocazioni delle riunioni degli organi assembleari della città. Come nota la Bizzarri, le une e le altre

¹⁰¹ L'interesse per gli apertti ludici nell'ambito della civiltà medievale, ad oltre un secolo dal celebre saggio di L. ZDEKAVER, *Il gioco in Italia nei secoli XIII e XIV e specialmente in Firenze*, in « Archivio storico italiano », XVIII (1886), pp. 20-74 e XIX (1887), pp. 3-22, è stato riproposto dalle iniziative della « Fondazione Benetton Studi e Ricerche », della quale si possono segnalare i volumi: *Gioco e giustizia nell'Italia di Comune*, a c. G. ORTALI, Treviso 1993; A. RIZZI, *Ludus/ludere. Giocare in Italia alla fine del medio evo*, Roma-Treviso 1995. Si veda inoltre il classico volume di U. GUALAZZINI, *Premesse storiche al diritto sportivo*, Milano 1965, pp. 58-223.

¹⁰² D. BIZZARRI, *op. cit.*, pp. 124-25.

« *De pena ludentium ad taxillos... Et possit curia suo officio inquirere de predictis sicut in aliis maleficiis, nec possit per dominum seu vicarium vel iudicem vel aliquem officialem curie dari licentia ludendi ad dictum ludum taxillorum, nec dicta pena relaxari vel dimitti, nisi per dominum, vel quatuor. Et si data fuerit licentia vel remissio facta, non valeat neque teneat et qui predictam penam solvere non poterit fustigetur per Taurinum aut ad bernham ponatur. Salvo quod in die natalis Domini et duobus sequentibus iuxta consuetudinem ludere possint sine pena ».*

Il gioco era quindi ammesso soltanto in occasione della festività del Natale e nei due giorni successivi.

¹⁰³ Cfr. *supra*, par. 3.

erano regolate secondo i principi generali espressi dalla dottrina del diritto comune e dalla prassi e consuetudine locali¹⁰⁴.

Si trovano, da ultimo, molte rubriche in cui vengono comminate sanzioni pecuniarie di un certo rilievo per quei funzionari che pongano in essere atti giuridici in violazione di un generico divieto posto dallo statuto¹⁰⁵. Nulla è detto del valore degli atti giuridici compiuti in violazione di tali divieti statutari. Il Nicolini ha scritto, al proposito: «Se troviamo sancto, per esempio, che il podestà o l'ufficiale, che non si attengono al loro dovere di osservare e fare osservare lo statuto, devono sottostare ad una pena pecuniaria, è implicito evidentemente che gli atti per cui vengono in tal modo puniti sono anche nulli, perché quello che premeva allo statuario era garantire la legalità degli atti del magistrato, non sottoporlo semplicemente ad una penalità pur lasciando in vita l'atto contrario allo statuto»¹⁰⁶. Se pure è difficile pensare ad un criterio assoluto e generale, l'opinione riportata può essere condivisa: infatti è ipotizzabile che, per la mentalità e la sensibilità degli statuari, la violazione che comporta una pena pecuniaria all'autore sia violazione più grave di quella che comporta semplicemente la nullità dell'atto. La sanzione meno grave si affianca di regola ad una violazione considerata più grave dall'ordinamento. Si può, dunque, ipotizzare, salvo previsione espressamente contraria, che dalla violazione più grave derivi anche, in via accessoria, la sanzione meno grave: l'invalidità dell'atto. Tale invalidità si deve dunque pensare che sia in questi casi implicitamente prevista dagli statuti.

Quanto detto è confermato anche da uno sguardo portato alla dottrina coeva, in riferimento al principio di invalidità degli atti giuridici in contrasto con divieti contenuti in disposizioni di legge (C. 1.14.5)¹⁰⁷.

¹⁰⁴ D. BIZZARRI, *op. cit.*, pp. XVI-XVIII. Cfr. *supra*, nota 78.

¹⁰⁵ Si vedano, tra le molte, le rubriche: XXXI «*De partitis in consilio vel credentia non faciendis, nisi tantum per vicarium sive iudicem Taurini*», LIII «*De non prohibendo aliquem civem Taurini vendere vel emere cuiusque voluerit et quandoque granum et vinum suum*», CXII «*De non faciendo iurum aliquod fraudolentum occasione sui officii*».

¹⁰⁶ U. NICOLINI, *Il principio...* cit., p. 107.

¹⁰⁷ «*Non valet actus qui sit contra legem. Item quod contra ius fiunt pro infectis habentur*», BARTOLO, *Commentaria in Primam Codicis Partem*, ad C. 1.14.5, Venetis 1602. «*Tunc breviser dic quod prohibita habentur pro infectis quo ad sui firmitatem*», BARTOLO, *Commentaria in Primam Codicis Librum*, ad C. 1.14.5, Venetis 1572.

«*Factum contra legem, vel statutum, etiam si sit statutum in finibus prohibitionis, sit*

5. Nullità ed annullabilità processuali

Intorno al tema dell'invalidità della sentenza nel diritto medievale molto è stato scritto perché le fonti civilistiche e canonistiche, e gli statuti, molto offrono all'attenzione degli studiosi. In particolare studi più o meno recenti hanno precisato i rapporti tra gli istituti dell'appello e della *querela nullitatis* nella dottrina e nelle disposizioni statutarie medievali¹⁰⁸. Rappresenta, secondo gli studi compiuti¹⁰⁹, merito della produzione normativa e della prassi statutaria avere portato ad una profonda innovazione nel regime delle invalidità processuali in generale e della sentenza in particolare. Mosso soprattutto da intenti pratici (la velocizzazione e la semplificazione dei procedimenti, ad esempio) e da esigenze di certezza del diritto, si fa strada negli statuti il principio generale della sanabilità dei vizi delle sentenze. Decorso un certo *periculum*, ALBERICO DA ROSCIATE, *In Primam Codicis Partem Commentaria*, ad C.1.14.5, Venetis 1586.

¹⁰⁸ P. CALAMANDREI, *La Cassazione civile...* cit., particolarmente pp. 88-222.

¹⁰⁹ Oltre al fondamentale lavoro sulla Corte di Cassazione di Piero Calamandrei, già citato, ci si riferisce alle opere di seguito indicate. Fondamentale è il lavoro di A. SKERL, *Die Nichtrechtsbeschwerde in ihrer geschichtlichen Entwicklung. Eine civilprozessuale abhandlung*, Leipzig 1886, pp. 52-179, (a cui hanno largamente attinto i lavori successivi). Affrontano l'argomento anche A. PERTILE, *Storia del diritto italiano*, VI-II, Torino 1902, pp. 265-326; G. SALVOLI, *Storia della procedura civile*, in *Storia del diritto italiano* pubblicati sotto la direzione di P. DEL GIUDICE, cit., III-2, pp. 553-625 e G. KORTEN, *Das Strafverfahren des Italienischen Statuten vom 12-15 Jahrhundert*, Mannheim 1895, *passim*. Inoltre: G. CALDA, *Le nullità assolute della sentenza civile*, in «*Archivio giuridico Filippo Serafini*», LXXX (1897), pp. 369-80; G. CHIOVENDA, *Romanesimo e germanesimo nel processo civile*, Bologna 1904, anche in G. CHIOVENDA, *Saggi di diritto processuale civile*, pp. 131-88; A. COSTA, *La nullità della sentenza e la «querela nullitatis» nella storia del processo italiano*, in «*Rivista italiana per le scienze giuridiche*», 57 (1916), pp. 219-54; P. SELLA, *Il procedimento civile nella legislazione statutaria italiana*, Milano 1927, pp. 149-65. Ancora di P. CALAMANDREI, *La teoria dell'«error in iudicando» nel diritto intermedio*, in «*Rivista critica di scienze sociali*», 1-8/9-12 (1914), pp. 373-93, 437-71 e 501-40, anche in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, VIII, Napoli 1978, pp. 147-243; *Id.*, *Vizi della sentenza e mezzi di gravame*, Firenze 1915, anche in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, cit., VIII, pp. 245-83; *Id.*, *Cassazione civile*, in *Nuovo Digesto italiano*, II, Torino 1937, pp. 981-1034, anche in P. CALAMANDREI, *Opere giuridiche*, VI, Napoli 1976, pp. 3-145; più recenti lavori di F. CALASSO, *Corte di cassazione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, X, Milano 1962, pp. 792-96; A. GUARNIERI, *L'azione di nullità. Riflessioni sistematiche e comparatistiche*, in «*Rivista di diritto civile*», XXXIX (1993), pp. 41-83; A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche sull'appello nel diritto intermedio. I glossatori civilisti*, Milano 1970, II, pp. 21-52 e G. PIGLIATSE, *Piero Calamandrei giurista storico*, in *Piero Calamandrei. Ventidue saggi per un grande maestro* a c. P. BAKKE, Milano 1990, pp. 3-30. Spunti interessanti si trovano anche in P. COSTA, *Iurisdictio. Semantica del potere nella dottrina medievale*, Milano 1978, pp. 85-86 e 144-50.

odo di tempo determinato dagli statuti (che può essere di dieci giorni o più, fino a due o tre anni). La sentenza passa senz'altro in giudicato.

In parallelo, però, l'analisi canonica e la dottrina civilistica operano un'accurata riflessione intorno agli istituti del processo, venendo in qualche modo a temperare la portata dei principi sopra esposti. Anzi tutto i giuristi chiariscono in modo dettagliato quali siano i motivi che portano alla nullità della sentenza (distinguendo fra errori *in iudicando* ed *in procedendo*: in linea generale i vizi *in procedendo* portano alla nullità della sentenza, i vizi *in iudicando* no — possono essere impugnati in via d'appello —, a meno che l'errore sia *expressus* e *causalis*)¹¹⁰. La dottrina civilistica realizza una limitazione del principio di sanabilità dei vizi processuali, anche sotto l'influsso della lettera delle fonti giustiniane (che contenevano l'opposto criterio dell'inesistenza degli atti viziati), ritenendo che alcuni vizi particolarmente gravi fossero comunque sempre insanabili (o almeno impugnabili nei trent'anni del termine ordinario di prescrizione dei diritti). L'analisi dei canonisti, invece, operò per motivi di ordine superiore, legando il principio di insanabilità di determinati vizi della sentenza ad esigenze di giustizia e verità sostanziali¹¹¹. Ancora, parte della dottrina ha poi operato la distinzione tra *actio*,

¹¹⁰ P. CALAMANDREI, *La Cassazione...* cit., pp. 152-53: «Gli statuti non contengono una enumerazione compiuta dei motivi di nullità, soltanto nello statuto di Genova riformato nel 1587, Rub. *de sententiarum firmatae* (Lib. III, cap. 1), si trovano enumerate in un'unica disposizione sette cause di nullità, le quali peraltro non esauriscono tutta quanta la serie dei motivi che potevano dar luogo all'annullamento del giudicato. In generale, gli statuti e la legislazione canonica si limitarono soltanto a stabilire caso per caso la inosservanza di certe disposizioni rendesse nulla la sentenza, aggiungendo così delle nuove specie di nullità, che potevano farsi rientrare in qualunque delle categorie già fissate dal diritto romano. Ad una classificazione dei motivi di nullità procedettero invece i giuristi, e nello *Speculum* del Duranti (Lib. II Partic. III, § 8, lxxix) li troviamo riassunti nella enumerazione seguente: *Nulla autem dicitur sententia nullis modis, schicet Rationi iudiciali, Ratione iurisdictionis, Ratione litigatorum, Ratione loci, Ratione temporis, Ratione causae, Ratione quantitatis, Ratione modi, Ratione processus, Ratione manifestae iniquitatis*».

¹¹¹ *Cassazione civile...* cit., p. 987: «Nelle varie forme che la *querela nullitatis* assunse nelle frammentarie legislazioni e nelle multiformi dottrine del diritto comune, oscillanti in-convolvemente tra le concezioni romane e le nuove tendenze del processo statutario, la acquisizione essenziale fu questa: l'idea di un mezzo di impugnativa necessario per far pronunciare la nullità della sentenza, e concepito non come un'azione dichiarativa volta semplicemente a far constatare una originaria inesistenza giuridica, ma come un'azione modificativa, volta a far annullare da un giudice superiore una sentenza viziata, ma in sé giuridicamente valida: la stessa differenza che passerebbe, per così dire, tra l'esecuzione capitale di una persona vivente, e la semplice constatazione di un decesso».

¹¹² Sul contributo offerto all'evoluzione degli istituti in questione dal diritto canonico

querela ed *exceptio nullitatis*, a seconda che il vizio venga fatto valere presso il giudice che ha pronunziato la sentenza, presso il giudice superiore o in fase esecutiva.

La legislazione statutaria torinese si muove in questo quadro secondo le proprie esigenze e la propria approssimativa sensibilità giuridica, più o meno in concordia con gli orientamenti prevalenti della dottrina coeva, anche scostandosi a volta dalle scelte compiute da altri statuti dell'epoca¹¹². Anzitutto è utile prendere in esame il capitolo XIX:

De tenendo ratas et firmas sententias, possessiones, extiminationes et

classico si vedano, tra gli altri: F. DELLA ROCCA, *Le nullità della sentenza in diritto canonico*, Roma 1939, *passim*; H. EWEES, *Die Nichtigkeitsbeschwerde in dem kanonischen Prozessrecht*, München 1952, pp. 1-12; E. GRANDOTTI, *La nullità della sentenza giudiziale nel diritto canonico*, Milano 1965, pp. 33-102; L. MUSSELLI, *Il concetto di giudicato nelle fonti storiche del diritto canonico (Dalle origini al XVII secolo)*, Padova 1972, pp. 3-101. Fondamentale è soprattutto il recente volume di R. BALBI, *La sentenza ingiusta nel Decretum di Graziano*, Napoli 1990, che dedica alcuni paragrafi (pp. 35-50) al tema dell'influenza dell'opera graziana sul formarsi del nuovo istituto della *querela nullitatis*.

¹¹² Il disaccordo tra statuti e dottrina è, in via generale, descritto dal Calamandrei (P. CALAMANDREI, *La Cassazione...* cit., pp. 131-145) e non deve stupire. Interessante, anche se alquanto datata come impostazione, è l'analisi puntuale compiuta per il caso di Roma da F. MENESTRINA, *Il processo civile nello Stato Pontificio sino al regolamento giudiziario di Gregorio XVI*, in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», 43 (1907), pp. 149-68, anche in F. MENESTRINA, *Scritti giuridici vari*, Milano 1964, pp. 3-33.

Circa le differenze fra i diversi statuti, qualche esempio è offerto dallo Skedd (A. SKEDI, *op. cit.*, pp. 52-111). Interessante, al proposito, è l'osservazione di Francesco Calasso, che, nel porre in relazione la riflessione svolta dalla dottrina sui motivi di invalidità della sentenza ed il contributo del diritto statutario, scrive che «il contemporaneo apparire nella legislazione statutaria delle più diverse regioni dell'Italia comunale, di uniformi comportamenti procedurali di fronte ai vari casi di sentenza viziata, fa pensare prima di tutto alla sollecitazione spontanea di una comune esperienza che orientava la prassi dei tribunali verso soluzioni conformi». F. CALASSO, *Corte...* cit., p. 795.

Va rilevato, a margine, che sia il Pertile che il Calamandrei nelle loro pregevoli analisi, si riferiscono ad un numero limitato di testi statutari, in maggioranza tra i più recenti (sovrattutto dei secoli XV e XVI). Criticata dal Nicolini è, invece, l'impostazione del Salvio: «Le pagine di questo autore sono tutte impostate sul concetto (che appare errato da tutta la nostra trattazione e da quella dedicata alla dottrina) che la *querela nullitatis* sia sostanzialmente diretta contro le sentenze viziose sulla forma, poggiate cioè su un "error in procedendo"». Noi sappiamo invece che la prima causa di nullità è la non corrispondenza del giudice alla legge. Non è il caso che ci soffermiamo in una minuta critica di queste pagine, piene di inesattezze e per nulla costruttive al nostro scopo», U. NICOLINI, *Il principio...* cit., p. 110; la critica appare fondata — esistono, infatti, motivi di invalidità della sentenza che non rientrano fra gli *errors in procedendo* — anche se risente dell'impostazione troppo rigida del lavoro di Nicolini, già segnalata dal Grossi (cfr. *supra*, nota 53). Un'analisi più completa delle soluzioni legislative e della prassi statutarie, tentando di cogliere anche l'evoluzione all'interno dei diversi testi statutari — a partire dai più antichi — di uno stesso Comune, costituisce l'oggetto di una specifica ricerca avviata dallo scrivente.

condempnationes. Item quod iudex teneatur habere et tenere ratas et firmas sententias, possessiones, extinctiones, condemnationes datas, dictas, dicendas et dandas ab eo, sicut date sunt et dabuntur, easque executioni mandare debent, si querela inde sibi facta fuerit, nisi per appellationem suspendatur, vel ipso iure sint nulle, vel nisi prescriptione iuris vel statuti tolerantur. Et ipsius iudicis successores teneantur facere illud idem, semper tamen iusticia mediante ¹¹³.

La regola si riferisce ai diversi tipi di decisioni giudiziali: le sentenze civili, le dichiarazioni in ordine ai procedimenti possessori e meramente estimatori ed infine le sentenze penali di condanna. La rubrica precisa i casi in cui il giudice deve procedere all'esecuzione della sentenza e quelli in cui l'esecutività è sospesa ¹¹⁴. Rappresentano causa di sospensione dell'esecuzione la proposizione dell'appello, la nullità di pieno diritto ed altre disposizioni statutarie o regole stabilite dal diritto comune («prescriptione iuris vel statuti»). La semplice proposizione di *querela*, invece, non sospende l'esecuzione della sentenza pronunciata in primo grado. Esiste quindi una differenza di regime giuridico tra le diverse fattispecie contemplate dallo statuto ed in particolare tra i casi di *querela* ed i casi di nullità *ipso iure* delle sentenze. Il termine *querela* è termine dal significato generico, ma nel contesto preso in esame pare potersi affermare che esso indichi, più precisamente, la *querela nullitatis*, quale mezzo processuale volto a far rilevare i vizi — soprattutto quelli *in procedendo* — che rendono invalida la sentenza. Ritengo si possa dire che negli statuti sono presenti in genere i rimedi dell'appello e della *querela nullitatis* come mezzi ordinari di gravame. Nel corso dell'evoluzione della legislazione statutaria i due rimedi dell'appello e della *querela nullitatis* tendono ad unificarsi da un punto di vista processuale, pur rimanendo ben delineate le differenze concettuali. La tendenza alla confusione operativa dei due rimedi nella legislazione statutaria e nella pratica può cogliersi, anzitutto, nell'identità di atto (il libello) occorrente per iniziare il procedimento, ma soprattutto per lo stesso termine preclusivo previsto (dieci giorni negli statuti torinesi, come si vedrà nella rubrica che sarà esaminata in seguito); diversi restano però

i vizi a cui *querela nullitatis* e *querela iniquitatis* (appello) si riferiscono ¹¹⁵, e diverse sono le conseguenze delle due azioni rispetto all'immediata esecutività della sentenza, come già si è potuto vedere. Accanto a questi vizi ci sono poi i casi di nullità *ipso iure* della sentenza, che ne sospendono anch'essi l'esecuzione ¹¹⁶. La nullità costituisce, in quanto tale, un impedimento al passaggio in giudicato della sentenza solo se ha caratteri tali da potere essere fatta valere in modo indipendente dalla *querela nullitatis*, casi in cui, cioè, opera *ipso iure*; in questi casi la nullità deve essere accettata dallo stesso giudice dell'esecuzione.

Secondo lo statuto di Torino nei casi di nullità di pieno diritto (accertati dal giudice stesso dell'esecuzione) la sentenza è inefficace e non produce, *ipso iure*, alcun effetto giuridico. Come tale non deve essere eseguita ¹¹⁷. Nel caso di *querela nullitatis*, invece, la sentenza è efficace e può essere eseguita fino alla decisione sulla *querela* proposta. Ma, poiché secondo le regole comuni la facoltà di proporre la *querela nullitatis* si prescrive dopo un certo tempo, emerge come tendenza generale che gli statuti abbiano accettato al loro interno, di regola, il criterio della sanabilità dei vizi della sentenza. Secondo i nostri canoni le sentenze viziare in tal modo si configurano come annullabili, salvo naturalmente i casi di nullità *ipso iure*.

Gli statuti torinesi non offrono, peraltro, una casistica precisa dei motivi di invalidità della sentenza: occorre dunque fare sempre riferimento al diritto comune. È presente, invece, il rinvio ad un generale criterio di legalità nello svolgimento dei processi, «semper tamen iusticia mediant»: nel rispetto delle regole giuridiche e vietando in via generale la possibilità che i cittadini si facciano giustizia privatamente ¹¹⁸.

La rubrica successiva della raccolta statutaria, (rubrica XX), dedica ancora ai mezzi di impugnativa della sentenza, precisa ulteriormente il trattamento delle sentenze invalide:

¹¹³ U. NICCOLINI, *Il principio...* cit., p. 116.

¹¹⁶ Di regola in questi casi è sempre possibile (anche scaduti i termini di preclusione fissati dagli statuti) opporre all'esecuzione l'eccezione di nullità, G. PUGLIESE, *op. cit.*, pp. 767-69.

¹¹⁷ Come già accennato la dottrina fu sempre del fermo parere, al contrario della gran parte degli statuti, che sussistessero determinati vizi insanabili ed eccettuati in perpetuo, perfino oltre la prescrizione generale stabilita in 30 anni.

¹¹⁸ Cfr. *supra*, par. 1.

¹¹⁵ D. BIZZARRI *Gli Statuti...* cit., p. 26-27.

¹¹⁴ Oltre agli scritti già richiamati cfr. G. PUGLIESE, *Giudicato civile (storia)*, in *Enciclopedia del Diritto*, XVIII, Milano 1969, pp. 757-84, nello specifico pp. 768-69.

De appellando a condemnatione solidorum centum infra decendum. Rubrica. Item statutum est quod si quis ex civibus inter se litigantibus iure ordinario, coram iudice ordinario Taurini devictus, vel ab inde superius voluerit appellare, appellat infra decendum ad vicarium Taurini, si dominus non sit presens, qui vicarius, vel data per ipsum vicarium curia non suspecta de Taurino, teneatur bona fide et sine fraude, remoto omni odio, amore, precio vel precibus, servitio vel parentela, cognoscere de dictis causis, easque diffinire a temporibus appellacionis interposite usque ad quadraginta dies, ita quod infra dies triginta quelibet pars docere valeat de iure suo, postea vero infra dies decem sequentes sententia feratur confirmationis, vel infirmationis, alioquin rata maneat prima sententia. Idem intelligatur de sententiis, que dicentur, vel dicte fuerint ipso iure nulle.¹¹⁹

Colpisce, prima di tutto – e questo in accordo con molti altri testi di statuti – l'accostamento completo del ricorso volto a fare rilevare la nullità della sentenza con l'appello¹²⁰. Appello e *querela nullitatis* vanno proposti allo stesso giudice (il giudice superiore), negli stessi termini (10 giorni) e con le stesse formalità (il libello...). Pur restando concettualmente due istituti diversi, appello e *querela nullitatis* tendono ad unificarsi – come già messo in rilievo – nella procedura. Non si dice se le domande possano essere proposte congiuntamente, né se il giudice possa d'ufficio rilevare la nullità in una causa impugnata unicamente in via d'appello o viceversa. In questi casi è d'obbligo il riferimento al diritto comune.

Se, dunque, l'appello viene proposto oltre i termini prescritti non produce effetto e la sentenza di primo grado passa senz'altro in giudicato. Passa allo stesso modo in giudicato e può essere eseguita anche la sentenza invalida, la cui domanda per fare accertare la nullità non venga proposta nei termini stabiliti. Allo stesso regime sono sottoposte le sentenze viziate *ipso iure*. La differenza tra le sentenze viziate da errore *in procedendo* (ricorribili mediante azione o querela di nullità) e quelle nulle di pieno diritto risiede non nel regime dell'impugnabilità, ma, come previsto dalla rubrica precedente, nel regime dell'esecutività. Ci si può domandare al proposito se tali sentenze nulle di pieno diritto potessero essere ulteriormente impuginate con rimedio straordinario oltre

i dieci giorni, poiché altrimenti si comprende con difficoltà la loro qualifica di sentenze nulle *ipso iure*; ciò che è comunque certo è che l'esecutività di queste sentenze nulle *ipso iure* resta sospesa di diritto almeno fino allo scadere del termine per impugnare: dopo tale termine si può pensare che solo la relativa *exceptio nullitatis* (e non l'azione) resti imprescrittibile. È comunque evidente come gli statuti tentino di ridurre il più possibile la differenza fra le sentenze annullabili e quelle nulle di pieno diritto, cercando di assoggettare anche queste ultime al regime dell'annullabilità. Prima di procedere va osservato che anche gli statuti torinesi non contengono disposizioni – peraltro rare nella legislazione statutaria – in tema di motivazione della sentenza, dal cui testo emergerebbero con maggior chiarezza gli eventuali vizi della sentenza; forse per questo motivo il diritto medievale non ne prevede l'obbligo ed anzi talvolta consiglia di ricorrervi¹²¹.

Dall'esame delle rubriche statutarie e tenendo presenti i capisaldi della dottrina, possiamo ricavare quale potesse essere il regime delle sentenze invalide, vigenti a Torino gli statuti del 1360: esistono due tipi vizi. Un primo tipo vizia *ipso iure* la sentenza, che non può essere eseguita. L'inefficacia della sentenza è, però, solo temporanea. Con la scadenza del termine stabilito per proporre appello il vizio si considera a sua volta inefficace e la sentenza – pur restando 'strutturalmente' invalida – può senza dubbio eseguirsi. C'è poi una seconda categoria di sentenze invalide, che sono provvisoriamente efficaci. I loro vizi devono essere fatti valere tassativamente mediante *querela*, altrimenti passano in giudicato ed il vizio viene sanato. Il disposto delle rubriche statutarie in questione prevede, in buona sostanza, un primo genere di sentenze nulle, inefficaci, ma sanabili e quindi poi valide ed efficaci, ed un secondo tipo di sentenze viziate, annullabili ed efficaci solo provvisoriamente. Entrambi i tipi di sentenza sono caratterizzati da una invalidità sanabile decorso un certo periodo di tempo: le differenze una diversa efficacia. La prima è provvisoriamente inefficace, mentre la se-

¹²¹ Su questo argomento, oltre alle considerazioni svolte da M. ASCHELI, *Tribunali, giuristi e istituzioni. Dal Medioevo all'Età moderna*, pp. 62-66 e 99-102, P. CALAMANDREI, *La Cassazione...* cit., pp. 162-66, e da U. NICOLINI, *Il principio...* cit., pp. 113-30, ci si può utilmente riferire alla tesi di dottorato svolta da Fulvio Mancuso, *La motivazione della sentenza nel diritto comune: esprimere casum in sententia nel pensiero dei giuristi medievali* (sec. XII-XIV), che contiene in appendice il testo di un'inedita motivazione di sentenza risalente al XIII secolo ed attribuita al podestà del Comune di Siena.

¹¹⁹ D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 27.

¹²⁰ U. NICOLINI, *Il principio...* cit., pp. 110-12; A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche...* cit., pp. 43-52.

conda è provvisoriamente efficace. La pronuncia della nullità di tali sentenze risulta essere in entrambi i casi costitutiva dell'invalidità, modificando sostanzialmente la situazione giuridica delle sentenze in questione, in opposizione alle pronunce di mero accertamento, previste ad esempio dal diritto romano e da parte della dottrina intermedia per i casi di nullità della sentenza ritenuti imprescrittibili e non sanabili¹²². Esistono, infine, le sentenze valide, ma inique, contro le quali è possibile ricorrere per mezzo dell'appello.

Ancora alla materia processuale¹²³, ed in particolare alle controversie sorte tra i proprietari e le autorità cittadine, si riferisce la rubrica CCIII. Il Comune aveva previsto, infatti, di censire tutti i beni sottoposti alle imposte comunali. Potevano sorgere, quindi, controversie fra i proprietari ed il Comune stesso. Lo statuto stabilisce che tali controversie si decidano sommarialmente¹²⁴. Già gli statuti duecenteschi avevano previsto che determinate controversie di modesto valore venissero decise con rito sommario. Il frammento del 1280¹²⁵ contiene la riforma di un capitolo in materia di procedimento sommario, modificandolo nel senso di ritenere che le sentenze emanate al termine di un tale procedimento non fossero in alcun modo appellabili e fossero immediatamente esecutive. Nella rubrica degli statuti del 1360 viene ora

¹²² Cf. *supra*, note 110, 116 e 117.

¹²³ Anche i procedimenti in materia di servitù di passaggio sono regolati da un procedimento particolare di cui è bene dare conto. Si tratta della rubrica CLIII: «*De via que est prava ad eundem*. Item statutum est quod si quis habuerit in directo sue possessionis aliquam pravam viam, occasione aque labentis ad dictam suam possessionem quod idem qui dictam pravam viam habet in directo sue possessionis teneatur et debeat dictam viam aptare et aptatam tenere, alias locum sit vicinis licite et impune cum carru et bestis ire et redire per possessionem predictam illis qui dictam viam haberet per directum sue possessionis non bonam, et *accusare inde facere non valent, et credatur sacramento accusati*». D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 75.

¹²⁴ D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 93.

«*De inquirendis iuribus et instrumentis et possessionibus habitatorum*. Eorum silicet qui in ipsa civitate habitaculum intraverunt et eorum qui habitaculum deservunt, possessio ipsi communi facta aperto et commississe (*sic*) per iudicem applicetur dicto communi. Et quod fiant exactiones per ipsum commune de hiis que commissa sunt nisi iustas facere poterunt defensiones. Et si super premissis aliquibus questio oritur summam sine libello ac litis contestatione et aliis sumptibus questio cognoscatur et per iudicem curie decidatur omni prorsus appellatione cessante».

¹²⁵ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., p. LXXX.

stabilita, sulla stessa linea, la nullità dell'appello proposto, tanto in via principale che in via incidentale, contro le decisioni prese al termine del procedimento sommario. È anzi regola generale recepita dagli statuti di Torino che tutti gli atti compiuti nel corso del procedimento sommario (e non solo le sentenze) non siano impugnabili con gli ordinari mezzi di gravame¹²⁶.

In ambito criminale, poi, lo statuto precisa talune formalità da seguire a pena di nullità nella fase introduttiva ed interlocutoria del procedimento. La rubrica CCLIV stabilisce che l'atto di accusa o la denuncia¹²⁷ siano invalidi se non vengono iscritti presso il tribunale cittadino entro tre giorni dalla conoscenza del fatto criminoso:

De accusationibus infra triiduum faciendis, aliter non valentur. Item statutum est quod nulla accusatio vel denuntiatio facta curie de cetero valeat, nisi repertur facta et scripta in libro curie Taurini infra triiduum a tempore scientie dampni dati vel delicti commissi¹²⁸.

Si configura la nullità dell'atto iniziale del processo penale laddove esso non sia annotato presso l'apposito registro conservato dalla cancelleria comunale. La mancata osservanza delle formalità previste implica la necessità di riproporre da capo la domanda, che risulta, dunque, essere inefficace.

Un secondo testo significativo si riferisce, invece, alle garanzie concesse all'accusato nel procedimento penale di fronte al giudice del Comune:

¹²⁶ Cf. A. LATTES, *Il procedimento sommario o piano negli statuti*, in *Studi di diritto statutario*, Milano 1887, pp. 1-66 ed A. PADOA SCHIOPPA, *Ricerche...*, cit., p. 19. Ugualmente inappellabili e non ricorribili sono, per la prevalente dottrina civilistica, le sentenze interlocutorie; di parere opposto, invece, i canonisti.

¹²⁷ Fa costante riferimento anche agli statuti di Torino in materia di processo criminale G. KOHLER, *Das Strafrecht...*, cit., *passim*.

¹²⁸ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., p. 111.

La rubrica era già stata notata dallo Schoppis: «*Quindi il giudice intimava all'accusato od alla famiglia di lui l'obbligo di presentarsi fra dieci giorni a far le difese, né prima che quello spazio fosse trascorso potevasi pronunciare la sentenza validamente*», F. SCHOPPIS, *Storia della antica...*, cit., p. 182.

Nella legislazione statutaria medievale prevale, come nelle disposizioni degli statuti di Torino, il principio accusatorio su quello inquisitorio. Al proposito si rimanda alle puntuali analisi di E. DEZZA, *Accusa e inquirentione. Dal diritto comune ai codici moderni*, Milano 1989, pp. 1-53.

De requirendo omnes et singulos de civitate quos iudex condemnare voluerit vel absolbere vel eorum domui et familie denunciare, ut se defendant si poterunt. Item quod iudex teneatur requirere vel requiri facere omnes et singulos de civitate et districtu, quos condemnare voluerit vel absolvere vel eorum domui et familie denunciare ut se defendant si poterunt per dies decem antequam faciat condemnationem. Et infra illos decem dies singulis diebus teneatur eorum recipere defensiones, secundum quas ipsos postea condemnari vel absolvari. Alioquin non valeat condemnatio, aliquo huic capitulo non obstante.¹²⁹

È nulla la sentenza di condanna pronunciata in violazione delle regole previste dallo statuto. Si tratta di un caso di vizio del procedimento, cioè di *error in procedendo*¹³⁰, che implica l'invalidità dell'atto conclusivo del processo: la sentenza. La regola non ammette eccezioni. La fattispecie configura un caso di nullità: lo statuto non precisa se la nullità è sanabile o insanabile. Bisogna fare riferimento alle regole generali. Si tratta di una serie di garanzie previste dallo statuto torinese a favore del cittadino nei confronti delle prevaricazioni dei giudici comunali.

La nullità della sentenza è ritenuta evento grave per l'ordinamento giuridico. Ad essa si accompagna, secondo la prassi medievale, pressoché sempre un giudizio di responsabilità a carico dei giudici cittadini che abbiano pronunciato sentenze invalide¹³¹. Competente a giudicare

¹²⁹ D. BIZZARRI, *op. cit.* p. 107.

¹³⁰ A margine del testo si può leggere sul manoscritto la glossa «*De termino pro... ad faciendum defensionem...*», riferentesi agli incompetenti processuali della parte convenuta. In corrispondenza del rigo 12 del manoscritto si ritiene di dovere aggiungere la virgola dopo la parola «*defensiones*».

¹³¹ GIOGIILMO DURANTE, *Speculum iudiciale*, lb. II, 9, 15, Venetis 1516: «Item sententia nulla est ratione processus: ut si est lata sine non contestata, vel omissa aliquo de his, quae sunt de substantia ordinis iudicialis».

¹³² Fondamentale sull'argomento è il classico volume di W. ENGELMANN, *Die Wiedergeburt der Rechtsstellung in Italien durch die wissenschaftliche Lehre*, Leipzig 1938. Altre osservazioni si possono trovare, fra i molti contributi sul tema, in: V. CRESCENZI, *Il Sindacato degli ufficiali nei comuni medievali italiani*, in *L'educazione giuridica*, IV, Perugia 1981, pp. 383-529; S. DI NOTO, *Doctores. Contributo ad uno studio della figura dell'intellettuale nel diritto comune*, Padova 1994, I, pp. 248-55; A. MASI, *Il sindacato nelle Magistrature Comunali nel sec. XIV (con speciale riferimento a Firenze)*, Roma 1930; U. NICOLINI, *Il principio...* cit., pp. 130-50, 367-92; D. QUAGLIONI, *Civitas sapientia. Dottrine giuridiche e dottrine politiche fra medioevo ed età moderna. Saggi per la storia del pensiero giuridico moderno*, Rimini 1989, pp. 77-96, già in *L'Educazione giuridica*, IV, Perugia 1981, pp. 143-87; G. ROSSI, *Constitutum sapientis iudiciale. Studi e ricerche per la storia del processo romano-canonico*, Milano 1958, I, pp. 238-62.

sull'operato dei magistrati cittadini è l'apposito organo dei «sindacatori», della cui composizione e delle modalità di elezione dei cui componenti dispone la — già esaminata — rubrica XXX¹³². Il giudice è un tecnico del diritto e come tale non deve sbagliare: quando sbaglia si tratta di un evento grave agli occhi dell'autorità comunale, sanzionato in modo proporzionato¹³³.

6. Invalidità in ambito privatistico

Le rubriche dedicate dagli statuti torinesi al diritto privato sono — come di consueto — assai poche e senza dubbio meno significative di quelle che stabiliscono l'organizzazione del Comune o si riferiscono al diritto penale. Tuttavia esse rivestono un certo interesse anche in ordine al tema dell'invalidità.

Una prima serie di norme regola gli atti di disposizione compiuti dagli abitanti di Torino a favore degli stranieri¹³⁴, stabilendone l'invalidità. Occorre vedere nel dettaglio quali siano i negozi giuridici così sanzionati ed a quale tipo di invalidità essi siano sottoposti.

La prima norma da prendere in esame è contenuta nella rubrica LVIII: «*De non vendendo possessiones que sunt in ripa Sangoni vel alibi circa fines territorii Taurini, nisi civibus vel habitatoribus Taurini in ipsa civitate habitantibus.*» Eccone il disposto molto significativo:

Item quod nullus qui habet possessiones in ripa Sangoni, vel alibi circa fines territorii ipsius civitatis, possit eas vendere vel alienare, nisi in civibus vel habitatoribus Taurini in ipsa civitate habitantibus, et qui contrafecerit solvat

¹³² Cfr. *supra*, nota 77.

¹³³ È ormai l'Università il luogo di formazione dei tecnici del diritto che utilizzano le loro conoscenze nell'ambito di tutte le istituzioni dell'epoca e soprattutto dei Comuni: cfr. fra i molti M. BELLOMO, *L'Europa del diritto comune*, pp. 191-215; A. CAVANNA, *Il ruolo...* cit., pp. 101-107; E. COKTESSE, *Scienza di giuristi e scienza di professori tra XII e XIII secolo*, in *Legge, Giudici, Giuristi. Atti del Convegno - Cagliari 18-21 maggio 1981* —, Milano 1982, pp. 93-148; A. PADOVA SCHORPPA, *Sul ruolo dei giuristi nell'età del diritto comune: un problema aperto, in Il diritto comune nella civiltà giuridica europea. Atti del Convegno di studi in onore di Giuseppe Ermini - Perugia 30-31 ottobre 1976* —, a c. D. SEGOLONI, Perugia 1980, pp. 153-66.

¹³⁴ Come si evince dalla rubrica CLXI lo statuto contemplava tre categorie di abitanti del territorio comunale: i cittadini in senso stretto, coloro che erano nati o risiedevano nei territori del Comune esteri alla città ed infine gli stranieri. Sol tanto i primi godevano pienamente dei diritti e delle libertà sancite dallo statuto.

pro hanno pro qualibet iornata solidos decem. Additum est quod nulla possessio alicuius de Taurino scita ultra medium territorii Taurini possit alienari alicui extraneo ut supra, et qui contrafecerit solvat pro hanno pro qualibet iornata solidos viginti, et alienatio sit ipso iure nulla¹³⁵.

La prima parte della norma prevede una sanzione comminata nella misura di dieci soldi per ogni giornata di terreno alienata ad un forestiero o ad un torinese non abitante (non vi è previsione di invalidità). La seconda parte della norma, frutto di un'aggiunta successiva al testo originario, invece, raddoppia la pena pecuniaria ed unisce alla pena prevista (ritenuta con ogni probabilità non sufficiente) la sanzione dell'inefficacia degli atti di vendita dei beni, situati nella zona anche più vicina al nucleo cittadino, a beneficio degli stranieri. Gli atti compiuti in violazione del disposto statutario sono inefficaci. Si può ritenere dal tenore della norma che gli atti fossero invalidi (e di conseguenza non efficaci) per contrasto con la normativa comunale. Tale disposizione ha, in primo luogo, quale scopo evidente la difesa dei confini della civitas. Si tratta, dunque, di una disposizione che sancisce la nullità di un contratto - atto privato - allo scopo di perseguire interessi pubblici: la difesa della città¹³⁶ e l'integrità del gettito fiscale.

In modo non dissimile è strutturata anche la rubrica CCI, che è mossa da intenti economici ma anche politici (si voleva evitare che i nuovi proprietari potessero essere spie di altri Comuni):

De non alienando vel affittando aliquas possessiones alicui straneo. Item quod nullus civis vel habitator Taurini possit alienare alicui extraneo vel afficcare aliquas possessiones scitas in territorio Taurini et qui contrafecerit solvat pro hanno pro qualibet iornata solidos decem. Possessio vero alienata, impignorata vel in ephiteosim data eo ipso quod (recte, quo) alienata vel fuerit efficiatur comunis Taurini et vendatur per ipsum commune infra unum mensem per manus massarii ipsius comunis postquam ad ipsius massarii noticiam pervenerit, cuius preclum auxilietur ipsi comuni in expensis eiusdem, alio capitulo super hoc factio cassata¹³⁷.

¹³⁵ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., p. 42. Cfr. pure A. ALBERTI, *Appunti...*, cit., p. 33.

¹³⁶ La presenza di norme atte a limitare la facoltà di disporre dei beni da parte dei proprietari per garantire gli interessi della collettività era frequente negli statuti medievali. Sul punto si possono leggere utilmente le puntuali affermazioni di U. NICOLINI, *Le limitazioni alla proprietà negli statuti italiani. Secoli XII, XII e XIV*, Mantova 1937, con ampio riferimento ai testi degli statuti.

¹³⁷ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., p. 92.

Si tratta di norma alquanto complessa. Anzitutto è stabilito il divieto, già presente nella rubrica precedente, di disporre (alienare, dare in locazione o concedere in enfiteusi) a beneficio di stranieri, pena il pagamento di sanzione pecuniaria, i beni siti entro il territorio comunale. Il divieto comminato dalla rubrica precedente per gli atti di vendita viene esteso a tutti gli altri atti di disposizione del bene. E poi previsto che il bene, per il solo fatto di essere stato venduto, dato in pegno o in enfiteusi, diventasse di proprietà del Comune di Torino, venisse venduto dal massario entro un mese dal momento in cui ne avesse ricevuto notizia, e il ricavato andasse utilizzato a sostegno delle spese del Comune. Si pone in tale fattispecie una questione giuridica di un certo interesse: se cioè la perdita della proprietà del bene da parte del cittadino a beneficio del Comune sia fondata sulla nullità *ex lege* del contratto, oppure se essa dipenda unicamente da una semplice perdita di efficacia successiva dell'atto. Ritengo al proposito maggiormente plausibile la prima ipotesi. La contrarietà agli interessi del Comune, infatti, è causa di invalidità che tocca la struttura intrinseca dell'atto e non è soltanto un limite esterno che condiziona unicamente l'efficacia di un atto di per sé perfettamente valido¹³⁸. La norma è posta a difesa dell'integrità del fisco e giustificata dal timore per i nemici stranieri: i beni di proprietà straniera (allo stesso modo dei beni ecclesiastici) erano più facilmente sottratti alle imposte cittadine¹³⁹, si teneva, dunque, che con il passaggio dei beni ad estranei non fosse assicurato il gettito derivante dalla proprietà e dal godimento dei beni immobili cittadini¹⁴⁰.

La trascrizione della Bizzarri contiene indicazione imprecisa della carta del manoscritto in cui è riportata la rubrica in questione (si tratta del f. LI v. e non LI r.).

¹³⁸ Un problema non dissimile si è posto nella dottrina medievale e nella legislazione degli statuti a proposito degli atti soggetti ad azione revocatoria. Secondo alcuni testi statutari gli atti soggetti a revocatoria erano atti invalidi, contrariamente a quanto sempre ritenuto dalla dottrina romanistica che li considerava validi ma iniqui. Cfr. al proposito le precise osservazioni di V. PIANO MORTARI, *L'azione revocatoria nella giurisprudenza medievale*, Milano 1962 (con specifico riferimento agli statuti comunali alle pp. 128-38).

¹³⁹ I beni stranieri e quelli ecclesiastici vengono equiparati, ad esempio, negli statuti del 1258. Cfr. G. BORGHEZZIO-C. FASOLA, *Le carte...*, cit., pp. 115-16 e *supra*, par. 2.

Le disposizioni presenti nello statuto del 1360 risalgono, secondo le analisi compiute dalla Bizzarri, alle redazioni più antiche. D. BIZZARRI, *Statuti...*, cit., pp. XXXI-XXXII.

¹⁴⁰ Sull'organizzazione del sistema fiscale del Comune di Torino e, più in generale, degli stati sabaudi nel Medio Evo si vedano: G. BRACCO, *Le finanze del Comune di Torino nel secolo XIV*, in *Torino e i suoi Statuti...*, cit., pp. 49-55; M. CHAUDANO, *La finanza sabauda*

L'ultima parte della rubrica si preoccupa di cassare ogni altra norma prevista in questa delicata materia. È difficile dire se tale disposizione fosse volta anche a limitare l'operatività della rubrica LVIII, sopra riportata, che contiene, sulla stessa materia una disciplina anche parzialmente in contrasto con quella prevista nella rubrica CCI, ed un disposto meno rigido e meno preciso¹⁴¹. Ne disporrebbe, a stretto rigore, l'abrogazione, ma la rubrica LVIII, invece, si trova ugualmente e per intero riportata nello statuto. È uno dei casi più evidenti della scarsa organicità che caratterizza la compilazione statutaria.

La rubrica CCI, inoltre, non prevede espressamente la nullità degli atti compiuti dai cittadini a beneficio di acquirenti stranieri; tale nullità, comunque, credo sia da considerarsi implicitamente inserita nello statuto. La nuova rubrica, infatti, peggiora per il privato le conseguenze dell'atto compiuto: prima conservava la proprietà del bene, ora ne perde la proprietà a beneficio del Comune. La seconda norma rafforza ed estende la tutela posta a garanzia degli interessi del Comune, ed è facile che volesse stabilire un limite alle riforme future, da considerarsi inavvide per contrasto con una disciplina statutaria inderogabile. A margine del testo citato si legge sul manoscritto l'indicazione «vide de fructibus pratorum, f. 72». È una indicazione preziosa che si riferisce alla rubrica CCXCIX *De non vendendo alieni extraneo erbam vel fenum*, in cui è contenuto il divieto di vendere ad acquirenti stranieri fieno e foraggio ed è vietato concedere in affitto a stranieri i prati posti sui confini:

et qui contrafecerit solvat pro banno pro qualibet vice solidos decem, et venditio vel alienatio non teneat¹⁴².

La nullità dell'atto è posta come sanzione accanto alla pena pecu-

nel sec. XIII, I-II-III, Torino 1933-1934-1937. Id., *Il bilancio sabando nel secolo XIII*, Torino 1927. Id., *La finanza del Comune di Torino nel sec. XV*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», XLIII (1941), pp. 1-38; G.S. PENE VIDARU, *Capitoli e statuti del comune di Torino nel sec. XV per la registrazione a catasto dei beni soggetti a taglia*, in *Forma urbana nella Torino barocca (dalle premesse classiche alle conclusioni neoclassiche)*, II-III, A-2, Torino 1968, pp. 1-23 dell'estratto. Riguardo ai profili generali dell'imposizione fiscale nel diritto medievale, con ampi riferimenti alle realtà comunali, cfr. E. CORTESE, *Intorno alla «causa impositio» e a taluni aspetti privatistici delle finanze medievali*, in «Annali di storia del diritto», II (1958), pp. 111-86.

¹⁴¹ Cfr. *supra*, par. 1, nota 9.

¹⁴² D. BEZZARU, *Statuti...*, cit., p. 123.

niaria (peraltro parecchio pesante). La norma risponde alla stessa *ratio* delle precedenti: difesa delle risorse economiche comunali e timore che nemici stranieri potessero insediarsi in territori posti sui confini.

Le disposizioni citate sollecitano una serie di considerazioni di ordine generale¹⁴³. Anzitutto gettano luce sul complesso tema del rapporto tra cittadini e stranieri nei Comuni piemontesi, su cui ha già attirato l'attenzione Rinaldo Comba, volgendo l'attenzione particolarmente alla zona di Cuneo¹⁴⁴. A Torino pare esserci una assoluta preclusione all'ingresso degli stranieri come proprietari dei beni cittadini. La stessa situazione è diffusa in tutto il Piemonte, fatta salva qualche eccezione - lo statuto di Cavallermaggiore - citata dal Comba, motivata dalla crisi demografica che colpisce tale Comune alla fine del XIII secolo. La difidenza degli statuti piemontesi rispetto agli stranieri non pare avere motivazioni diverse da quelle pratiche, legate alla difesa dei confini e del fisco, come evidenziato dalle rubriche riportate. In secondo luogo si palesa una caratteristica complessiva dello statuto torinese. Anche le disposizioni che definiscono l'invalidità degli atti privati operano per difendere interessi comunali molto più che per tutelare le situazioni giuridiche del singolo. Per garantire queste, infatti, era ritenuta sufficiente l'operatività del diritto comune e dei principi di equità e giustizia a cui tutto il diritto medievale si riferiva¹⁴⁵. Manca invece in tale materia il divieto di riforma delle norme statutarie.

In ambito privato si ritrovano negli statuti altre tre norme che pre-

¹⁴³ Cfr. A.A. VV., *Dentro la città. Stranieri e realtà urbane nell'Europa dei secoli XII-XVI*, a c. G. ROSSETTI, Napoli 1989; M. ASCHERI, *Lo straniero nella legislazione e nella letteratura giuridica del tre-quattrocento: un primo approccio*, in *Studi in memoria di M.E. Viora*, Roma 1989, pp. 29-44; F. NICCOLAI, *La formazione del diritto successorio negli statuti comunali del territorio lombardo-rosco*, Milano 1940, pp. 365-68; C. STOKKI STOKCHI, *Ricerche sulla condizione giuridica dello straniero in Italia dal tardo diritto comune all'età preunitaria*, Milano 1990, pp. 1-51; Id., *The Legal Status of Foreigners in Italy (XV-XVI Centuries): general rules and their Enforcement in Some Cases Concerning the execution Parata*, in *Of Strangers and Foreigners*, a c. L. MAYALL-M.M. MART, University of California at Berkeley 1993, pp. 97-135.

¹⁴⁴ R. COMBA, *Testimonianze sull'uso dell'incollo*, in «Bollettino storico bibliografico subalpino», LXVIII-II (1970), pp. 439-53. Considerazioni analoghe per quanto riguarda alcuni Comuni marchigiani sono svolte da D. CECCHI, *Statuta castri Camporotundi* (1322-1366). *Proprietà fondiaria e agricoltura negli statuti della marca di Ancona*, Milano 1966, pp. 23-43.

¹⁴⁵ Cfr. F. CALASSO, *Il diritto comune come fatto spirituale*, in *Introduzione al diritto comune*, Milano 1951, pp. 166-80, già in «Rivista italiana per le scienze giuridiche», LXXXV (1948), nel complesso pp. 315-52; P. GROSSI, *L'ordine...*, cit., pp. 168-82.

vedono la nullità di atti giuridici compiuti dai privati non in conformità con regole fissate dagli statuti. Anche queste norme, però, si pongono nella medesima prospettiva evidenziata, di difesa della *civitas* e dei suoi interessi fondamentali.

La prima disposizione si riferisce ad un procedimento di volontaria giurisdizione¹⁴⁶. Si tratta della rubrica XXIV, *De modo emancipandi filios*, che stabilisce l'invalidità del giudizio di emancipazione condotto senza il rispetto delle formalità previste dallo statuto. Viene punito con l'invalidità dell'atto il comportamento del cittadino che non agisca conformemente al dettato statutario. Il mancato rispetto delle formalità da parte del cittadino rende invalido l'intero procedimento, inclusi gli atti compiuti dai funzionari del Comune. La prima serie di nullità è espressamente prevista dalla norma, la seconda si può dedurre facilmente dalla *ratio* della disposizione:

Item statutum est quod si quis voluerit filios suos emancipare, iudex vel rector teneatur criitari facere per civitatem, quod talis vult filios suos emancipare. Et si quis contradicere voluerit, veniat usque ad octo dies coram ipso iudice vel rectore causam, quare contradicere voluerit, ostensurus. Aliter facta emancipatio non teneat ipso iure¹⁴⁷.

La sanzione prevista dallo statuto precisa le nullità già presenti nel diritto romano¹⁴⁸ e mira a proteggere l'altro interesse alla necessaria pubblicità della procedura di emancipazione. La norma è atta a garantire la pubblica fede: delle obbligazioni contratte dal figlio emancipato non rispondeva, infatti, il patrimonio familiare ma rispondevano soltanto i beni dell'emancipato contraente.

¹⁴⁶ Sulla natura della volontaria giurisdizione nel diritto medievale cfr. C. PECORELLA, *Volontaria giurisdizione. L'inizio di una riflessione*, in *Studi in memoria di M.E. Viora*, cit., pp. 559-68, anche in « Rivista di storia del diritto italiano », LXII (1989), pp. 5-14. L' A. sottolinea come il dibattito sulla questione sia tuttora aperto, anche se già si è giunti a taluni significativi approdi. Spunti interessanti anche in M.G. VILLATA DI RENZO, *La tutela. Indagini sulla scuola dei glossatori*, Milano 1975, pp. 1-62.

¹⁴⁷ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...* cit., p. 24.

¹⁴⁸ Cfr. il vecchio testo di M. ROBERTI, *La famiglia, in Svolgimento storico del diritto privato in Italia*, Padova 1935, III, pp. 273-75 ed il più recente lavoro di M. BELLOMO, *Problemi di diritto familiare nell'età dei comuni. Beni paterni e pars filii*, Milano 1968, pp. 2-7. Fa riferimento espressamente alla rubrica degli statuti di Torino in questione A. BARBERO, *Un'oligarchia...* cit., pp. 285-86.

La rubrica XXIII stabilisce la nullità della *datio in solutum*¹⁴⁹ quando, anche in questo caso, non vengano seguite le formalità stabilite dallo statuto:

... Eo salvo, quod extimatores denuntiant debitori si non fuerit inventus per nuntium curie¹⁵⁰ quod rem ipsius debitoris extimare debent tali creditorum suo de iudicis mandato, vel eius domni, si non poterit debitor reperiri. Alioquin dictum extimam et in solutum dationem pro nullis habeantur¹⁵¹.

Viene comminata in questa rubrica la nullità in primo luogo dell'atto di accertamento compiuto senza l'autorizzazione delle pubbliche autorità cittadine ed in conseguenza di ciò la nullità della *datio in solutum*. L'invalidità dell'atto privato (*datio in solutum*) non dipende da vizi intrinseci, ma dalla mancanza di un atto presupposto valido (il negozio di accertamento del valore dei beni); la nullità dell'atto presupposto, a sua volta, deriva dal mancato rispetto di un procedimento previsto dallo statuto a precisazione del diritto comune. Si configura come nullità assoluta, caratterizzata da un vizio che colpisce, oltre all'atto di accertamento in sé considerato, anche gli atti susseguenti (dazione, ecc.).

Nel complesso la serie di negozi giuridici compiuti dai privati colpiti dalla sanzione della nullità si riferisce sempre alla tutela di interessi superiori e generali per la *civitas*, quali la buona fede e gli interessi politici

¹⁴⁹ Nel diritto medievale alla *datio in solutum* derivante da accordo fra le parti si aggiunge la *datio* derivante dalla decisione dell'autorità giudiziaria. Cfr. E. BUSSI, *La formazione dei dogmi di diritto privato nel diritto comune*, XXVIII, Padova 1937, pp. 329-32; D. CAVALCA, *Il bando...* cit., p. 164. La rubrica in questione si riferisce a questa seconda categoria.

¹⁵⁰ La Bizzarri trascrive inserendo una virgola a questo punto del testo, virgola che, a mio avviso, è opportuno omettere.

¹⁵¹ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...* cit., p. 29.

Il testo completo del brano cui si fa riferimento è il seguente: « *De requiringdo debitorum condemnatum per nuntium curie*. Item teneatur iudex debitorum condemnatum requiri facere per nuntium curie personaliter, et quia de causa requiritur, si fuerit in civitate Taurina. Si vero non fuerit in civitate, dicatur familie sue, vel aliquibus de vicinia, priusquam extimetur, vel in solutum dentur aliqua bona sua pro debito solvendo creditorum, et facta denuntiatione tali, veniat vel non veniat debitor, extimentur bona debitoris per extimatores communis ad hoc electos, et in solutum dantur usque ad summam debiti declarati, secundum tenorem statuti mentionem facientis de quarto pluri superioris nominati. Eo salvo, quod extimator denuntiant debitori, si non fuerit inventus per nuntium curie quod rem ipsius debitoris extimare debent tali creditorum suo de iudicis mandato, vel eius domni, si non poterit debitor reperiri. Alioquin dictum extimam et in solutum dationem pro nullis habeantur (sic) ».

ed economici comunali. L'invalidità è considerata quale sanzione idonea a difendere, o a contribuire a difendere, la fede pubblica, la città ed i suoi interessi.

7. Invalidità degli atti notarili¹⁵²

La disciplina dell'attività dei notai e dei funzionari della cancelleria comunale a Torino è stabilita da un'ampia rubrica posta tra le ultime degli statuti ed attribuibile, secondo la Bizzarri¹⁵³, alla volontà degli statuari più recenti in concorso con i voleri del conte¹⁵⁴.

La rubrica CCCXXIII, *De salario constituto notariis in curia civili*, — che in taluni codici degli statuti¹⁵⁵ viene scissa in due parti, distinguendo la disciplina degli atti civili da quella degli atti in materia criminale, — presenta una serie di fattispecie di invalidità.

Gli statuti non regolano l'attività privata dei notai, ma si riferiscono all'attività dei notai nell'ambito delle magistrature comunali. Era frequente, infatti, la presenza dei notai al fianco dei magistrati cittadini, per la documentazione e la redazione degli atti processuali.

La prima parte della rubrica si riferisce ai compiti attribuiti ai notai nell'ambito del processo civile. Lo statuto elenca tutti gli atti in cui è prevista la presenza dei notai, specificando la retribuzione imposta per

¹⁵² Sul ruolo dei notai nell'ambito dei Comuni medievali, con qualche riferimento anche alle città piemontesi, si vedano: E. FALCONI, *Lineamenti di diplomazia notarile e tabellonaria*, Torino 1994, pp. 191-211; G.-G. FISSORE, *Autonomia notarile e organizzazione cancelleresca nel Comune di Asti. I modi e le forme dell'intervento notarile nella costituzione del documento comunale*, Spoleto 1977; Id., *Alle origini del documento comunale: i rapporti fra i notai e l'istituzione, in Civiltà comunale...*, cit., pp. 99-118; U. GUALAZZANI, *Documentazione e documento (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Milano 1964, pp. 561-78; M. MONTORZI, *Il notariato di tribunale come pubblico funzionario*, in *Il notariato nella civiltà toscana*, Roma 1985, pp. 5-59; C. PECORELLA, *Studi sul notariato a Piacenza nel secolo XIII*, Milano 1968; Id., *Fides pro se*, in «Studi parmensi», XXII (1978), pp. 131-231; I. SORFETTI, *Problemi relativi al notariato vercellese nel XIII secolo*, in «Rivista di storia del diritto italiano», LV (1982), pp. 239-52; Id., *Forma e sostanza nello studio del documento privato medioevale: prospettive di ricerca*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, cit., III, pp. 984-94; P. TORELLI, *Studi e ricerche di diplomazia comunale*, Mantova 1911.

¹⁵³ D. BIZZARRI, *Gli statuti...*, cit., pp. XXXIII-XXXIV.

¹⁵⁴ Sui provvedimenti comunali in materia notarile risalenti al XIII secolo, A.M. MARCOCCO, *Il notariato negli statuti di Pietro II di Savoia*, in «Rivista del notariato», XIX (1965), pp. 183-88. Con riferimento al XIV secolo cfr. G. MORONE, *Ricerche sul notariato nel Mezzogiorno in Lunza*, Cuneo 1974, pp. 1-7 e 20-44.

¹⁵⁵ Cfr. *supra*, nota 2; edizione di F. SCLOPS, cit., col. 737.

ognuno di essi. Ad esempio: l'interrogazione dei testimoni veniva retribuita con sei denari, la redazione della sentenza definitiva con cinque soldi, l'interlocutoria contro convenuto contumace non aveva retribuzione, ecc... Al termine dell'elenco degli atti lo statuto prevede la seguente disciplina di chiusura:

Et si ob scripturas questo in predictis oriretur, declarantur per iudicem curie Taurini. Et predicta predicti notarii observare et attendere teneantur. Et si contrafecerint ipsi notarii vel aliter ipsorum incurrant penam perituri et infamie illi, qui contrafecerint et ultra hoc quod scripture per eum vel per eos scripte a die qua contrafecerint in antea ipso iure sint nulle, nec eis fides adhibeatur. Et de hoc credatur opponenti suo iuramento cum uno teste¹⁵⁶.

Lo statuto stabilisce quindi gravi sanzioni a tutela della correttezza dell'azione dei notai al servizio del Comune e della pubblica fede. Ai notai comunali che abbiano violato gli obblighi imposti dagli statuti (in particolare la misura della retribuzione) è comminata una sanzione pecuniaria ed inoltre la dichiarazione di infamia¹⁵⁷. La pena dell'infamia, secondo il disposto statutario e la generale interpretazione dei giuristi, ne impedisce l'attività professionale nell'ambito del Comune. Il notaio considerato infame è del tutto carente di pubblica fede: viene così dunque a mancare il necessario presupposto per la credibilità del documento.

Lo statuto precisa poi che tutte le attestazioni compiute dai notai del Comune dopo la dichiarazione di infamia sono radicalmente nulle (inesistenti) ed assolutamente inefficaci «nec eis fides adhibeatur». Lo statuto non precisa quale sia il regime degli atti compiuti dal notaio nel periodo in cui sia pendente l'accertamento della sua responsabilità. È probabile che l'incapacità comminata spieghi gli effetti *ex nunc*, e non *ex tunc*, per esigenze di certezza nell'esercizio dell'attività processuale, salvo, in ogni caso, la nullità dell'atto contestato. L'incapacità a porre in essere atti validi travolge anche l'attività privata dei notai e non solo quella pubblica. Provoca una incapacità generale (per mancanza di credibilità) all'esercizio dell'attività per il notaio.

¹⁵⁶ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., p. 137.

¹⁵⁷ Cfr. A. MARZACANE, *Infamia*, in *Enciclopedia del diritto*, XXI, Milano 1971, pp. 383-87; F. MIGLIORINO, *Fama ed infamia. Problemi della società medioevale nel pensiero giuridico nei secoli XII e XIII*, Catania 1985, pp. 139-61. Si veda anche M. MONTORZI, *Fides in rem publicam. Ambiguità e tecniche del diritto comune*, Napoli 1984, pp. 57-116 e 215-41.

Un secondo testo si riferisce agli atti notarili in materia criminale. Anche in questo caso lo statuto indica con precisione quali atti possano essere compiuti con l'ausilio dei notai e quale debba essere la retribuzione per ogni atto compiuto:

De notariis causarum criminalium... Item quod omnes notarii criminalium vel eorum locumtenentium accipiant et accipere possint solutiones scriptas in suprascripto capitulo et non ultra et si quis notarius receperit per se vel per alium ultra quam in dictis et infrascriptis capitulis continetur aliquo colore vel ingenio, seu si dari peccerint ab aliqua persona, quod in continentis et ipso iure cassus sit ab officio notari, nec possit habere officium aliquod in Taurino infra quinque annos sequentes et omnes scripture deinde per eum vel per eius servitorem facte sint ipso iure nulle.¹⁵⁸

Al notaio che agisce in modo incompatibile con il disposto statutario viene comminata l'interdizione dall'esercizio del notariato e da ogni altro incarico presso il Comune di Torino per cinque anni. Si tratta di rimozione dall'esercizio dell'attività notarile determinata dalla scorrettezza nell'adempimento dei doveri connessi ad un pubblico ufficio. Anche in questo caso è stabilita la nullità degli atti compiuti dopo la condanna all'interdizione dall'attività notarile (oltre all'invalidità dell'atto contestato). La sanzione dell'invalidità radicale è stabilita non solo per gli atti dei notai, ma anche per quelli compiuti dai loro sottoposti e collaboratori. La nullità implica, evidentemente, l'assoluta inefficacia degli atti medesimi.

Le conseguenze del comportamento illegittimo tenuto dal notaio non si fermano, però, a questo punto. Lo statuto stabilisce l'ulteriore nullità delle sentenze di condanna pronunziate sulla base delle invalidità risultanti dagli atti redatti dai notai:

Qui notarius pro dictis solutionibus receptis teneatur sine premio vel salario plenarie attendere semel et pluries tenoribus debitis, vicarius et iudex Taurini, ac maiores inde omnes defensiones et iura in actis curie scripita, sub pena et vinculo sui iuramenti. Et si contrafactum fuerit condemnationes que sequentur sint ipso iure nulle.¹⁵⁹

¹⁵⁸ D. BIZZARRI, *Gli Statuti...*, cit., p. 141.

Dalla trascrizione della Bizzarri si ritiene di dovere omettere le due virgole in corrispondenza dei rigli 16 e 20 del folio LXXXVIII r. del manoscritto.

¹⁵⁹ D. BIZZARRI, *op. cit.*, p. 141.

Si tratta di nullità di pieno diritto determinata dalla violazione delle procedure previste dallo statuto per garantire la correttezza dell'attività dei pubblici notai.

Ratio delle norme esaminate è la tutela dell'affidabilità pubblica e la contestuale difesa del pubblico interesse alla correttezza dell'attività notarile e dalla conseguente regolarità della vita giuridica della città. In linea generale lo statuto prevede una varietà di sanzioni a garanzia dei pubblici interessi, sanzioni che possono colpire o gli atti illegittimi — nullità — o il comportamento del funzionario colpevole — pene pecuniarie —, fino all'interdizione per cinque anni dai pubblici uffici ed all'infamia.

8. *Conclusioni: casi e specie di invalidità negli statuti torinesi.*

L'esame dei dati testuali ha già fatto emergere alcune caratteristiche della legislazione statutaria torinese attinenti ai problemi delle invalidità. Procedendo, nel tentativo di offrire una riflessione più compiuta sull'argomento, si possono fare talune valutazioni conclusive.

a) In primo luogo l'esame comparativo dei diversi termini utilizzati per delineare i vari casi di invalidità mostra la varietà degli stessi. Si tratta di locuzioni caratteristiche, rinvenibili già nelle fonti giustiniane ed ampiamente utilizzate dalla dottrina coeva¹⁶⁰. Le diverse formule, peraltro, « non sono affatto del tutto equivalenti, ma segnano verbalmente quella sfumatura delicata che è propria dei concetti »¹⁶¹. Si cercherà di darne, almeno sommariamente, conto.

Le espressioni che si ritrovano più frequentemente negli statuti di Torino possono ricondursi ai seguenti nuclei semantici fondamentali, a cui di seguito verranno accostati, esemplificativamente, alcuni riferimenti alle fonti giustiniane¹⁶²:

¹⁶⁰ Per un'analisi semantica delle parole più significative del lessico giuridico medievale si può vedere P. COSTA, *Iurisdictio...*, cit., pp. 1-98.

¹⁶¹ E. FINZI, *Studi sulle nullità...*, cit., p. 57.

¹⁶² Ha compiuto un'attenta indagine sulla terminologia utilizzata dal diritto romano per indicare i vari casi di invalidità HEILMANN, *Zur Terminologie der Rechtsquellen in der Lehre von der Unwirksamkeit der Jurist. Tatsachen*, in « *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte - Romanistische Abteilung* » 23 (1902), pp. 380-428 e 24 (1903), pp. 50-121, ripreso in Id., *Terminologische Untersuchungen über die rechtliche Unwirksamkeit im römischen Recht*, München 1914.

– «Non valeat nec teneat»: D. 30.112.3 «quod contra ius est vel bonos mores, non valet»; D. 42.1.4.6 «non tenere»; D. 49.1.23 «non tenebat»; D. 42.1.59 «non valet sententia».

– «Sit ipso iure nullum, irritum et inane»: C.1.2.12 «ipso iure decernimus esse nulla»; C. 7.45.11 «irritum esse dicit»; D. 35.2.5 «fieri irritum» D. 42.1.6 «nullum est».

– «Nullus est momenti»: C. 1.14.5 «nec mandatum nullius esse momenti nec sacramentum amitti»; D. 42.1.4.6 «nullius momenti sit»; D. 49.8.1 «nullius momenti esse sententiam».

– «Pro nullis habeantur», «Pro non data habeantur»: D. 28.7.14 «pro non scriptis habeantur».

– «Cassa et vana»: C. 1.2.12 «cassa et irrita esset nuntiarum».

– «Non habeat locum»: D. 13.3.11.7 «tributoria ipso iure locum non habet».

È possibile ritenere che i legislatori torinesi abbiano attinto dal patrimonio lessicale giustiniano – già da secoli circolante in Europa ed ora divenuto attraverso l'elaborazione dei giuristi patrimonio comune di tutta la società medievale – le espressioni utilizzate per delineare fattispecie nuove. Il vecchio diritto romano riscoperto dai giuristi della scuola di Bologna mostra anche qui la sua funzione di tessuto connettivo di una mentalità giuridica nuova, spinta dalle nuove realtà cittadine a delineare strumenti giuridici più consoni alle nuove problematiche¹⁶³.

b) Si può operare un tentativo di raggruppare i vari tipi di espressioni finora esaminate in alcune categorie abbastanza omogenee al loro

¹⁶³ Sul punto cfr. M. BELLOMO, *La "Carta de Logu" di Arborea nel sistema del diritto comune del tardo Trecento*, in «Rivista internazionale di diritto comune», 5 (1994), pp. 7-21 e P. GROSSI, *L'ordine... cit.*, pp. 154-62.

A proposito della dottrina può essere significativo riportare una delle prime pagine dell'opera cinquecentesca del Vanzio a proposito della varietà delle locuzioni utilizzate dai giuristi medievali per indicare i casi di invalidità: «*Quid sit Nullitas, unde dicatur, ac originem trahenti, et nunquid sit odiosa, vel favorabilis. Est tamen advertendum quia nusquam reperitur quod de iure digestorum aut C. legum conditores, hac dictione et vocabulo, nullitatis usi fuerint, sed per alia verba et elocutiones, quod actus non valeret exprimebant, ut puta nullum, irritum, inane, inutile, vel nullus roboris aut momenti existere, non valere, non tenere, nullas habere vires, viribusque non subsistere, non iure, non rite, vel recte, aut male vel peperant et inefficaciter factum, infirmum esse, firmitatem non habere, et pro non iudicari, infecto, casso, irritum, nullo et non rito haberi, et similibus, prout patet infra sub iudicis quot et quibus modum nullitas proposita possit ubi iura de his loquentia adducta sunt», S. VANZIO, *Tractatus... cit.*, p. 8.*

interno secondo un criterio funzionale e di similitudine testuale. Le diverse categorie si riferiscono, infatti, ad espressioni aventi significati uguali e significativamente si possono riscontrare anche identità di funzione tra le diverse fattispecie accostate in un medesimo gruppo. Si utilizzano, spesso, dunque, parole simili per raggiungere gli stessi scopi in situazioni simili.

Il primo gruppo è caratterizzato dalle espressioni «non valeat nec teneat». È la locuzione più diffusa negli statuti ed esprime genericamente ed indistintamente una fattispecie invalida.

Il secondo si distingue per le locuzioni «nullus, pro nullis». L'espressione trae origine dalla locuzione «non nullus»¹⁶⁴, indicante «non esistenza», e si riferisce alle nullità assolute o di pieno diritto, venendo ad essere spesso specificata dall'espressione «ipso iure».

Il terzo raccoglie le espressioni «cassum, cancellatum».

Il quarto tipo è caratterizzato dalla formula «non habeat locum». Ad un'osservazione più precisa si comprende come soltanto le prime due espressioni esprimano in modo caratteristico una invalidità. La terza, al contrario, indica il tipico procedimento di abrogazione di una norma statutaria. Di per sé l'abrogazione non implica necessariamente la nullità del testo abrogato, anzi è per l'odierna sensibilità giuridica indice di piena validità della norma¹⁶⁵. Sottraendosi, però, a criteri di valutazione troppo condizionati dai moderni concetti del diritto pubblico, si può osservare che possono darsi, in linea generale, casi di riconoscimento ed abrogazione di norme invalide. La norma statutaria, infatti, è inserita in un contesto ordinamentale ampio e pluriforme, a cui va sempre riferita per definirne la validità o l'invalidità intrinseca (nei casi, già sommariamente richiamati, ad esempio, di contrasto con i precetti del diritto naturale o del diritto divino). Le disposizioni presenti negli statuti torinesi contrastanti con le «libertà» ecclesiastiche sono norme in gran parte apparentemente legittime, ma sostanzialmente invalide secondo la dottrina medievale, perché in contrasto con i precetti

¹⁶⁴ Si vedano le convincenti argomentazioni di G. DI PAOLA, *Contributi... cit.*, pp. 10-13. Antonio Masi, invece, nel suo studio dedicato all'invalidità nel diritto romano ha esaminato particolarmente il significato del termine «inutilis», concludendo che esso si riferisce, in linea generale, all'inefficacia giuridica: cfr. A. MASI, *Il negozio... cit.*, in specie pp. 63-89.

¹⁶⁵ Osservazioni interessanti in proposito in G. ZAGREBSKIY, *Il diritto mitte. Leggi di ritti giustizia*, Torino 1992, pp. 78-84.

del diritto divino¹⁶⁶. Per questo motivo devono essere dichiarate espunte e cancellate dai testi statutari (il che avviene, almeno in parte, dopo l'accordo formale fra il clero torinese ed il Comune).

Il quarto genere citato, come già visto, si riferisce alla sospensione dell'efficacia ed alla non applicabilità di alcune norme statutarie in situazioni oggettivamente o soggettivamente eccezionali. Non può evidentemente parlarsi di invalidità in senso proprio, ma, al più, di inapplicabilità o, in senso lato, di mancanza di efficacia di una disposizione degli statuti.

c) Tra le disposizioni indicanti invalidità in senso stretto si può operare una grande distinzione. Vi sono alcuni casi di invalidità percepite come sanabili ed altri casi in cui la nullità può essere considerata più radicale. Sembra potersi affermare che gli statuti torinesi, nel concepire soluzioni normative e procedurali adatte alla realtà di Torino, abbiano ritenuto di dover utilizzare una serie di invalidità sanabili per quanto riguarda i vizi degli atti processuali. La figura dell'annullabilità risponde in modo specifico all'esigenza di certezza e di celerità dei procedimenti giudiziari. Il procedimento previsto — la «*querela nullitatis*» — atto a fare rilevare tali invalidità si pone come azione costitutiva; con la prescrizione dell'azione per lo scadere dei termini di impugnazione — dieci giorni — la sentenza viziata, infatti, passa senz'altro in giudicato. Negli altri casi, invece, l'invalidità sembra essere insanabile, e l'azione finalizzata a fare rilevare la nullità è imprescrittibile, secondo i termini generali stabiliti dal diritto comune. Si tratta di un'azione dichiarativa e non costitutiva della nullità¹⁶⁷.

Tale distinzione, però, frutto di una riflessione *ex post* sui dati tecnici e normativi, non deve far erroneamente pensare che nello statuto fossero presenti spunti teorici e costruzioni dogmatiche. La *ratio* del diverso trattamento delle varie fattispecie trova comunque sempre una

¹⁶⁶ Su tali profili, oltre al già citato Cortese ne *La norma giuridica*, si vedano inoltre E. CORTESI, *Norma (storica)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVIII, Milano 1978, pp. 393-411 e G. ASTUTI, *Legge (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano 1973, pp. 850-71.

¹⁶⁷ «Sed quare datur suis contra tabulas cum ipso iure nullum sit testamentum? Respondeo: duas habet vias: unam de iure civili, per quam potest dicere nullum, aliam de iure praetorio, per quam non dicit nullum, sed annullandum, cum nec fieri, nec desinere possit heres de iure praetorio» (ACCURSIO, *gl. Contra tabulas ad l. 3.10 de bonorum possessionibus*).

giustificazione in esigenze pratiche o in soluzioni corrispondenti e generali elaborate dal diritto comune che trovano cittadinanza anche a Torino (si ricordi al proposito la riforma delle disposizioni statutarie ritenute nulle perché in contrasto con la *libertas Ecclesiae*, che si fondeva sulle leggi federiciane del 1220 e sulla generale considerazione della nullità delle leggi contrarie al diritto divino).

In secondo luogo emerge dagli statuti una gran varietà di situazioni giuridiche (norme statutarie, atti di funzionari pubblici, atti privati ...) che sono — nei modi esaminati — ritenute invalide dall'ordinamento. Ogni situazione giuridica ha una propria individualità, ogni fattispecie è dotata di caratteristiche proprie. È comunque possibile individuare soluzioni comuni a fattispecie diverse, e nell'individuare i caratteri distintivi delle diverse soluzioni cercare di classificarle secondo criteri il più possibile aderenti alla mentalità giuridica medievale. La distinzione qui operata tra invalidità sanabile ed insanabile (che secondo una diffusa terminologia attuale si possono definire «nullità» ed «annullabilità») si basa su tali considerazioni di metodo.

Un'ulteriore osservazione attiene alla necessità di distinguere tra il profilo dell'invalidità e quello dell'inefficacia. Anche nella legislazione statutaria di Torino emerge che invalidità ed inefficacia erano già allora percepite non essere esattamente la stessa cosa. Si può dire, nella linea di quanto scritto da Paolo Grossi parlando della posizione della dottrina medievale sui contratti irregolari che «all'interno del suo sapere tecnico, della sua lettura tecnica di quel mondo, invalidità inefficacia irregolarità, lungi dall'essere sinonimi o quasi, individuano un diverso atteggiarsi e conformarsi degli atti giuridici e della loro vita. Se l'invalidità ne sottolinea una intrinseca carenza che impedisce la perfezione dell'atto e lo condanna a una sanzione, e l'inefficacia una incidenza esteriore sull'atto perfetto che ne impedisce il suo dispiegamento nella vita, l'irregolarità è ancora altra cosa...»¹⁶⁸. Nei casi esaminati quasi sempre all'invalidità si accompagna l'inefficacia dell'atto, ma, come esaminato, si danno casi di norme valide che non hanno efficacia (ad esempio le

¹⁶⁸ P. GROSSI, *Sulla "natura" del contratto (qualche nota su "mestiere" di storico del diritto, a proposito di un recente "corso" di lezioni)*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 15 (1986), p. 598. Spunti anche in I. BINOCCHI, *Tra elaborazioni nuove e dottrine tradizionali. Il contratto tino e la natura contrattiva*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno», 19 (1990), pp. 243-322 ed in U. SANTARELLI, *La categoria... cit., passim* (dedicato ai problemi dell'irregolarità).

disposizioni condizionate) ed altre invalide che spiegano, invece, un qualche effetto (ci si può riferire, ad esempio, alle situazioni giuridiche determinate da alcune delle disposizioni riformate nel 1258, che pur essendo nulle avevano determinato effetti giuridici fatti salvi dalla successiva riforma statutaria). Anche in materia processuale ci possono essere sentenze invalide (nel senso di impugnabili-annullabili) ma efficaci: la loro inefficacia dipende dalla decisione giudiziaria in ordine alla proposta *querela nullitatis*. Di regola perciò gli atti annullabili sono provvisoriamente efficaci fino alla decisione giudiziale costitutiva dell'invalidità in questione. Può essere dunque utile registrare la differenza tra le diverse fattispecie, oltre che per esigenze di chiarezza e sistematicità, anche per essere in grado di valutare adeguatamente i casi dubbi, certo nell'intento di sottolineare ancora una volta la funzione pratica e non dogmatica delle distinzioni proposte.

Alle espressioni indicanti la nullità possono accompagnarsi in certi casi formule quali *ipso iure ipso facto, iure, facto*. Esse non costituiscono la parte fondamentale della disposizione, ma la qualificano, ne specificano meglio la portata, sottolineandone il carattere della radicalità e dell'insanabilità.

d) Ritengo sia utile ora evidenziare i motivi che portano all'invalidità di un atto¹⁶⁹. In primo luogo sono invalidi tutti gli atti contrari allo statuto. Si tratta di un principio generale, di un criterio implicitamente sempre operante; in certi casi, però, viene ribadito esplicitamente, forse per motivi di ordine politico. In particolare tale principio generale opera in vari modi e possono determinarsi le seguenti categorie:

- Invalidità causate dal mancato rispetto dei procedimenti imposti dagli statuti: possono rientrare in tale ambito anche i casi delle nullità degli atti privati ed il mancato rispetto dell'obbligo del voto segreto per le modifiche statutarie¹⁷⁰.
- Invalidità determinate dalla violazione di norme presenti nello statuto e ritenute inderogabili.
- Invalidità dovute all'inadempienza di norme statutarie che stabi-

¹⁶⁹ Per il punto di vista della dottrina in proposito cfr. A. ESMEN, *Le serment promissoire dans le droit canonique*, in « Nouvelle Revue historique de droit français et étranger », XII (1888), pp. 332-52, con riferimenti soprattutto all'opera di Barrolo.

¹⁷⁰ Cfr. *supra*, par. 3, rubrica XXX.

liscono precisi obblighi per garantire la fede pubblica e la correttezza nell'esercizio delle funzioni istituzionali: è il caso — fra gli altri — delle nullità comminate per le sentenze emanate sulla base di atti notarili invalidi.

— Invalidità determinate dall'incompetenza degli organi cittadini: incompetenza che può essere stabilita dagli statuti o, come nel caso delle disposizioni emanate in contrasto con la *libertas Ecclesiae*, dal diritto comune. In questo secondo caso non si tratta, evidentemente, di invalidità stabilite immediatamente dal diritto proprio, ma stabilite dal diritto comune e recepite poi dagli statuti. Ecco, dunque, emergere un secondo principio generale elaborato dalla dottrina medievale ed accolto dalla legislazione statutaria torinese: si tratta del principio dell'invalidità determinata dalla violazione del diritto divino (naturale)¹⁷¹.

¹⁷¹ Su questo punto cfr. *supra*, note 17 e 76 in particolare. Ritengo al proposito la dottrina di doverci intendere la radicale nullità degli atti giuridici in contrasto con il diritto divino come atti nulli per mancanza della *causa*: « Il concetto di causa era intimamente connesso con quello di *ratio*, sicché un atto giuridico era causato, e giustificato, se e in quanto fosse stato congruente con il diritto divino, naturale e positivo, in virtù dell'endiadi agostiniana *veritas-ratio* cui si rifaceva Graziano nei cc. 4-9 della D. 8 in tema di consuetudine. Di conseguenza, ogni atto lesivo del *ius divinum* era *sine causa*, era irrazionale: si trattava di un concetto assai ampio di irrazionalità *ex causa*, nel quale si potevano far rientrare tutte le specie di *causae vitiaes* » (A. BERTINI, *La restituito...*, cit., pp. 105-106).

¹⁷² Ancora qualche considerazione sul tema. « Tutte le delibere vengono designate indifferentemente con il nome di statuto e indifferentemente riguardano come vigenti. Ciò si intende quando si osserva che nella cultura medievale manca la contrapposizione tra provvedimento e norma, come in ogni società che discerna sì funzioni pubbliche distinte, ma non le radichi in organi contrapposti per rango costituzionale », S. CAPRIOLI, *Statuti del comune di Perugia del 1279*, *Premessa*, in corso di pubblicazione (pp. 1-9 del testo dattiloscritto). Ogni provvedimento statutario ha valore di norma: diverse possono essere le funzioni e diversa può essere l'efficacia delle diverse norme. Come già ricordato ve ne sono alcune rivolte alla generalità dei cittadini ed altre rivolte a situazioni particolari (cfr. *supra*, nota 75).

Porrebbe adombrarsi nelle considerazioni qui proposte che si ritenga operante una sorta di separazione dei poteri all'interno della *civitas*. Il Nicolini, per esempio, ha ritenuto di dover parlare di distinzione fra funzioni legislative ed amministrative all'interno dei Comuni. Potere e funzione sono comunque concetti radicalmente diversi, per cui è ammissibile la seconda distinzione, ma — secondo l'opinione maggioritaria — non la prima. Sull'argomento si vedano, oltre alle chiare e condivisibili affermazioni di Severino Caprioli, L. MANNONI, *Per una "preistoria" della funzione amministrativa. Cultura giuridica e attività dei pubblici apparati nell'età del tardo diritto comune*, in « Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno », 19 (1990), pp. 323-59 ed il parere di Paolo Grossi: « La divisione dei poteri è un principio tutto moderno: è infatti la civiltà moderna secolarizzata che, priva di appigli religiosi, alla disperata ricerca di garanzie formali, lo assume a fondamento stabile della propria vita politico-giuridica. È un principio totalmente ignoto ai medievali, che, in una visione integrale delle dimensioni civili e religiosa, erano appagati da garanzie più sostanziali, cioè che sostanzialmente vincolavano e indirizzavano gli investiti di poteri », P. GROSSI, *L'ordine...*, cit., p. 131.

e) Quali atti giuridici vengono ad essere sottoposti al regime dell'invalidità? Si possono individuare tre tipi differenti di atti che subiscono le conseguenze delle invalidità:

– rubriche statutarie o atti aventi il valore di norma statutaria (da considerarsi, però, su un piano diverso dagli altri due).

– delibere degli organi e delle autorità cittadine aventi natura pariticolare o esecutiva¹⁷² ed altri atti aventi pubblica rilevanza (sentenze, atti processuali redatti dai notai, ecc.).

– atti privati. I casi sono molto pochi e certamente meno interessanti delle fattispecie precedenti.

f) Natura dell'invalidità. Può a questo punto affermarsi che negli statuti la nullità si configuri principalmente come una sanzione prevista per proteggere il sistema¹⁷³. Sanzione di tipo giuridico posta a difesa degli interessi prevalenti dell'ordinamento giuridico. Interessi propri della città e della comunità cittadina o interessi della Chiesa e degli ecclesiastici (ci si riferisce in tal caso alla nullità delle disposizioni statutarie in contrasto con il diritto divino). La sanzione giuridica della nullità è posta dall'ordinamento come punizione di atti giuridici consi-

¹⁷² Occorre far rilevare, al proposito, che la moderna teoria generale non considera, in genere, la nullità fra le sanzioni. Maggioritariamente si ritiene che in un sistema di diritto positivo siano sanzioni unicamente i rimedi tassativamente definiti tali dal legislatore. In secondo luogo la sanzione attiene unicamente alle funzioni statali ed è rimedio proprio del diritto pubblico obiettivo. Inoltre si ha sanzione solo in riferimento ad una fattispecie giuridica esistente e non per un atto (l'atto nullo) che non è. Cfr. N. BOBBIO, *Sanzione*, in *Novissimo Digesto Italiano*, XVI, Torino 1969, pp. 530-40; F. D'AGOSTINO, *Sanzione (teoria generale)*, in *Enciclopedia del diritto*, XLI, Milano 1989, pp. 303-28.

Differente è la situazione dell'ordinamento giuridico medievale in generale e del microcosmo statutario in particolare, dove si è potuto vedere come l'invalidità assolveva prioritamente ad una funzione di punizione di situazioni ritenute lesive dell'ordinamento giuridico. In secondo luogo non è concepibile distinguere nettamente tra sfera pubblica e sfera privata nel diritto medievale: cfr. le considerazioni di I. BROCCO, *Contratto e persona giuridica pubblica. Spiegazione su «causa», «communitas utilitas» e diritto dei privati nell'età storica-giuridica. Atti del Congresso internazionale — Torino 17-19 ottobre 1994* —, in via di pubblicazione; P. CARPELLINI, *Privato e pubblico (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXXV, Milano 1986, pp. 660-87; sulla concezione unitaria dell'esperienza giuridica medievale in ambito penalistico cfr. M. SBARCOI, *Crimen laesae maiestatis. Il problema del reato politico alle soglie della scienza penalistica moderna*, Milano 1974, pp. 11-41.

Costruisce tutta la sua teoria della nullità sulla considerazione che la nullità rientra nel genere della sanzione R. JAVOR, *Des nullités en matière d'acte juridiques. Essai d'une théorie nouvelle*, Paris 1909.

derati con sfavore dall'ordinamento, ma non tali da ritenere utile la sola sanzione penale: o perché ritenuta troppo (o troppo poco) grave o perché considerata non opportuna per raggiungere gli scopi. Si vedano per il primo caso le nullità in materia di volontaria giurisdizione e di diritto processuale, per il secondo l'invalidità degli atti di disposizione a favore degli stranieri. In molti casi le sanzioni dell'invalidità e le sanzioni penali vengono congiuntamente.

In generale l'invalidità si pone come rimedio unico, principale o accessorio per contrastare ad una situazione antigiuridica.

– Unico: accanto alla nullità non è prevista nessun'altra sanzione. È il caso più importante e significativo.

– Principale: scopo primario dell'ordinamento è eliminare la situazione giuridica illegittima. Alla nullità si accompagnano sanzioni accessorie di vario genere quali la pena pecuniaria o affittiva, l'infamia, il bando.

– Cumulato ad altro: è il caso inverso al precedente in cui è l'invalidità a svolgere funzione accessoria di una sanzione di diversa natura. Lo scopo primario è prevenire o punire esemplarmente, a fini deterreni, una situazione antigiuridica e, solo in via subordinata, eliminare per mezzo dell'invalidità le conseguenze giuridiche dell'atto posto in essere¹⁷⁴.

Il problema dell'invalidità, pur in un ambiente giuridico limitato come quello della legislazione di un Comune, si presenta pluriforme ed abbastanza complesso. Esso permette di cogliere alcuni meccanismi della vita giuridica all'interno del Comune stesso. L'invalidità appare, infatti, essere una delle sanzioni poste a tutela dell'autonomia della città e dell'ordine all'interno della civitas.

Da un altro punto di vista, poi, il tema dell'invalidità permette di cogliere alcuni aspetti significativi del rapporto fra il Comune ed il mondo esterno e fra il diritto statutario ed il diritto comune. Infatti, come noto, è proprio dal rapporto con il diritto comune che il diritto proprio attinge la definizione ultima della sua funzione nella civiltà giu-

¹⁷⁴ Si può notare che nel nostro ordinamento la nullità viene considerata sanzione più grave, mentre gli statuari torinesi avevano l'idea opposta e ritenevano più grave la sanzione pecuniaria. Allo stesso modo del sentire odierno era anche allora ritenuta di maggior gravità in assoluto la pena affittiva. Cfr. al proposito G. ZANI, *L'evoluzione...*, cit., pp. 377-81.

ridica comunale; in tale quadro l'invalidità rappresenta una sorta di "valvola di sicurezza" essenziale dell'ordinamento nel suo complesso (basti pensare al principio generale dell'invalidità degli atti giuridici in contrasto con il diritto naturale).

L'invalidità si configura generalmente come un giudizio di relazione, come un rapporto tra un dato giuridico ritenuto inderogabile (diritto naturale, statuto, accordo intercorso tra Comune e Chiesa, legge imperiale...) ed una fattispecie in contrasto con esso e come tale invalida.

g) Tre punti appaiono significativi e sembrano da considerarsi, almeno provvisoriamente, conclusivi.

— L'approccio degli statuti verso i problemi inerenti l'invalidità non è certamente dogmatico né, evidentemente, mosso da intenti sistematici. È un approccio casistico e pratico, ma in cui emerge comunque una certa qual sensibilità giuridica. Gli statuari, infatti, avevano colto in qualche modo le varie differenze tra i diversi tipi di invalidità, che la dottrina medievale¹⁷⁵ e soprattutto successiva¹⁷⁶ si preoccuperà di classificare e sistematizzare. Gli statuari non colgono, naturalmente, tutte le sfumature che la riflessione successiva ha posto in evidenza, ma si può dire che, pur nella non organicità della raccolta statutaria, alcuni concetti si ripetano e vengano utilizzati in modo tecnicamente abbinanza preciso per disciplinare alcune situazioni (si ricordino ad esempio i capitoli sull'invalidità delle sentenze).

— L'invalidità negli statuti di Torino in alcuni casi emerge quale giudizio che mette in rapporto piani diversi dell'ordinamento (diritto proprio e diritto divino, ad esempio). Il tema affrontato trova la sua giusta

¹⁷⁵ Ha scritto Ennio Cortese che «l'impostazione dell'indagine sui tre momenti d'invalidità o inefficacia del negozio — "ipso iure...per exceptionem...iure repetitionis" — pare doversi ricondurre ad Imerto (cfr. la gl. interl. *pro infectis* alla cit. *l. non dubium*, Paris, lat. 4536, fo 17^{ra} y, cum quandoque ius ipsum obsistat, quandoque exceptio, quandoque repetitio)», E. CORTESI, *La norma...* cit., I, p. 28.

¹⁷⁶ Tra i moltissimi, G. B. DE LUCA, *Istituta civile danica in quattro libri con l'ordine dei titoli di quella di Ginstiniano*, Colonia 1752, III-24-21/72: «Occorrono ancora... frequentemente le controversie sopra l'annullazione, ovvero la rescissione o la risoluzione del contratto, e questi sono termini diversi, al che conviene avvertire per li diversi effetti, che rispettivamente da essi nascono; sicchè altro è il caso della nullità, altro quello della rescissione, e altro quello della risoluzione». È un passo, tra i tanti dell'epoca, che si riferisce al problema dell'invalidità nel diritto privato, ambito in cui si concentrano — unitamente a quello processuale — le riflessioni teoriche dei giuristi del tardo diritto comune.

collocazione tenendo sempre in conto il legame indispensabile fra la legislazione statutaria, la legislazione principesca ed il diritto comune. Una riflessione che si esaurisse all'interno della normativa statutaria non sarebbe compiuta. L'utilità dello studio della normativa statutaria non va però sottovalutata, ma considerata nell'ottica dello studio di una legislazione particolare che offre il suo contributo applicativo ed in certi casi innovativo nei confronti del diritto generale.

— L'invalidità si pone in sostanza come una sanzione giuridica volta a garantire e tutelare gli interessi supremi del Comune al proprio interno e contribuisce a regolare i rapporti del Comune anche al proprio esterno (si veda, ancora una volta, la riforma delle disposizioni contrarie alla *libertas Ecclesiae*). I diversi trattamenti riservati alle varie fattispecie di invalidità vengono determinati proprio dalla funzione cui sono rivolti: è il caso dell'invalidità sanabile degli atti processuali finalizzata alla celerità delle procedure e, soprattutto, all'intangibilità del giudicato.

Credo, in sintesi, che siano emersi dall'analisi compiuta sugli statuti torinesi alcuni aspetti del significato dell'invalidità, che si caratterizza nel diritto medievale come istituto complesso dotato di aspetti di raffinata tecnicità accanto ad altri determinati da influssi politici ed organizzativi contingenti.